



Università
Ca'Foscari
Venezia

Corso di laurea magistrale

in

Lavoro, cittadinanza sociale, interculturalità

Tesi di laurea

Il colloquio di raccolta delle memorie delle persone richiedenti asilo

**Preparazione all'audizione presso la Commissione territoriale
per il riconoscimento della protezione internazionale**

Relatore

Prof. Francesco Della Puppa

Correlatore

Prof. Dany Carnassale

Laureanda

Anna Avogaro

966787

Anno Accademico

2018 / 2019

*Ai miei genitori, Maria Rosa e Fernando,
i primi ad avermi dimostrato che un fratello non è mai in più.*

INDICE

Introduzione	5
Capitolo I: Il dibattito scientifico	8
Capitolo II: Chiedere asilo in Italia	28
1. <i>Excursus</i> storico-giuridico della richiesta di asilo dal diritto internazionale all'ordinamento italiano.	
a. Il diritto di asilo	28
b. La direttiva qualifiche	34
c. La direttiva procedure	37
d. La direttiva accoglienza	46
2. Il sistema di accoglienza per persone richiedenti asilo in Italia	
a. L'accoglienza in Italia	49
b. Il sistema Sprar/Siproimi	54
Capitolo III: Raccontarsi ed ascoltarsi	58
1. Il colloquio in preparazione all'audizione presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale	
a. Il <i>setting</i>	59
b. La scelta del linguaggio	60
c. L'operatore socio-legale	62
d. La sospensione del giudizio	65
e. Raccontare vissuti traumatici	66
f. La raccolta delle memorie tra scrittura ed oralità	68
g. Le persone richiedenti asilo LGBTI	71
h. Le donne richiedenti asilo	72
i. La Commissione: l'onere della prova condivisa e il <i>credibility assessment</i>	73
2. Il ruolo del mediatore	77
3. Il trauma	
a. Il trauma e l'etnopsichiatria	81

b. Il trauma e la migrazione	85
4. Come arrivano le persone richiedenti asilo in Italia?	95
a. “ <i>The game</i> ”, ovvero le rotte balcaniche	96
b. “ <i>Lapa lapa</i> ”, ovvero le rotte mediterranee	99
Conclusione	102
Fonti	107
Ringraziamenti	119

Introduzione

La scelta di trattare questo argomento nasce dalla mia esperienza di vita e di lavoro come operatrice socio-legale dell'equipe richiedenti asilo e rifugiati della Caritas diocesana veronese. In questi anni ho incontrato almeno un centinaio di persone, per la maggior parte giovani uomini provenienti dal continente africano e da quello asiatico, che hanno condiviso con me la loro storia, le loro sofferenze, ma anche i loro sogni e quella forza vitale che ha fatto superare loro da vincitori ostacoli mortali. Per queste persone, per me e per tutti i colleghi che fanno questo lavoro, ho sentito l'esigenza di impiegare il tempo, le energie e le risorse per la stesura della tesi magistrale nel tentativo di mettere nero su bianco degli spunti per rendere sempre più professionale e umano il colloquio di raccolta memorie. Mi sono servita dei contributi di chi ha già riflettuto in merito a questi argomenti, proposti da voci autorevoli istituzionali e non. Tra questi trovano spazio le linee guida sulla conduzione dei colloqui con le persone richiedenti asilo, rilasciate da Unhcr, Easo, Immigrazione, Servizio centrale dello Sprar/Siproimi, dal Ministero della Salute in merito alle vulnerabilità e fragilità psichiche e il "Manuale dell'operatore critico" di Faso e Bontempelli¹.

L'elaborato non ha la pretesa di rispondere a tutti i quesiti che possono sorgere in merito, né di approfondire questioni di stampo medico-psicologico per le quali non si ritiene di aver le competenze adatte. La volontà è piuttosto quella di fornire delle basi informative che vanno poi approfondite nella pratica, grazie all'ausilio e alla collaborazione tra diverse figure professionali. La scelta di interrogarsi specificatamente sul colloquio di raccolta delle memorie, e non sugli altri colloqui che afferiscono all'accompagnamento legale, è dovuto al fatto che si considera questo, generalmente, il momento più delicato e complesso per tutti gli attori in gioco. Parlare della propria storia personale sottende un atto di fiducia da parte dell'interessato che va riconosciuto come prezioso e allo stesso tempo da custodire con cura. Ciò che viene detto e sostenuto si basa volutamente sull'im-

¹ Faso G., Bontempelli S., *Accogliere rifugiati e richiedenti asilo. Manuale dell'operatore critico* in *Briciole*, Semestrale del Cevot - Centro Servizi Volontariato Toscana n. 47, ottobre 2017. Disponibile a: www.cevot.it. Ultima consultazione 11/10/2019.

immagine del destinatario come adulto maschio richiedente protezione internazionale. Questo perché si ritiene che per donne richiedenti protezione internazionale, minori stranieri non accompagnati, persone richiedenti asilo con forti vulnerabilità, vittime di tratta o altre categorie specifiche, servano studi e ricerche apposite e approfondite che non trovavano spazio in questo elaborato per ragioni di tempo e di volume.

La struttura della tesi è tripartita. La prima parte è dedicata alla ricostruzione di parte della letteratura, principalmente quella di ambito antropologico, afferente a quest'area di interesse. Viene utilizzato il contributo di Barbara Sorgoni in merito all'accoglienza e alla narrazione delle persone richiedenti asilo. Molti spunti importanti sono contenuti all'interno delle riviste scientifiche antropologiche, tra cui quelli di Roberta Altin e Giuliana Sanò, Simona Taliani, Francesco Vacchiano e Barbara Pinelli. Si parte quindi dall'assunto teorico che l'antropologia sia una scienza autorevole e necessaria in questo ambito per mettere in comunicazione l'assetto burocratico-giuridico europeo e italiano con quello umano e culturale delle persone coinvolte. La seconda parte è stata pensata come una sorta di "cassetta degli attrezzi" in cui chi legge può trovare dei riferimenti per capire l'*iter* giuridico della domanda di protezione internazionale e la *ratio* che lo sottende. Trovano rilevanza le tre direttive, scheletro del sistema di accoglienza e richiesta asilo, ovvero la direttiva qualifiche², la direttiva procedure³ e quella accoglienza⁴, che, assieme ad altri provvedimenti legislativi, includono le norme principali che regolano l'immigrazione delle persone richiedenti asilo nel nostro Paese. La terza parte, cuore dell'elaborato, propone un'analisi ed una sintesi degli strumenti ed accorgimenti utili per la preparazione e la conduzione del colloquio di raccolta delle memorie in preparazione all'audizione presso la Commissione territoriale. In questa parte, oltre alle linee guida e all'esperienza sul campo, ci si è serviti del contributo dell'etnopsichiatria e del dialogo transculturale,

² Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante *norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta*. (GU dell'Unione europea del 20-12-2011, L.337)

³ Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante *procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale*. (GU dell'Unione europea del 29-6-2013, L. 180/60).

⁴ Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante *norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale*. (GU dell'Unione europea del 29-6-2013, L. 180/96)

grazie ad esperti quali Roberto Beneduce. Marco Mazzetti con Salvatore Geraci e Massimiliano Aragona e Marie Rose Moro. La prospettiva di partenza, in accordo con quanto sostenuto dalla letteratura in merito, è *in primis* quella della migrazione come evento traumatico in sé, perché portatore di una frattura identitaria. A ciò si aggiunge il principio etico, filosofico e tecnico dell'universalità psichica, comune al genere umano⁵, unito a quello della cultura come sostegno della struttura psichica interiore⁶.

⁵ Moro M. R., *I principi della clinica transculturale. L'universalità psichica*, Seminario introduttivo alla clinica transculturale, Ospedale San Carlo e San Paolo di Milano, settembre 2000. Disponibile a: http://www.didaweb.net/mediatori/articolo.php?id_vol=851. Ultima consultazione: 14/06/2019.

⁶ De Micco V., *Trauma migratorio*, Società Psicoanalitica Italiana, SPIPEDIA, 2017. Disponibile a: <https://www.spiweb.it/spipedia/trauma-migratorio/>. Ultima consultazione: 19/06/2019.

CAPITOLO I

Il dibattito scientifico

La letteratura in merito a richiedenti asilo e rifugiati in Italia spazia dall'ambito giuridico a quello antropologico, sociologico, del servizio sociale, politologico e medico. Data la multidisciplinarietà e vastità del materiale a disposizione, ricostruirla in modo esaustivo risulta pressoché impossibile ed esula dallo scopo di questo elaborato. Tuttavia, si è scelto di provare a ricostruire la letteratura italiana, specialmente quella di natura antropologica, riguardante le persone richiedenti protezione internazionale in riferimento alla narrazione del proprio vissuto personale e all'audizione presso la Commissione territoriale.

Riguardo alla preparazione all'audizione presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, non vi è molto materiale specifico. Si trovano alcune indicazioni nel manuale dello Sprar in relazione al lavoro svolto da parte dell'operatore legale e nelle linee guida rilasciate dai counselor dell'associazione "Inmigrazione". Gli spunti per questo tipo di colloqui si possono trovare anche nelle linee guida date dall'Easo e Unhcr ai componenti delle Commissioni. Entrambi gli strumenti puntano a dare indicazioni di metodo e di contenuto a chi si occupa per conto degli Stati di esaminare le richieste di protezione internazionale. Vi sono, però, ben poche indicazioni per coloro che, invece, in un ruolo più di stampo educativo e relazionale, sono chiamati a preparare gli interessati a questo momento. Si tratta per lo più di operatori dell'accoglienza, legali, assistenti sociali, mediatori linguistico-culturali.

Nel 2017 *Antropologia Pubblica*, in seguito al IV Convegno Nazionale 2016 della Società Italiana di Antropologia Applicata ha pubblicato un numero sulle "Politiche, diritti e immaginari sociali: sfide e proposte dell'antropologia pubblica" che raccoglie il contenuto di quanto emerso dal confronto multidisciplinare tra professionisti che hanno a che fare con il mondo dell'accoglienza delle persone richiedenti protezione internazionale e quindi che hanno apportato il loro contributo sulla base della propria esperienza diretta sul campo. Questo comporta di conseguenza l'emergere di dilemmi e scelte nel campo dell'etica e della deontologia professionale, così come riflessioni, che per la loro natura non possono essere trovate in fonti ufficiali o in scritti che riportano un sapere cognitivo. Questo tipo di pubblicazioni e di sapere risulta essere, però, il più fecondo per chi vuole

avere un approccio pratico alla materia e per chi testa sul campo le proprie conoscenze e competenze antropologiche. Ciò comporta inevitabilmente che non vi sia un'interpretazione univoca e che sia altrettanto difficile delineare uno stato dell'arte in materia. Fioriscono, invece, rapporti periodici e pubblicazioni italiane da parte del Ministero dell'Interno, della Fondazione Caritas-Migrantes, di Medici Senza Frontiere, dell'Associazione Studi Giuridici Immigrazione, conosciuta come ASGI, o di altri portali come Melting Pot. Il più delle volte le pubblicazioni in materia di richiedenti asilo e migrazioni sia in ambito italiano, sia europeo ed internazionale, hanno un focus sulla lettura obiettiva e i miti da sfatare in merito ai dati statistici e ai meccanismi politici di regolazione dei flussi, mentre si occupano molto meno di quello che sta alla base della narrazione della migrazione personale. Altin e Sanò mettono in luce come l'opera di ricostruzione della storia attendibile al fine della preparazione all'audizione presso la Commissione venga fatta in una dimensione di dialogo con gli operatori, che implica però l'utilizzo di competenze etnologiche e antropologiche legate ad aree geografiche, tipiche di un approccio geopolitico alla ricerca etnologica, già messe in discussione da critica postcoloniale e sostenute da voci autorevoli come quelle di Comaroff e Bayart. Non è sufficiente avere conoscenze sulla provenienza in termini di cultura e luogo di origine della persona richiedente asilo, *in primis* per l'eterogeneità delle esperienze e delle appartenenze identitarie, ma anche perché influiscono molti altri fattori che non hanno poco a che vedere con il contesto geopolitico. Si pensi, ad esempio, al livello di istruzione, alla qualità di vita socio-economica, al genere, alle tempistiche della migrazione e alle motivazioni stesse per cui è stata intrapresa. L'inasprimento delle politiche migratorie e i tentativi di chiusura dei confini, piuttosto che di riduzione dei flussi portano anche ad un minor riconoscimento della regolarità del soggiorno su basi di esigenze umanitarie e motivazioni politiche. In questo senso le storie delle persone richiedenti protezione internazionale vengono messe in dubbio con maggior frequenza e su base sistemica, portando gli operatori o i legali che li accompagnano nella preparazione all'audizione a spingere verso una narrazione assertiva e meno discrezionale agli occhi della Commissione. Così, hanno più probabilità di essere vincenti le prove legate al corpo, i segni delle violenze e delle torture, le cicatrici visibili. Trovano riconoscimento più facilmente le componenti bio-corporee che rimandano a stereotipi occidentalmente condivisi, come, ad esempio, l'aspetto effeminato degli uomini omosessuali o l'etichetta di vittima affibbiata alle donne richiedenti asilo in forza del loro

genere. Il risultato, come evidenziano Altin e Sanò è che “il dispositivo della protezione premia identità preconfezionate e classificazioni rigide, dove la testimonianza del rifugiato viene adattata alle categorie interpretative occidentali”. Il sapere antropologico quando viene chiamato in campo è utilizzato come mezzo da entrambe le parti per raggiungere un risultato, ovvero quello del riconoscimento dello status, ma così facendo si presta alle regole del gioco imposte dalla perversione dei meccanismi messi in atto dalle istituzioni.⁷ A ciò si collega quanto ben descritto da Vacchiano riguardo alla necessità di costruirsi una storia traumatica. A differenza di quanto contenuto nell’art. 1 della Convenzione di Ginevra⁸ sembra essere, invece, necessario dimostrare un pericolo personale, non tanto il rischio che si correrebbe in quanto appartenenti ad una delle cinque categorie (razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale, opinioni politiche) quello che si chiede di dimostrare è la “possibilità di sperimentare la violenza direttamente ossia individualmente, e l’unico modo possibile consiste non nell’argomentare i traumi potenziali, ma nel certificare quelli subiti”. La tendenza è quindi quella di provare di essere oggettivamente vittima, affinché la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato venga considerata attendibile dal Paese che esamina la domanda. Vacchiano definisce come “paradigma dell’asilo” quello in cui la persona richiedente protezione internazionale è vista come una vittima a cui vengono affibbate specifiche caratteristiche come la passività, la rassegnazione, la sofferenza, soprattutto quella psichica e relativa alle conseguenze di traumi vissuti. Ascoltare unicamente la voce del dolore individuale è, tuttavia, limitante e restituisce uno spaccato frammentato della persona, precludendo ad entrambe le parti coinvolte nel dialogo di fare emergere un’immagine quanto più organica dell’individuo. Il rischio, quindi, anche per chi si pone, con le migliori intenzioni, a favore della persona è quello di dimenticare la parte politica, di relazioni, dinamiche e diritto internazionale che sta alla base del bisogno di protezione esplicitato dal richiedente. La storia traumatica diventa così l’unico capitale utile per chi richiede asilo,

⁷Altin R., Sanò G., *Richiedenti asilo e sapere antropologico. Un’introduzione*, in *Antropologia Pubblica*, 3 (1) 2017, ISSN: 2531-8799.

⁸Art.1 lett. A co.2 Convenzione sullo statuto dei rifugiati, Ginevra, 1951: “Temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova al di fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese, ovvero che, non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori dal Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”.

ma anche per l'immigrato che, posto di fronte all'impossibilità di ottenere la regolarizzazione della propria posizione in altro modo, decide di percorrere questo *iter* burocratico. Un altro pericolo su cui chi si occupa della tutela legale è opportuno che vigili è il ribaltamento sulle persone immigrate della "responsabilità della menzogna", le quali vengono accusate di approfittarsi indebitamente di un sistema. Si tralascia, invece, la radice di questi meccanismi, ovvero che non sia sufficiente aver vissuto e voler fuggire dalla povertà, l'instabilità politica, lo sfruttamento, l'ingiustizia e l'iniquità nella spartizione delle risorse, ma che sia fondamentale acquisire la padronanza di un certo linguaggio, di un codice espressivo della sofferenza specifico per il carattere umanitario.⁹

In Italia il tema della narrazione della storia personale delle persone richiedenti asilo in funzione del riconoscimento dello status di rifugiato è stato trattato dal punto di vista antropologico da Barbara Sorgoni in più saggi e pubblicazioni. Tra questi vi è uno studio di antropologia delle istituzioni con cui hanno a che fare le persone richiedenti protezione internazionale in Italia. Il primo capitolo di "Etnografia dell'accoglienza"¹⁰ si concentra sulle voci narranti e sul racconto delle storie delle persone richiedenti protezione internazionale, ospitate in un centro a Ravenna. Il capitolo scritto da Sara Pozzi¹¹ mette in luce chiaramente il "lato oscuro" della narrazione delle storie e della centralità che essa ha nella determinazione della domanda di protezione internazionale. I vari contesti istituzionali e sociali conducono ad una strutturazione e delimitazione delle memorie delle persone richiedenti asilo, operandone spesso una decontestualizzazione per poi ricontestualizzarla in un ambito che la tradisce. Questo dato di fatto non va dimenticato da parte degli attori che entrano in relazione con le persone richiedenti asilo e con la narrazione del loro vissuto. È importante che resti salda la consapevolezza di essere tutti coinvolti in un sistema che, di fatto, compie una forzatura sulle persone e sulla loro memoria. Quindi, il tentativo delle parti in gioco può nella concretezza e nell'immediatezza semplicemente provare ad umanizzarne i connotati. Si precisa che in questo elaborato intende prendere

⁹Vacchiano F., *Cittadini sospesi: violenza e istituzioni nell'esperienza dei richiedenti asilo in Italia*, in *Annuario Antropologia* n.5, 2005.

¹⁰Sorgoni B., *Etnografia dell'accoglienza. Rifugiati e richiedenti asilo a Ravenna*, CISU Centro d'informazione e Stampa Universitaria di Colamartini Enzo, Roma, 2011.

¹¹Pozzi S., *Raccontarci storie* in Sorgoni B., *Etnografia dell'accoglienza. Rifugiati e richiedenti asilo a Ravenna*, CISU Centro d'informazione e Stampa Universitaria di Colamartini Enzo, Roma, 2011.

le distanze dal *modus operandi* degli operatori legali come descritto nel capitolo sopracitato. I colloqui riportati da Sara Pozzi rilevano una presenza quasi impositiva dell'operatore rispetto alla persona richiedente asilo, al valore della verbalizzazione dei suoi bisogni che esulano dal mero *iter* burocratico-legale e al racconto del proprio vissuto. L'atteggiamento inquisitorio che emerge nella trascrizione di alcuni colloqui viene qui considerato come non rispettoso della dignità della persona, che esula dalla professionalità dell'operatore legale e, in ogni caso, controproducente al fine di aiutare l'interessato a raggiungere una consapevolezza organica rispetto all'audizione in Commissione. Mina la costruzione del rapporto di fiducia e fa vacillare la certezza dei ruoli e/o la terzietà dell'operatore rispetto all'istituzione esaminatrice. L'esperto legale non deve farsi "registra" della storia del richiedente asilo, ma strumento affinché la persona possa essere quanto più consapevole e, di conseguenza, libera nell'affrontare l'audizione. A questo proposito Rossella Urru mette evidenza un aspetto importante: "La fiducia reciproca di cui si parla nel Manuale operativo Sprar, in realtà copre una relazione di potere che implica un equilibrismo perenne umanamente frustrante e devastante per entrambe le parti".¹² Di fatto, l'instaurazione di questo rapporto, indipendentemente dalla volontà e predisposizione dei singoli, risulta una necessità obbligata ed artificiale per gli attori coinvolti. Si affianca a ciò la dimensione paternalistica del sistema di accoglienza, basti pensare alla pratica del cosiddetto *pocket money* che si configura in modo molto simile alla "paghetta".

Dany Carnassale e Stefania Spada mettono in luce, grazie al racconto delle vicende legali di Sekou, i diversi livelli di "contaminazione" a cui può essere sottoposta la storia personale di una persona richiedente protezione internazionale. L'intervento dei vari professionisti quali operatori legali, psicologi, medici, avvocati, ognuno con il proprio focus di intervento portano alla trasformazione di quella che è vita vissuta ad un prodotto finalizzato all'ottenimento di un determinato risultato. Vi è una tendenza occidentalocentrica ad incasellare le dinamiche e i fatti a seconda della lettura data dai vari campi professionali. L'intreccio dei saperi coinvolti porta però ad una serie di gerarchia implicita di quest'ul-

¹²Urru R., *Pratiche dell'accoglienza* in Sorgoni B., *Etnografia dell'accoglienza. Rifugiati e richiedenti asilo a Ravenna*, CISU Centro d'informazione e Stampa Universitaria di Colamartini Enzo, Roma, 2011, cap.3 p. 79.

timo. Se si contraddicono tendono ad avere più rilevanza le informazioni istituzionalizzate, formali, piuttosto che quelle provenienti dalla voce del richiedente asilo. Saperi come l'antropologia o l'etnopsichiatria hanno concretamente meno forza di fronte, ad esempio, a prassi e procedure burocratiche e legali. Simona Taliani si sofferma sul dilemma del riconoscimento del sapere antropologico come fonte di conoscenza attendibile quando si parla di migrazioni, come sapere critico. Anche laddove istituzioni e servizi pubblici interpellano l'antropologia, come nei processi che coinvolgono famiglie di origine straniera, non viene spesso concretizzato nell'impiego di una figura professionale con una formazione *ad hoc*. Il cammino verso un pieno riconoscimento della materia, soprattutto negli ambiti burocratico-legali è ancora lungo. Questo vale *in primis* per i soggetti di cui si tratta in questo elaborato. È frequente vedere questa falla nel lavoro delle Commissioni territoriali a cui non è ancora stato veicolato un linguaggio antropologico sui temi cardine della disciplina. Tuttavia, le conseguenze di questo passo incompiuto ricadono sulle persone che otterranno un riconoscimento, e quindi una regolarizzazione, a seconda della capacità di chi le ascolta di tradurre le loro esperienze. A questo proposito, Barbara Pezzotta evidenzia come, per capire quando e come interpellare il sapere antropologico, sia necessario che i professionisti multidisciplinari che lavorano in tali contesti sappiano cogliere i segnali di allerta, i corto circuiti che richiamano ad orizzonti di senso differenti su cui è necessario fermarsi e chiedere aiuto.¹³

Sul territorio italiano, in particolare nel milanese, è presente dal 1987 il Naga, un'associazione fondata da Italo Siena che, attraverso l'impegno di diversi professionisti garantisce servizi ai cittadini stranieri. Tra questi vi sono cure e visite mediche a cittadini irregolari, assistenza socio-legale a persone straniere, richiedenti protezione internazionale, vittime di tortura, rom e sinti. Forniscono un servizio di informativa e tutela legale, sociale e sanitaria a coloro che si prostituiscono e ai detenuti stranieri, così come a tutte quelle persone straniere presenti sul territorio che non riescono ad avere accesso alle cure per ritardi e attese burocratiche o, in generale, dovute alle istituzioni. Al prezioso lavoro sul campo si aggiunge quello della ricerca, denuncia, comunicazione, *advocacy* e sensibilizzazione dell'opinione pubblica. Nel 2001 è nato il centro Naga-Har, specifico per persone

¹³Riccio B. (a cura di), *Conversazione con Simona Taliani*, in *Antropologia Pubblica*, 3 (1) 2017, ISSN: 2531-8799.

richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tortura. Questa struttura supporta le persone richiedenti protezione internazionale nell'iter del riconoscimento dello status di rifugiato e, contemporaneamente, offre uno spazio, attività e iniziative volte alla cura delle cosiddette "ferite invisibili". Con questo termine si fa riferimento a quelle ferite lasciate dalla tortura e/o dalla persecuzione per le quali viene proposto un percorso di guarigione o quanto meno di "cicatizzazione" non medicalizzato. Negli ultimi anni ha prodotto dei report che costituiscono materiale prezioso, al di là delle fonti istituzionali, per avere informazioni sui bisogni effettivi che sono presenti sul territorio e a cui il sistema istituzionale di prevenzione e cura non riesce a dare risposta. Di queste ferite invisibili trattano professionisti come il già citato Mazzetti, Aragona e Geraci che identificano la migrazione in sé quale evento traumatico, portatore di una frattura nell'identità e nella storia della persona immigrata. Il loro punto di vista parte da un'esperienza di tipo medico, ma torna utile anche nel contesto della relazione di cura che sta alla base dell'accompagnamento legale e, quindi, del colloquio di raccolta delle memorie. Individuano una serie di fattori di vulnerabilità che possono compromettere la salute psichica delle persone che provengono da un vissuto migratorio. Tra questi vi è la fragilità del sé e della propria identità culturale, intesa come la mancata o insufficiente consapevolezza delle reti del contesto di provenienza, la rigidità della propria identità culturale che va a compromettere la capacità reale di integrarsi, di trovare il proprio posto nel "mondo nuovo". Ancora, la presenza di stili di attaccamento inefficaci, in riferimento, ad esempio, all'età infantile, a come si è stati cresciuti ed educati a relazionarsi con il mondo, l'insufficiente capacità di *coping* e la presenza di problemi di salute psichica già nella fase pre-migratoria. Legato agli stili di attaccamento è importante considerare il tema della diffidenza che è comune ritrovare nelle relazioni con le persone richiedenti protezione internazionale. Il non fidarsi di nessuno in molti casi può essere una vera e propria modalità relazionale trasmessa o auto appresa che ha garantito alla persona in questione la sopravvivenza per un tempo più o meno prolungato della sua vita. Di fronte a ciò, il mero invito a fidarsi dell'operatore, del sistema, dei professionisti che incontra risulta quanto meno inopportuno e talvolta controproducente, perché attiene ad una sfera di rielaborazione personale del sé, della propria storia, cultura e viaggio per il quale non basta semplicemente la buona volontà dell'interessato. Si evidenzia, di conseguenza, l'importanza di instaurare e lavorare su una rela-

zione non “nonostante ciò”, ma tenendo invece conto di questa modalità in modo inclusivo. Altri fattori che possono influire sulla vulnerabilità della persona sono quelli dettati dalla fase pre-migratoria. Un soggetto immigrato che ha subito la scelta priva quindi della dimensione motivazionale legata alla volontà e alla preparazione del viaggio è probabilmente più esposto all’insorgenza di disturbi psichici. Allo stesso modo può influire negativamente la minaccia del fallimento del progetto migratorio, o il fallimento effettivo, la perdita di uno status sociale, la nostalgia, il lutto, e tutto ciò che comporta lo stress da transculturazione. Con questo termine si intende l’insieme degli eventi traumatici che compongono il passaggio e l’impianto in una realtà straniera. Gli elementi che possono scatenare questo tipo di shock sono, ad esempio, la lingua, la difficoltà di apprenderla in tempi rapidi, unita alla necessità di conoscerla per poter avanzare nell’autonomia personale, l’universo dei linguaggi non verbali e delle usanze, il rapporto con il proprio corpo, il colore della pelle, che parlano da soli di un’origine estranea, facili bersagli di discriminazione o la crisi etica di fronte a diversi sistemi di valori. Non da ultimo gioca un ruolo importante, soprattutto perché è quello su cui come operatori si può agire almeno in parte, l’assenza o l’inadeguatezza del supporto sociale.¹⁴ Il rischio dell’effetto di ritraumatizzazione secondaria¹⁵ data dalle condizioni che la persona immigrata si trova ad affrontare nel Paese di approdo è concreta. Per questo motivo come operatori nell’accoglienza è necessario tener presente che una buona accoglienza è di fatto uno strumento di cura e di prevenzione. Garantirla diventa, quindi, non solo un dovere etico e professionale, ma anche una questione di salute del beneficiario: “le condizioni di vita che i rifugiati incontrano nel Paese ospite giocano un ruolo paragonabile all’entità stessa del trauma originario nel determinare la salute psichica”. Emerge la centralità di lavorare per la realizzazione del progetto migratorio individuale della persona richiedente asilo e la rielaborazione efficace del trauma attraverso l’orientamento e l’accompagnamento.¹⁶

¹⁴Geraci S., Mazzetti M., Aragona M., *Quando le ferite sono invisibili. Vittime di tortura e violenza: strategie di cura*, Pendragon, 2014.

¹⁵Ministero della Salute, *Linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale*, (GU Serie Generale n.95 del 24-04-2017).

¹⁶Geraci S., Mazzetti M., Aragona M., *Quando le ferite sono invisibili. Vittime di tortura e violenza: strategie di cura*, Pendragon, 2014.

Il tema della fiducia ritorna in tutti gli ambiti dell'accoglienza e in modo importante anche in ciò che riguarda la condivisione e la narrazione del proprio vissuto. Il manuale operativo rivolto ai professionisti dell'accoglienza redatto da Faso e Bontempelli mette in luce in modo semplice e diretto aspetti chiave del lavoro e della relazione. Spesso la frustrazione e la rabbia che possono insorgere anche negli operatori rispetto a ciò sono il risultato di una cattiva interpretazione di quella che per noi è la fiducia che dovrebbe stare alla base di ogni rapporto. Questo si intreccia con le dinamiche di potere che inevitabilmente legano operatori e persone richiedenti asilo anche quando si tratta dell'accompagnamento legale. Vi è una sorta di tacita dipendenza data dalla possibilità dell'operatore di destreggiarsi nell'ingarbugliato sistema burocratico, assistenziale ed istituzionale che riguarda il beneficiario. Questo potere, purtroppo, è un dato di fatto, indipendentemente dalla volontà degli attori coinvolti e dalle modalità relazionali messe in atto. La fiducia che si richiede ad una persona richiedente protezione internazionale con cui siamo chiamati a confrontarci non implica necessariamente la trasparenza totale o la sincerità, anzi è importante garantire e proteggere quella sfera più intima che permette alla persona di mantenere un'autonomia propria che già ha. Un altro fattore messo in luce da Faso e Bontempelli è l'ascolto attivo, non tanto come tecnica, ma piuttosto come atteggiamento complessivo che si fonda, prima che sulle competenze, sull'attitudine personale di chi lo attiva. Comprende comportamenti, decisioni relazionali ed etiche complesse e multi-livello, ma che determinano la qualità dell'accoglienza e della relazione educativa. Rogers a questo proposito afferma: "Per risultare efficace, è importante che l'ascolto attivo affondi profondamente le sue radici nelle attitudini di chi lo utilizza. Non possiamo servircene come una pura tecnica se le nostre caratteristiche fondamentali sono in contrasto con i suoi concetti base. Se ci proviamo, il risultato sarà vuoto e sterile, e i nostri interlocutori se ne accorgeranno immediatamente. Finché non svilupperemo uno spirito che rispetta genuinamente le potenzialità dell'individuo, tiene in considerazione i suoi punti di vista e ha fiducia nelle sue capacità di trovare la propria strada, non potremo essere degli ascoltatori efficaci". Il bisogno di mettere in atto questo tipo di ascolto nasce innanzitutto dal fatto che di fronte alle diversità e nel volerle affrontare risulta insufficiente attingere al bagaglio della consuetudinarietà. Prima di giudicare il pensiero o la posizione della persona con cui ci si interfaccia, risulta vitale per la relazione stessa, chiedersi il perché per lei sembri giusta o sbagliata, quali interessi anche impliciti vi siano dietro. È possibile

porsi in questo modo solo se si evita di irrigidirsi sulle proprie posizioni considerandole come verità assolute, senza rifiutare il conflitto, ma piuttosto portare a galla, esplicitandoli, gli interessi. Rendere visibili gli interessi divergenti permette di cercare soluzioni e compromessi come risposta ad essi anche quando le posizioni sembrano inconciliabili. Ascoltare attivamente significa innanzitutto avere “fiducia nella molteplicità dei mondi possibili”. Così, i silenzi, gli imbarazzi, gli imprevisti, le reazioni esagerate e le incomprensioni costituiscono strumenti preziosi attraverso cui attivare l’ascolto.¹⁷

Le difficoltà legate al tema della fiducia e dell’ascolto attivo, soprattutto di fronte a posizioni divergenti, è comune ritrovarle in una veste “istituzionale” in riferimento all’accertamento dell’attendibilità della storia di una persona. La mancanza o scarsità di prove concrete e tangibili che attestino la veridicità delle dichiarazioni dei richiedenti ha portato a rendere centrale l’attendibilità, il *credibility assessment*, della storia come alternativa alla produzione di documenti che fungono da certificazioni. Viene così valutata la coerenza, la plausibilità e l’attendibilità della storia, quello che la Direttiva Qualifiche identifica come “sinceri sforzi per circostanziare la domanda”¹⁸. La storia diventa spesso la prova stessa sulla base della quale viene deciso se riconoscere o meno la protezione internazionale e gli episodi dolorosi di violenza, persecuzione, privazione della libertà, fuga vengono passati al setaccio alla ricerca di incoerenze, incongruenze, omissioni che possano tradire la verità dei fatti. Questo modo di operare e di approcciarsi all’esperienza di vita della persona richiedente protezione internazionale sembra fungere da placebo contro la paura e l’ansia da “falsi rifugiati”, piuttosto che come garanzia del godimento del diritto solo a chi ne è realmente titolare. Sorgoni mette correttamente in luce la difficoltà nel fare ricerca nell’ambito dell’antropologia giuridica, in modo specifico per quanto riguarda l’audizione presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, proprio perché i documenti prodotti sono altamente confidenziale e personali. Ad avere accesso, ad esempio, al verbale dell’audizione è solo la Commissione interessata e il soggetto dell’intervista, il quale potrà poi decidere di condividerlo con gli

¹⁷Faso G., Bontempelli S., *Accogliere rifugiati e richiedenti asilo. Manuale dell’operatore critico in Bricciole*, Semestrale del Cesvot - Centro Servizi Volontariato Toscana n. 47, ottobre 2017. Disponibile a: www.cesvot.it. Ultima consultazione 11/10/2019.

¹⁸D. lgs. 251/2007, *Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta*. (GU Serie Generale n.3 del 04-01-2008), art. 3 e 5.

operatori legali del centro di accoglienza, piuttosto che con l'avvocato che scriverà il suo ricorso in seguito ad un rigetto della domanda stessa. Alla vita del richiedente, sotto forma di testo, viene richiesta un ordine e una coerenza che la realtà non sempre possiede e una riduzione della complessità della stessa per farla rientrare in canoni e codici linguistici, relazionali, culturali, sociali. La narrazione prodotta è sottoposta ad una notevole pressione in cui i codici comunicativi utilizzati sono ben diversi da quelli conosciuti dal diretto interessato che è costretto ad impararli e ad utilizzarli forzatamente, pena la credibilità della sua storia di vita. A ciò si unisce l' "utilità" della narrazione delle violenze e torture subite come prova inconscia di meritare quel diritto per il quale in realtà viene chiesto semplicemente un riconoscimento. Una delle questioni che restano aperte nella valutazione della domanda di protezione internazionale sulla base della narrazione delle memorie è quali siano "le conoscenze che vengono mobilitate per valutare l'attendibilità di un dato in modo tale da trasformarlo o meno in prova". Nella narrazione entra il campo il concetto della non verosimiglianza per la quale spesso viene messo in dubbio l'autenticità. Il giudizio su quanto sia più o meno verosimile un fatto riportato si basa talvolta su credenze condivise su cui si basa l'immaginario collettivo europeo o italiano, senza tenere in considerazione che la stessa cosa che qui non sembra verosimile possa esserlo in un contesto altro da quello conosciuto. Subiscono un trattamento analogo anche quelle storie caratterizzate dai cosiddetti *plot-hole*, racconti con trame atipiche rispetto a quelle prototipiche, magari caratterizzate da interruzioni o buchi temporali. Questi vuoti, segni tangibili dello scollamento tra vita vissuta e vita narrata, vengono invece recepite come falle, presupponendo quindi che alla base vi possa un'esperienza di vissuto universalizzabile. Presupporre che vi sia un universo di significati ed esperienze condiviso conduce al pensare che possa esistere anche un comportamento universalmente ragionevole di fronte alla stessa situazione. Un tale atteggiamento, messo in atto spesso non consapevolmente, legittima pregiudizi e sensi comuni, ma prende le distanze da una valutazione quanto più attenente al reale e all'accertamento di uno *status*.¹⁹

Valeria Ferraris ha condotto una ricerca esplorativa in merito ai provvedimenti dei Tribunali di rigetto o di accoglimento del ricorso avverso la decisione delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. L'indagine, condotta grazie

¹⁹Sorgoni B., *Storie, dati e prove. Il ruolo della credibilità nelle narrazioni di richiesta di asilo*, Il Mulino-Rivisteweb, Fascicolo 2, luglio-dicembre 2011.

alla collaborazione di alcuni legali della Associazione studi giuridici immigrazione (ASGI) si è focalizzata sulle sentenze pre decreto Minniti-Orlando. Attraverso le analisi delle ordinanze raccolte sono emersi i tre nuclei decisionali che caratterizzano i provvedimenti, ovvero la vicenda narrata dalla persona richiedente asilo di fronte alla Commissione territoriale e la decisione presa da quest'ultima, la situazione del Paese di provenienza e la valutazione della credibilità del richiedente. Sebbene l'oggetto della ricerca non abbia direttamente a che fare con il focus di questo elaborato, dato che fa riferimento ad una fase successiva dell'iter della richiesta di protezione internazionale, ha portato a delle considerazioni che possono valere anche per le decisioni delle Commissioni territoriali. La prima riguarda proprio le informazioni sul Paese o contesto di provenienza della persona richiedente protezione internazionale. Spesso questo tipo di fonti risultano avere più peso nelle decisioni rispetto al vissuto biografico dell'interessato. Ciò conduce inevitabilmente ad un doppio *outcome*: l'accoglimento o il rigetto della richiesta di protezione internazionale sulla base delle condizioni del contesto di origine indipendentemente dalla credibilità della storia personale. Mette inoltre in luce la funzione di “delega” o di “supporto” che questo tipo di informazioni hanno per chi è tenuto a prendere una decisione. Non è raro leggere decreti delle Commissioni territoriali, piuttosto che ordinanze del Tribunale in cui quanto riportato dalle fonti, considerate autorevoli, diventa di per sé il testo delle argomentazioni a favore o contraria al riconoscimento. Questo atteggiamento tende a considerare le fonti sui Paesi di origine come qualcosa di statico ed oggettivo, non considera invece che ciò che può fotografare un report, un documento, una ricerca nel momento in cui lo si approccia tratta già di eventi passati e per la velocità con cui mutano le situazioni e gli assetti geo-politici quello che leggiamo oggi, domani è già cambiato. Dare un peso prioritario a questo aspetto nelle decisioni in merito alla richiesta di protezione internazionale può risultare fuorviante e non far giustizia a quella verità dei fatti che si ricerca. Un altro aspetto da considerare sono gli errori o le informazioni incomplete, talvolta imbrigliate nelle maglie dei dati statistici e dei rapporti asettici di istituzioni e organizzazioni non governative, che si possono riscontrare anche alle fonti considerate più autorevoli. La seconda considerazione di Ferraris interessante riguarda il giudizio sulla credibilità della persona richiedente protezione internazionale. Risulta difficile applicare

criteri giuridici come la linearità, la coerenza e la verosimiglianza della narrazione alle storie traumatiche delle persone richiedenti asilo.²⁰

La natura co-costruita della figura del richiedente asilo e rifugiato, non è riconducibile al mero aspetto giuridico o di iter legale. Sono molteplici, infatti, i soggetti che intervengono nella procedura che porta al riconoscimento dello status e altrettanti i meccanismi con cui viene prodotta una narrazione credibile del proprio vissuto personale. Risulta interessante il contributo che dà alla letteratura in materia lo scritto di Viola Castellano che si propone di illustrare il regime di sospetto in riferimento alle persone richiedenti protezione internazionale, ospitate presso i centri di accoglienza. Secondo la ricercatrice che viene da esperienze migratorie di questo tipo sviluppa per sopravvivenza una modalità relazionale di sospetto che viene legittimato dagli eventi e, una volta approdati, viene più o meno consapevolmente, rivolto verso gli operatori, ai loro occhi il primo approdo all'apparato statale. Questo avviene a causa dell'ambiguità tra accoglienza e controllo che resiste tutt'oggi all'interno delle strutture in cui abitano. Mette in luce le contraddizioni che risiedono nell'animo dell'operatore costretto ad interfacciarsi con delle istituzioni che tenderebbero a mantenere forte il binomio potere-incertezza e, contemporaneamente, a tessere relazioni di aiuto in favore della consapevolezza delle persone per cui lavorano in quel servizio. La chiave per rompere il circolo vizioso dell'inconsapevolezza che talvolta porta a riversare sull'operatore le frustrazioni derivate dall'assetto istituzionale è la relazione che include tempo, energie, risorse e pazienza nel verbalizzare e cercare di rendere il più comprensibili possibili i meccanismi, le dinamiche, i ruoli e i giochi di potere che sono sottesi all'iter della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale. Certamente questo non preclude il rischio, ma spesso è sufficiente quantomeno a prevenire il conflitto. L'utilizzo della locuzione "regime di sospetto" riconduce a quanto sostenuto da Roberto Beneduce e Francesco Vacchiano in termini di "modo sistematico in cui il richiedente asilo viene pre-compreso come soggetto sospetto, menzognero, teso a sfruttare un apparato di diritto che non gli apparterebbe fingendosi qualcuno che non è." Questo

²⁰Ferraris V., *Se il confine esclude, la giurisdizione non ci potrà salvare. Prime evidenze di uno studio sulle decisioni in materia di protezione internazionale*, in (a cura di) Fabini G., Firouzi Tabar O., Vianello F., *Lungo i confini dell'accoglienza. Migranti e territori tra resistenze e dispositivi di controllo*, Manifestolibri, Castel San Pietro Romano, 2019.

schema permea i vari aspetti politici della vita del richiedente tra cui le pratiche burocratico-amministrative e il rapporto con gli operatori del centro di accoglienza. Di fronte a ciò è inevitabile che le stesse persone richiedenti asilo assimilino questo schema e lo ripropongano agli attori con cui si interfacciano, *in primis* con quelli che più si avvicinano alle maglie istituzionali e politiche: gli operatori.²¹ Chi si occupa dell'accompagnamento legale e del colloquio in preparazione all'audizione in Commissione deve tenere ben presenti queste dinamiche trasversali. Il colloquio può costituire un momento di incontro e, se collocato all'interno di una relazione di fiducia, diventare occasione per sfatare alcuni miti del sospetto che rischiano di inquinare la consapevolezza dell'interessato e in ultima di porlo in una situazione di svantaggio. Questi "miti" possono essere innanzitutto legati ad un presunto passaggio di informazioni riservate in merito alla storia e condizione personale del richiedente asilo alla Commissione da parte degli operatori. Un altro è connesso con l'aspetto economico, lavorativo e quindi retributivo dell'accoglienza: gli operatori sono pagati per un lavoro che esiste a causa della situazione documentale e del tempo dell'attesa che vivono le persone che sono accolte. Di conseguenza, non è raro che le teorie complottiste delle persone richiedenti asilo accolte presso le strutture vertano sulla compartecipazione degli operatori a favorire provvedimenti di rigetto e a rallentare l'iter di ricorso per un tornaconto economico. Non a tutti risulta comprensibile il rapporto contrattuale tra ente gestore ed ente pubblico su cui è basato il sistema d'accoglienza, sia perché raramente viene verbalizzato e spiegato ai beneficiari, sia per la complessità di trame di rete che sono dettate da una complessità che spesso risulta di difficile comprensione anche per gli autoctoni. Quando entrano in campo questioni come l'elargizione del cosiddetto *pocket money*, piuttosto che la notifica di provvedimenti provenienti dalla Commissione territoriale è quanto meno delicato mostrare il confine, la separazione tra la propria veste di cittadino che lavora per un ente privato e quella che solo apparentemente potrebbe essere assimilata al profilo di un funzionario dello Stato.

Per quanto riguarda l'universo femminile è indubbiamente d'impatto il contributo portato alla letteratura da parte di Simona Taliani. La sua ricerca coinvolge, appunto, il femminile, contesto spesso inesplorato o messo in secondo piano rispetto alla prevalenza, anche

²¹Castellano V., "We only have rights over operators". *La riappropriazione del "regime di sospetto" da parte dei richiedenti asilo in un centro di prima accoglienza*, in *Antropologia Pubblica*, 2 (2) 2016, ISSN: 2531-8799

numerica, dell'utenza maschile. Il suo lavoro si colloca all'interno dell'ambiente del Centro Frantz Fanon di Torino. È un servizio pubblico di supporto, assistenza e cura psicologica per immigrati e richiedenti asilo a cui essi hanno accesso sia su richiesta spontanea, sia tramite invito da parte degli altri servizi pubblici. All'interno del centro l'antropologa ha svolto sia del lavoro clinico, sia di ricerca antropologica, data la sua doppia formazione. La sessualità, intesa nella sua dimensione forzata di violenza, intrecciata con la centralità del racconto, del malessere psicologico e dell'iter burocratico diventa la protagonista di questo lavoro. Emergono i modi attraverso cui le istituzioni generano "vittime traumatizzate" e quelli autoprodotti dalle stesse richiedenti asilo per poter rientrare nel codice comunicativo richiesto dal linguaggio umanitario. Al concetto di vittime traumatizzate si aggiunge quello del concetto di trauma e dell'abuso di questa categoria nella violenza insita nella pretesa del sistema della procedura d'asilo di una continua narrazione della propria storia e dei traumi che diventano così memorie. Anche Barbara Pinelli si pone in continuità con la collega nel trattare di donne e della femminilità nella richiesta di riconoscimento della protezione internazionale. Analizza da una prospettiva femminista il sistema di accoglienza in cui sono inserite le donne, mettendo in luce come siano le pratiche sui corpi a concretizzare una serie di interventi, cosiddetti pedagogici, di "moralizzazione, responsabilizzazione e modernizzazione". Lo spazio chiuso e vigilato che spesso è stato protagonista delle brutalità vissute in patria e durante il viaggio torna con la sua presenza massiccia anche all'interno di quel sistema che si pone l'obiettivo ambizioso di risollevare le loro sorti.²²

All'interno del saggio il silenzio e la voce nella loro accezione politica hanno un ruolo fondamentale. Mostrano come le richiedenti vivono le dinamiche sociali, la loro soggettività e la conseguente rabbia, senso di ingiustizia, frustrazione e sofferenza che raggiunge un incomprensibile apice a fronte della negazione del riconoscimento della protezione internazionale. Pinelli cita Bourgois nell'affermare che "l'attenzione etnografica riservata alla sofferenza è essenzialmente politica". Questa sofferenza viene marginalizzata, assieme alle persone stesse, dal sistema sociale in cui si trova. Le persone vengono private della propria voce, rese impossibilitate a parlare di questa sofferenza. È una violenza che

²²Sorgoni B., *Pratiche ordinarie per presenze straordinarie. Accoglienza, controllo e soggettività nei centri per richiedente asilo in Europa*, in *Lares*, Vol. 77, No. 1, *Chiedere Asilo In Europa. Confini, Margini E Soggettività*, pp. 15-34, Casa Editrice Leo S. Olschki s.r.l., gennaio – aprile 2011.

mette insieme la dimensione politica, perché rende visibile gli effetti che un sistema sociale così organizzato ha su chi è vittima di soprusi, nonché l'incapacità istituzionale di farsi prossimi a questi vissuti, e quella privata, in quanto segna profondamente l'intimità di queste donne. Pinelli mostra la concretizzazione di tutto ciò attraverso la storia di Amara e delle violenze subite tanto in patria, quanto durante il viaggio e durante la permanenza in Italia in attesa della regolarizzazione. Mette in luce un aspetto che verrà ripreso poi nel terzo capitolo, ovvero come la scrittura della storia personale di una persona richiedente asilo da parte di un estraneo possa costituire, di fatto, un modo per non dare realmente voce e dignità a quel vissuto. Le traiettorie biografiche passano troppo spesso in secondo piano rispetto a quella che all'orecchio della Commissione territoriale è la credibilità e coerenza interna ed esterna. Il silenzio delle istituzioni non va però confuso con il silenzio sofferente che spesso accompagna la narrazione stessa della violenza che risulta frammentaria, confusa e in alcuni casi occultata.²³ Quello che queste persone vivono per la gran parte del tempo che si trovano in Europa nella condizione di richiedente protezione internazionale o rifugiato è l'esperienza della sospensione. Mencacci la descrive come un contenitore dove "le dinamiche di potere e i meccanismi di posizionamento sociale possano essere considerati come veri e propri agenti patoplastici e della narratologia, quest'ultima usata con l'intento di leggere nei racconti clinici il modo in cui rifugiati e richiedenti rappresentano questa particolare esperienza di migrazione".²⁴

La sofferenza politica di cui parlano Pinelli e Taliani riconduce a quanto sostenuto da Beneduce in "Archeologia del trauma. Un'antropologia del sottosuolo". Infatti, riflette sull'utilizzo del lessico legato al trauma nella psichiatria contemporanea e sulla sua presenza generalizzata. Avanza la possibilità che vi sia una generalizzazione impropria, tesa a trovare un'origine comune al disagio. Questo tenderebbe a ridurre o annullare le specificità della persona segnando un percorso standard per la soluzione o il trattamento del disagio. La riflessione proposta da Beneduce sullo "spazio egemonico della nozione di trauma" invita a porre l'attenzione sulla dimensione socio-politica della sofferenza e, di

²³Pinelli B., *Silenzio dello Stato, voce delle donne. Abbandono e sofferenza nell'asilo politico e nella sua assenza*, *Antropologia* n.15, 2013.

²⁴Mencacci E., *La sospensione dell'esilio: narrazioni di rifugiati e richiedenti asilo in ambito clinico*, in (a cura di) Maciotti M. I., Valastro O. M., *Memoria Autobiografia Immaginario*, M@gm@ vol.10 n.2, maggio-agosto 2012.

conseguenza, della presa di cura.²⁵ Questo aspetto tenderebbe a venire occultato di fronte alla diagnosi del disturbo psichico e del vissuto traumatico che guida la maggior parte degli interventi degli specialisti nell'ambito dell'accoglienza. Così facendo si mette a tacere la questione morale che sta dietro all'oppressione storica dei popoli da cui queste persone provengono, promuovendone una sorta di inconscia alienazione. L'impotenza che si vive di fronte a storie come quelle di Mamadou, ucciso da quello che è comodo definire come un male troppo grande per permettere ai servizi di prendersene adeguatamente cura, danno prova di questo paradosso.²⁶

Riprendendo quanto già espresso da Reggi, Pinelli si sofferma sull'espressione "cultura della migrazione", utilizzata nella letteratura africanista per indicare l'importanza del fenomeno migratorio e il suo carattere pervasivo: un'influenza che "il migrare esercita su ampi strati della popolazione in determinati contesti geografici fino a rappresentare un tratto caratteristico". Indica quindi non solo la pratica in sé e per sé, ma anche i saperi e l'immaginario che si sono sedimentati nella comunità di appartenenza rispetto all'esperienza migratoria, ciò che la precede e la prepara e ciò che ne consegue, sia per il singolo, sia per la collettività.²⁷ Procedendo in parallelo è possibile delineare una cosiddetto "cultura dell'immigrazione" relativa ai contesti di arrivo con gli stessi meccanismi di sedimentazione, produzione di immaginari, capace di tramandare idee e reazioni che tendono ad un'unica direzione di pensiero all'interno di quella cultura. Guardando all'esperienza italiana o europea non è difficile realizzare che l'opinione pubblica e l'immagine dei processi migratori in questi anni, complici i processi mediatico-politici, ha portato il dibattito pubblico verso una direzione ben precisa. All'orrore di fronte a vite perse nel mare si è sostituita in alcuni casi l'indifferenza, in altri l'accettazione sull'inevitabilità del corso degli eventi. Il termine "clandestino" ha contribuito a giustificare politiche di chiusura e irrigidimento dei confini disumane, coronatesi in Italia con il cosiddetto Decreto sicurezza bis. La cultura dell'immigrazione mette, dunque, sotto lo stesso ombrello sia le forme più

²⁵Beneduce R., *Archeologie del trauma. Un'antropologia del sottosuolo*, Laterza, Bari, 2010.

²⁶Benemei F., Scarselli F., Signorini V., *La storia di Mamadou. Memorie in dialogo sulla frammentazione della vita di un giovane rifugiato* in *Antropologia Pubblica*, 3 (1) 2017, ISSN: 2531-8799.

²⁷Reggi M., «Welcome to Marqaan Station». *Falliti tentativi d'emigrazione e disagio mentale nella Somalia contemporanea*, in Bellagamba A. (a cura), *Migrazioni dal lato dell'Africa*, Edizioni Altravista, Pavia, 2011.

evidenti e violente di esercizio del potere, sia quelle legate all'individuo e, quindi, intrecciate a dinamiche quotidiane del sistema. Di conseguenza, viene posta come centrale la questione della soggettività che è anche il campo di verifica in cui emergono gli effetti del potere e le reazioni che i soggetti sviluppano per non soccombere: prima fra tutte il modellamento del sé. Sebbene i ruoli sociali dei soggetti possano essere politicamente determinati dal potere, come essi si identificano in essi e il grado di accettazioni di queste posizioni imposte resta una variabile confinata nella soggettività. Sulla scia di quanto descritto da Moore, ovvero che la soggettività “nella sua complessità, si identifica, resiste o trasforma diversi posizionamenti disponibili dentro a particolari contesti sociali, culturali, economici e politici”²⁸, si può affermare che, di fatto, sono gli individui stessi ad elaborare le forme di potere. Si afferma che “da un punto di vista etnografico, quindi, la nozione di soggettività offre la possibilità di indagare gli effetti del potere e le pratiche di auto-modellamento del sé, ovvero quello che le persone fanno o faranno nelle esperienze sociali che le coinvolgono o che attualmente limitano le loro azioni”²⁹.

La pedagogia interculturale fa della narrazione e dei suoi metodi uno degli strumenti attraverso cui comprendere veramente una realtà sociale in contesti multiculturali. Ciò che rileva è utile anche nel campo dei colloqui di raccolta delle memorie in preparazione all'audizione presso la Commissione territoriale. Con metodi narrativi si intendono “tutti quei metodi coerenti con il pensiero narrativo che riconsegna valore scientifico ad ambiti dell'agire umano come l'esperienza, il senso, il comune, la quotidianità normalmente considerati marginali”. Una caratteristica della narrazione è la consequenzialità degli eventi secondo un ordine cronologico, logico ed argomentativo. Gli eventi vengono scelti, organizzati e collegati secondo uno scopo ben preciso che è legato al significato che la persona narrante vuole comunicare. Il metodo autobiografico, oltre ad essere uno strumento di indagine nel campo della pedagogia interculturale, dice qualcosa anche in merito all'oggetto di questo elaborato. Infatti, la ricomposizione dei frammenti di vita avviene su due livelli. Nel primo la persona rimette insieme la sua storia attraverso quella che viene chiamata “bilocazione cognitiva”, ovvero la separazione tra il sé narrante e quello

²⁸Moore H. L., *The Subject in Anthropology. Gender, Symbolism, and Psychoanalysis*, Polity Press, Cambridge, 2007.

²⁹Pinelli B., *Migrare verso l'Italia. Violenza, discorsi e soggettività*, in *Antropologia*, n. 15, *Migrazioni e asilo politico*, 2013.

che ha vissuto le esperienze narrate. All'interno di questo stadio vi è inevitabilmente anche la rilettura della propria cultura di origine in riferimento a quella in cui è inserito nel presente. Il secondo livello è l'interpretazione di ciò che è narrato. Quest'operazione che nel nostro caso viene compiuta dall'operatore legale e in un secondo momento dal funzionario della Commissione territoriale, è connotata dal punto di vista culturale dell'ascoltatore. Vi è quindi da una parte la possibilità della traduzione dell'esperienza tra due culture, dall'altra il rischio di tradire quel racconto ricucendo pezzi di una storia che per sua natura è frammentata, diventando, dunque, indebiti autori della narrazione stessa. L'interessamento del ricercatore, così come quello di un altro interlocutore generico, è opportuno che sia volto non ai meri fatti, ma soprattutto a come vengono determinati dal soggetto, le ripercussioni e le ricadute che essi hanno sull'esperienza di vita del narrante e come coglierlo. Ogni individuo è portatore di diverse biografie (cognitiva, affettiva, professionale, pedagogica, etica). Nell'approccio narrativo trova spazio lo strumento del diario come modo per prendere la distanza dai fatti e da essi fare un'autoriflessione critica. Questo tipo di strumento può essere utilizzato dalla persona richiedente protezione internazionale per ricostruire la sua storia sia nella fase privata, quindi tra sé e sé, ma eventualmente anche in una seconda fase, definita "pubblica", ad esempio con il professionista che si occupa del suo accompagnamento legale in vista dell'audizione presso la Commissione territoriale. È possibile trarre spunto per la conduzione del colloquio anche dal dispositivo dell'intervista qualitativa e narrativa in prospettiva interculturale. Il *modus operandi* consiste nel lasciare libero l'intervistato di esprimersi secondo le proprie categorie e il proprio linguaggio. Ciò permette "di rappresentare il mondo sociale adottando la prospettiva degli attori stessi, mantenendo quindi la dovuta fedeltà ai dati e consente di accedere all'esperienza soggettiva dei partecipanti". È evidente, dunque, che vi sia un'asimmetria tra chi conduce il colloquio o l'intervista e l'interessato. Secondo le indicazioni provenienti dalla pedagogia interculturale vi sono modalità per cercare di ridurre, ad esempio controllando quanto e come influiscano le diversità socio-culturali declinate in specifici fattori e cercando strategie per ridurre l'influenza che questi hanno nelle competenze relazionali e comunicative.³⁰

³⁰Parricchi M., *La dimensione metodologica: metodi e tecniche*, in (a cura di) Ellerani P., *Intercultura come progetto pedagogico*, Pensa MultiMedia Editore, 2014.

La narrazione per essere tale presuppone la dimensione della conoscenza e della consapevolezza. Spesso la persona richiedente asilo che è chiamata ad utilizzare questo dispositivo non ne vede un'utilità reale, anzi talvolta lo percepisce come una direzione contraria rispetto alla volontà di dimenticare certi ricordi. La capacità della narrazione di ricucire insieme i pezzi permette al soggetto di dare una struttura plastica e ordine ai ricordi. Il problema sorge quando alcune di queste componenti non si integrano con la consequenzialità del vissuto interno, perché vissute come fratture, traumi che generano, appunto, i tentativi di rimozione, di sospensione del pensiero o più in generale forme di difesa psichica. Sono dinamiche messe in atto per la sopravvivenza interna del soggetto, gli permettono di tenere le distanze da una sfera dolorosa che attenterebbe all'integrità di quella psichica. Ricordi come questi, tuttavia, tendono a diventare intrusivi nell'ordinario funzionamento mentale e ad avere effetti sulla memoria, la concentrazione e il senso identitario del soggetto, per cui, di conseguenza, sulla sua auto narrazione. Dare una struttura, degli argini contenitivi al contesto in cui si riportano alla luce questo genere di memorie è fondamentale per ridurre il potenziale distruttivo. Ecco, dunque, che programmare colloqui di raccolta delle memorie in un *setting* protetto a ridosso della convocazione presso la Commissione territoriale può aiutare l'interessato a vedere la narrazione in modo strumentale, con un'utilità concreta. Una tecnica clinica utile anche nei colloqui di preparazione condotto dall'operatore legale è quella di utilizzare come linea guida nella ricostruzione delle memorie quella offerta in prima battuta dall'interessato stesso e da lì sviluppare e toccare gli aspetti necessari.³¹

³¹Mencacci E., *La sospensione dell'esilio: narrazioni di rifugiati e richiedenti asilo in ambito clinico*, in (a cura di) Maciotti M. I., Valastro O. M., *Memoria Autobiografia Immaginario*, M@gm@ vol.10 n.2, maggio-agosto 2012.

CAPITOLO II

Chiedere asilo in Italia

1. *Excursus* storico-giuridico della richiesta di asilo dal diritto internazionale all'ordinamento italiano.

Il diritto di asilo

Il diritto di asilo trova spazio nella storia dell'umanità da più di tre millenni nei quali ha subito trasformazioni formali e di contenuto a seconda dei contesti storici. Il termine "asilo" viene dal greco "ἄσυλον", composto da "ἀ" privativo e dal verbo "συλάω", privare, saccheggiare, spogliare³², che, solitamente riferito al tempio, richiama ad un luogo inattaccabile, che esime dal pericolo di essere violati. L'etimologia stessa porta la mente ai tempi antichi, agli albori della civiltà occidentale di cui l'ospitalità e l'accoglienza ne erano capisaldi. Lo si trova nella tradizione ebraica³³, in quella greco-romana e cristiana³⁴. Platone nel quinto libro delle Leggi, passando in rassegna i doveri dei cittadini ateniesi, sottolinea la chiamata ad avere un occhio di riguardo nei confronti degli stranieri in quanto persone isolate: "Bisogna inoltre ritenere che i rapporti con gli stranieri sono sacri al massimo grado: infatti tutte le colpe commesse dagli stranieri e quelle commesse nei loro confronti dipendono da un dio vendicatore più di quelle che riguardano i cittadini. Poiché infatti lo straniero è solo, senza compagni e parenti, merita più pietà da parte degli uomini e degli dèi"³⁵. La dimensione sacra e religiosa dell'asilo di cui è emblema il tempio greco trova continuità anche nelle chiese cristiane. Con l'avanzare dell'Età moderna l'asilo inizia a perdere la sua accezione religiosa per diventare invece espressione della sovranità statale e sua prerogativa. In epoca contemporanea si sono poi venute a delineare due forme di asilo: quello territoriale e quello diplomatico. Il primo fa riferimento a quello concesso dallo Stato sul proprio territorio; il secondo, invece, riguarda le sedi diplomatiche situate in territori stranieri che fungono quindi da rappresentanza della sovranità dello

³² Rocci L., Vocabolario greco-italiano, Società Editrice Dante Alighieri, Milano-Roma-Napoli-Città di Castello, 1965.

³³ Numeri 35,9-29, Esodo 22,20, Levitico 19,33-34

³⁴ Vangelo di Matteo 25,35-40

³⁵ Platone, *Le Leggi*, libro quinto.

Stato. Sebbene entrambe le forme si fondano sullo stesso principio di salvaguardia della libertà individuale e della dignità umana questo elaborato si concentrerà sull'asilo territoriale nella sua accezione giuridica che trova fondamento nel principio di sovranità dello Stato. Nell'esercitarlo uno Stato è libero di accogliere le persone che vogliono entrarvi e di non consegnarli alle autorità del Paese di origine senza per questo incorrere in illeciti nei confronti degli altri Stati sovrani.

La comunità internazionale e i soggetti che ne fanno parte, come gli Stati e le organizzazioni internazionali, sono vincolati da delle norme inderogabili che costituiscono la fonte primaria del diritto internazionale e che prevalgono su tutte le altre. Con la locuzione *ius cogens* si fa riferimento a questo insieme di regole, caratterizzate dai due criteri identificativi: la *generalità* e l'*accettazione e il riconoscimento*, quale "norma inderogabile, da parte della comunità internazionale nel suo insieme". La Commissione del diritto internazionale³⁶ e la dottrina hanno stabilito come cogenti quelle norme che vietano l'aggressione, il genocidio, l'apartheid, la tortura, il mantenimento con la forza di una dominazione coloniale, i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e la negazione del diritto all'autodeterminazione. In continuità con questi principi si collocano la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, conclusa a Ginevra nel 1951 e il Protocollo relativo allo status di rifugiato del 1967 che vincolano gli Stati contraenti al divieto di espulsione e di rinvio al confine, il cosiddetto principio di *non refoulement*, di "un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche." L'unica deroga a questo obbligo è prevista qualora sia messa in pericolo l'incolumità del Paese.³⁷ È importante sottolineare, quindi, che questi due accordi, per la loro stessa natura, non impongono agli Stati l'obbligo di concedere il diritto d'asilo e non lo attribuiscono nemmeno agli individui, in quanto si tratta di materia di competenza interna, ma il riconoscimento di tale diritto sorge essenzialmente come conseguenza del divieto di espulsione del rifugiato verso una situazione che lo metterebbe in pericolo di vita.³⁸

³⁶ L'art. 13 Carta delle Nazioni Unite dispone che l'Assemblea Generale incoraggi "lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e della sua codificazione". In ottemperanza a questo compito l'Assemblea Generale con la risoluzione 174 (II) del 21 novembre 1947 ha istituito la Commissione per il diritto internazionale.

³⁷ Art. 33 Convenzione relativa allo statuto del rifugiato, Ginevra, 1951.

³⁸ Ronzitti N., *Introduzione al diritto internazionale*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2013.

L'insieme di norme che regolano le questioni immigratorie, in particolare, quelle delle persone richiedenti protezione internazionale e dei rifugiati, fanno quindi riferimento alla legislazione nazionale in conformità con il diritto internazionale ed europeo.

In Italia la fonte costituzionale dei diritti degli stranieri è l'art. 10 della Costituzione che garantisce il diritto d'asilo alla persona alla quale nel proprio Paese sia impedito di esercitare le libertà democratiche, garantite dalla nostra Costituzione, ponendosi in concordanza con le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute e con le leggi e i trattati internazionali. Inoltre, viene ripreso anche il principio di *non refoulement*.³⁹ Questo articolo prevede, quindi, una riserva di legge rinforzata, stabilendo già in parte il contenuto e circoscrivendo la discrezionalità del legislatore. Infatti, sebbene la Costituzione preveda un articolo a tutela dei cittadini stranieri, i padri costituenti lasciarono la stesura di provvedimenti *ad hoc* al futuro legislatore. Di fatto, però, prima che ciò avvenisse sono passati una cinquantina d'anni. Nel frattempo la prassi nella gestione dell'immigrazione è andata a formarsi e a rafforzarsi sulla base di un approccio di tipo poliziesco e securitario, già formalizzato nelle leggi fasciste del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)⁴⁰ del 1931. Quest'ottica custodialistica, di controllo, in cui lo straniero nel territorio nazionale è visto come un nemico, in parte sopravvivrà al fascismo. Fino alla legge Metelli n. 39 del 1990 l'Italia non ha affrontato le questioni immigratorie con norme di rango primario, ma con mere circolari amministrative, dando così spazio alla discrezionalità, all'ambiguità e all'arbitrio. Questo subsistema di diritto formato dalle circolari continua tutt'ora, nonostante le norme vigenti. L'amministrativizzazione della politica migratoria ha di fatto creato due regimi paralleli di applicazione del diritto: da una parte le leggi per i cittadini italiani, dall'altra le circolari amministrative per i cittadini stranieri.

³⁹ Art. 10 Cost.: "L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici."

⁴⁰ Valtimora A., *La disciplina dell'immigrazione. Commento organico al D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiornato alla L. 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica)*, pp. 7-12, Napoli, Esselibri – Simone, 2009.

Un'altra caratteristica del contesto italiano è stato l'utilizzo delle sanatorie, ripetute a intervalli più o meno regolari ogni quattro anni dal 1986 fino al 2012⁴¹. A ciò si aggiungono i "decreti flussi", per certi aspetti simili a delle sanatorie aggravate, che periodicamente definiscono le quote di ingressi regolari dei lavoratori stranieri. Ufficialmente la prima legge a disciplinare questa materia fu la legge Foschi n. 943 del 1986 per la parità di trattamento dei lavoratori stranieri che mise le basi per i dispositivi sopraccitati e le politiche di contrasto all'immigrazione clandestina.⁴² La chiusura nei confronti dell'immigrazione, l'istituzionalizzazione della clandestinità e dell'inferiorità sociale dell'immigrato si ritrova nella legge Metelli n. 39 del 1990. Con essa viene introdotta l'espulsione amministrativa, il meccanismo della chiamata nominativa del lavoratore straniero nel Paese d'origine, incentivando nella realtà pratica l'irregolarizzazione e l'informalizzazione dell'economia. Questa tendenza si acuisce con la legge Turco – Napolitano n. 40 del 1998 e il d.lgs. 286 del 1998, conosciuto come Testo Unico sull'immigrazione (TUI). La struttura del TUI ricalca i principi su cui si basa il diritto dell'immigrazione in Italia. Da una parte la tutela dell'ordine pubblico e la sicurezza nazionale, protagoniste dei primi ventisette articoli in cui vengono trattate questioni legate agli ingressi e ai permessi di soggiorno. Dall'altra, la tutela dei diritti umani a cui si riferiscono i restanti articoli. La novità principale emersa da questa legge è l'esplicitazione dell'immigrazione come elemento strutturale della società italiana. Dà forma alla stratificazione dello status giuridico degli

⁴¹ L. 943/1986, *Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine.* (GU n.8 del 12-1-1987)

L. 39/1990, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo.* (GU n. 49 del 28-2-1990).

L. 489/1995, *Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea.* (GU n. 270 del 18-11-1995).

L. 40/1998, *Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero* (GU n. 59 del 12-3-1998 – Suppl. Ordinario n. 40)

L. 189/2002, *Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.* (GU n. 199 del 26-8-2002 – Suppl. Ordinario n. 173)

L. 102/2009, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.* (GU n. 179 del 4-8-2009 – Suppl. ordinario n. 140)

D. lgs. 109/2012, *Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.* (GU n. 172 del 25-7-2012).

⁴² L. 943/1986, *Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine* (GU n. 8 del 12-1-1987).

immigrati tramite la frammentazione delle tipologie di permesso di soggiorno e la pluralizzazione della loro durata, ponendo anche un legame tra soggiorno, lavoro e alloggio. Con la venuta della legge Bossi-Fini n.189 del 2002⁴³ viene esasperato il carattere securitario. L'emblematico slogan "immigrazione zero" confermerà di fatto una tendenza a concepire un'immigrazione "a zero diritti". Mette il diritto soggettivo di avanzare richiesta per un permesso di soggiorno in mano al datore di lavoro, costringendo i lavoratori immigrati alla condizione di *undocumented* fino alla successiva sanatoria o decreto flussi. Nel 2009 Maroni presenta il cosiddetto Pacchetto sicurezza⁴⁴, tripartito, che introduce un'aggravante di status per coloro che commettono un reato trovandosi in Italia irregolarmente, delle restrizioni alla libertà di movimento dei richiedenti asilo, e ai loro diritti in generale, e l'introduzione del reato di clandestinità, nonché l'ampliamento della detenzione amministrativa che passa da un massimo di novanta giorni al tetto di centottanta.⁴⁵ Il passo successivo è stato compiuto con il decreto legge Minniti – Orlando n. 46 del 2017⁴⁶, dalla dubbia costituzionalità⁴⁷, che ha tolto un grado di appello per il ricorso avverso la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale. Il rito antecedente prevedeva la possibilità di ricorrere in primo grado al Tribunale ordinario, successivamente alla Corte d'Appello e infine alla Cassazione. Con questo decreto viene di fatto tolto il ricorso in Corte d'Appello, consentendo solo il ricorso in Cassazione, molto più impegnativo sia da un punto di vista procedurale, sia da quello economico. Introduce poi la delega dell'onere della notificazione degli atti, solitamente in carico alla Questura, al responsabile della struttura di accoglienza, addossandogli delle responsabilità proprie di un funzionario dello Stato, più che di un privato cittadino.

⁴³ L. 189/2002, *Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo*. (GU n. 199 del 26-8-2002 – Suppl. Ordinario n. 173)

⁴⁴ L. 38/2009, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*. (GU n. 95 del 24-4-2009).

⁴⁵ Art. 5 co. 1 D.l. 11/2009, *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*. (GU n. 95 del 24-4-2009).

⁴⁶ L. 46/2017, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale*. (GU n. 90 del 18-4-2017).

⁴⁷ Si vedano a questo proposito gli artt. 13, 24 e 111 della Costituzione italiana.

Il tanto dibattuto Decreto Salvini⁴⁸, emanato il 4 ottobre 2018 e convertito nella legge 132/2018 il 3 dicembre 2018, si pone in un'ottica di continuità rispetto alle modifiche apportate al diritto dell'immigrazione dai suoi predecessori. Sebbene riduca gli spazi di tutela, eliminando il permesso per motivi umanitari⁴⁹, rimane però la protezione umanitaria che viene riconosciuta attraverso nuove forme di permessi di soggiorno. *In primis* quella della protezione speciale che mette in evidenza il dovere giuridico, ed etico, esercitato dal Questore, di garantire l'accoglienza sul territorio nazionale a chi ha bisogno di protezione, anche fronte di una mancata richiesta.⁵⁰ La legge in questione modifica il Testo Unico sull'immigrazione riconoscendo con un permesso per casi speciali le situazioni che ricadono nella "protezione sociale" (art. 18), "violenza domestica" (art.18-bis), "cure mediche" (art. 19 co.2), "grave sfruttamento lavorativo" (art. 22 co. 12-quater), "calamità naturali" (art. 20-bis) e "atti di particolare valore civile" (art. 42-bis). Viene inoltre limitata l'accoglienza all'interno del sistema ordinario, governativo, che passa dall'essere un Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar) ad essere un sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (Siproimi)⁵¹. Queste nuove disposizioni, così come l'abolizione del diritto all'iscrizione anagrafica per i richiedenti protezione internazionale⁵² e le ricadute sui diritti di cittadinanza sociale, mostrano il chiaro presupposto delle politiche italiane sull'immigrazione,

⁴⁸ D.l. 113/2018, *Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*. (GU Serie Generale n.231 del 04-10-2018).

⁴⁹ Abrogato l'art. 5 co. 6 d. lgs. 286/1998 *Testo unico sulle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*. (GU n.191 del 18-8-1998 – Suppl. Ordinario n.139)

⁵⁰ Art. 19 co. 1 d. lgs. 286/1998 *Testo unico sulle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*. (GU n.191 del 18-8-1998 – Suppl. Ordinario n.139):

"In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvioato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradi-zione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani."

⁵¹ Art. 12 D.l. 113/2018, *Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*. (GU Serie Generale n.231 del 04-10-2018).

⁵² Art. 13 D.l. 113/2018, *Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*. (GU Serie Generale n.231 del 04-10-2018).

ovvero l'idea che l'apprensione degli autoctoni per questa nuova geografia umana si argini garantendo un nucleo essenziale di diritti per gli immigrati che li ponga in una posizione subalterna. La matrice della politica nazionale d'asilo nasce in un contesto nazionale di contrapposizione "noi-loro" che giustifica la preoccupazione del nativo e il sacrificio dell'immigrato per fruire dei diritti fondamentali.

A livello europeo le fonti di riferimento sono il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)⁵³, le direttive e i regolamenti. Con il Trattato di Amsterdam del 1997, entrato in vigore nel 1999, il metodo comunitario viene applicato anche all'asilo, all'immigrazione e al controllo delle frontiere. Oltre alle direttive in materia di rimpatri, di ricongiungimento familiare, risultano particolarmente interessanti per la loro attualità le direttive che disciplinano il diritto di asilo, recepite poi nell'ordinamento italiano con dei decreti legislativi.

La direttiva qualifiche

La direttiva qualifiche n. 95 del 2011⁵⁴ delinea quali sono gli elementi su cui si basa l'ottenimento del riconoscimento della protezione internazionale ed è stata recepita con il decreto legislativo n. 18 del 2014⁵⁵ che apporta alcune modifiche al d. lgs. n. 251⁵⁶ del 2007 e al d. lgs. n. 286 del 1998. La direttiva riprende quanto espresso nella Convenzione di Ginevra del 1951 per qualificare chi è un rifugiato, in particolare riferendosi al "fondato timore di persecuzione" per questioni di razza, religione, cittadinanza, appartenenza ad

⁵³ L. 130/2008, *Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007.* (GU n. 185 del 8-8-2008 – Suppl. Ordinario n. 188)

⁵⁴ Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante *norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.* (GU dell'Unione europea del 20-12-2011, L.337)

⁵⁵ D. lgs. 18/2014, *Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.* (GU Serie Generale n.55 del 07-03-2014).

⁵⁶ D. lgs. 251/2007, *Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.* (GU Serie Generale n.3 del 04-01-2008).

un determinato gruppo sociale o per opinione politica.⁵⁷ Gli atti di natura persecutoria, per essere considerati tali, devono essere “sufficientemente gravi” e rientrare nelle categorie di violenza fisica, psichica, compresa quella sessuale, azioni giudiziaria o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie, l’impossibilità o il rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridica, atti diretti contro un genere sessuale o contro l’infanzia, azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare.⁵⁸ Se in passato la responsabilità di tali atti persecutori veniva interpretata in modo restrittivo, cioè legata allo Stato, oggi si considerano come potenziali responsabili delle persecuzioni gli Stati, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o parte del territorio e i soggetti non statuali se lo Stato non è in grado di controllare parti consistenti del territorio.⁵⁹

La direttiva introduce anche delle norme relative alla protezione sussidiaria, unendo sotto un unico cappello di “protezione internazionale” i due istituti dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria. A livello tecnico quest’ultima si sviluppa dal concetto di “danno grave” in cui la persona incorrerebbe se dovesse tornare nel proprio Paese. Storicamente nasce dalla necessità di trovare una forma di protezione per i profughi della guerra in Bosnia degli anni ’90 che si spostavano in massa verso i Paesi europei. La necessità di trovare una forma altra era dovuta al fatto che la Convenzione di Ginevra si applica come diritto personale, ma in quel caso vi era l’esigenza di tutelare un intero popolo. La protezione sussidiaria trova il suo nucleo centrale nell’art. 3 della Convenzione dei diritti dell’uomo che sancisce il divieto di trattamenti inumani e degradanti, ne consegue che nessuno può essere rinvio in un Paese in cui può subire tali trattamenti. Per “trattamenti inumani e degradanti” si intendono condizioni di detenzione in cui non si possono ricevere cure fondamentali per la vita, condanna a morte, tortura, violenza

⁵⁷ Capo I, art.1, *Convenzione sullo statuto dei rifugiati*, Ginevra, 1951.

⁵⁸ Art. 7 d.lgs. 251/2007, *Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta*. (GU Serie Generale n.3 del 04-01-2008).

⁵⁹ Art.5 d.lgs. 251/2007 *Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta*. (GU Serie Generale n.3 del 04-01-2008).

indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, ovvero una situazione in cui la violenza è generalizzata a tal punto da esservi una violazione generale dei diritti umani.⁶⁰

Prima che venisse attuato il cosiddetto Decreto sicurezza⁶¹, in Italia esisteva una terza forma di protezione, non rientrante nella categoria di “protezione internazionale”, ma che garantiva il soggiorno per due anni per motivi umanitari. Era rinnovabile alla scadenza e convertibile in permesso di soggiorno per lavoro, qualora vi fossero i presupposti. A differenza dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, quella umanitaria non è legata ad elementi specifici, ma trova il suo fondamento nel Testo Unico⁶². La base per il rilascio di un permesso di soggiorno di questo tipo stava nel ricorrere di “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. Nella normativa vigente prima del d.l. 113/2018, quindi, nell’esaminare l’istanza della domanda di protezione internazionale, la Commissione territoriale poteva trasmettere gli atti al questore e suggerire il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5 co. 6 d. lgs. 286/1998.⁶³ Questo tipo di riconoscimento veniva dato anche a quelle persone che, nell’attesa di veder esaminata la loro richiesta, avevano intrapreso un cammino di integrazione socio-lavorativa nel nostro Paese. Il decreto Salvini di fatto abolisce il generico permesso per motivi umanitari e lo sostituisce con permessi specifici a seconda delle esigenze con diverse durate, limitandone il rinnovo e la conversione.

⁶⁰ Art. 14 d.lgs. 251/2007 *Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.* (GU Serie Generale n.3 del 04-01-2008).

⁶¹ D.l. 113/2018, *Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.* (GU Serie Generale n.231 del 04-10-2018).

⁶² Art. 5 co.6 d. lgs. 286/1998, *Testo unico sulle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.* (GU n.191 del 18-8-1998 – Suppl. Ordinario n.139):

“Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione”

⁶³ Art. 32 co. 3 d. lgs. 25/2008, *Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.* (GU Serie Generale n.40 del 16-02-2008).

La direttiva procedure

Un'altra direttiva importante per quanto concerne il diritto di asilo è la cosiddetta direttiva procedure n. 32 del 2013⁶⁴, abrogante la direttiva n. 85 del 2005⁶⁵ recepita dall'Italia con il d.lgs. n. 25 del 2008⁶⁶. La direttiva procedure è stata attuata dal d.lgs. n. 142 del 2015⁶⁷, successivamente modificata dalla legge Minniti – Orlando n. 46 del 2017⁶⁸ e dalla legge n. 132 del 2018 di conversione del cosiddetto decreto Salvini n. 113 del 2018⁶⁹.

La persona è richiedente asilo nel momento in cui manifesta la sua volontà di presentare tale richiesta. La domanda deve essere presentata alla Polizia di frontiera o in Questura. Solitamente viene formalizzata presso la Questura competente nel territorio in cui l'interessato ha intenzione di porre il proprio domicilio. Il modulo con cui viene formalizzata la richiesta viene definito "C3" e costituisce prova formale della volontà dell'interessato di presentare domanda di asilo.⁷⁰ I ritardi su questo primo passaggio, dovuti alla mole di richieste, sommati alla lentezza dei passi successivi, portano spesso all'incremento dell'attesa per l'esame della richiesta. Per coloro che si avvalgono del diritto di accedere ai progetti d'accoglienza il dilatarsi dei tempi comporta una permanenza più lunga all'interno delle strutture d'accoglienza e per lo Stato una spesa maggiore.

⁶⁴ Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante *procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale*. (GU dell'Unione europea del 29-6-2013, L. 180/60).

⁶⁵ Direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 10 dicembre 2005 recante *norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato*. (GU dell'Unione europea del 13-12-2005, L. 326/13).

⁶⁶ D. lgs. 25/2008, *Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato*. (GU Serie Generale n.40 del 16-02-2008).

⁶⁷ D. lgs. 142/2015, *Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale*. (GU Serie Generale n.214 del 15-09-2015).

⁶⁸ L. 46/2017, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 febbraio 2017, n.13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale*. (GU n.90 del 18-4-2017).

⁶⁹ D.l. 113/2018, *Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*. (GU Serie Generale n.231 del 04-10-2018).

⁷⁰ Art. 6 e 26 d. lgs. 25/2008, *Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato*. (GU Serie Generale n.40 del 16-02-2008).

Decorsi sessanta giorni dalla formalizzazione della domanda il richiedente può regolarmente lavorare sul territorio italiano e gli viene rilasciato un permesso di soggiorno cartaceo per richiesta asilo.⁷¹ Avrà diritto a rinnovarlo per tutto il tempo necessario all'esame della sua richiesta da parte delle istituzioni italiane competenti in materia.⁷² Con le modifiche apportate dal recente decreto Salvini il permesso di soggiorno costituisce per il richiedente asilo l'unico documento di riconoscimento.⁷³

Il cuore della procedura della richiesta di protezione internazionale è l'audizione del richiedente presso la Commissione Territoriale. La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale è l'organo che ha il compito di esaminare "in modo decentrato le istanze di riconoscimento della protezione internazionale". Ad oggi in Italia le Commissioni territoriali sono venti, a cui si aggiungono trenta sezioni. La Commissione nazionale per il diritto d'asilo, invece, ha un ruolo di indirizzo, coordinamento, di monitoraggio e il potere di revocare o cessare il riconoscimento ottenuto dall'individuo.⁷⁴ Ogni Commissione Territoriale è formata da quattro componenti: un funzionario della Prefettura che ha l'incarico di presidente, un funzionario della Polizia di Stato, uno dell'ente locale che può essere un rappresentante del comune, della provincia o della regione e un rappresentante dell'UNHCR⁷⁵. Il Decreto Minniti-Orlando ha introdotto delle disposizioni per la specializzazione del personale che compone le Commissioni, scelto tramite un concorso pubblico.⁷⁶ L'audizione per l'esame della domanda è personale. Il richiedente asilo viene convocato tramite una comunicazione formale che gli viene notificata tramite raccomandata, via pec alla struttura in cui è domiciliato se all'interno

⁷¹ Art. 22 d.lgs. 142/2015 *Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.* (GU Serie Generale n.214 del 15-09-2015).

⁷² Art. 4 d.lgs. 142/2015 *Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.* (GU Serie Generale n.214 del 15-09-2015).

⁷³ Art.13 D.l. 113/2018, *Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.* (GU Serie Generale n.231 del 04-10-2018). Convertito nella l. 132/2018.

⁷⁴ Ministero dell'Interno, Commissione nazionale per il diritto d'asilo. Disponibile a: <http://www.interno.gov.it/it/ministero/dipartimenti/dipartimento-liberta-civili-e-limmigrazione/commissione-nazionale-diritto-asilo>. Ultima consultazione: 16/05/2019

⁷⁵ Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

⁷⁶ Art. 12 d.l. 13/2017, *Disposizioni per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.* (GU n.40 del 17-2-2017).

di un progetto d'accoglienza oppure presso la Questura competente. Sebbene la decisione venga presa collegialmente, il colloquio è generalmente condotto da un solo membro della Commissione, affiancato da un collega che si occupa della verbalizzazione. Durante l'audizione è presente un interprete della lingua che il richiedente ha specificato al momento della formalizzazione della domanda. Il materiale su cui la Commissione può valutare se la persona è titolare o meno di protezione internazionale è nella maggior parte dei casi il racconto che l'individuo porta, oltre a quello già acquisito nelle fasi precedenti⁷⁷. In questo senso l'interprete ha un ruolo decisivo, perché fa da mediatore e da filtro tra il commissario e il richiedente. Nel nostro sistema, però, la figura dell'interprete non è professionalmente codificata e quindi lasciata spesso alla discrezionalità. La Commissione solitamente si affida a cooperative o ad enti che forniscono questo tipo di figure senza avere però una garanzia della loro professionalità. Ciò può compromettere di conseguenza l'oggettività della traduzione e di conseguenza delle informazioni su cui la Commissione stessa può basarsi per la valutazione del caso.

Dal punto di vista procedurale la Commissione emette una decisione che può essere di riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, di accoglimento parziale, suggerendo al Questore il rilascio di un permesso di carattere umanitario declinato nelle varie casistiche delineate dalla nuova legge 132/2018. Nel caso in cui si pronunci per il rigetto della domanda il richiedente asilo ha trenta giorni di tempo per presentare ricorso al Tribunale Ordinario.⁷⁸ Per tutto il tempo necessario alla pronuncia della sentenza la persona richiedente asilo può soggiornare e lavorare regolarmente sul territorio nazionale. La presentazione del ricorso ha, infatti, un effetto sospensivo automatico del provvedimento negativo della Commissione. È previsto il gratuito patrocinio a spese dello Stato, previa dimostrazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di status di indigenza. Il termine è dimezzato qualora il rigetto sia dovuto alla "manifesta infondatezza"⁷⁹ della domanda. In questo secondo caso la sospensione del provvedimento non è

⁷⁷ Art. 12 e 13 d. lgs. 25/2008, *Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato*. (GU Serie Generale n.40 del 16-02-2008).

⁷⁸ Art 32 d. lgs. 25/2008, *Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato*. (GU Serie Generale n.40 del 16-02-2008).

⁷⁹ Art. 29-ter d. lgs. 25/2008, *Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato*. (GU Serie Generale n.40 del 16-02-2008).

automatica, ovvero la persona non è autorizzata di default a rimanere sul territorio nazionale, ma deve chiedere al giudice di pronunciarsi in merito insieme alla presentazione del ricorso. Qualora la persona allo scadere dei quindici o trenta giorni non abbia presentato ricorso diventa espellibile e irregolarmente soggiornante⁸⁰. Dato che il ricorso avverso il provvedimento della Commissione territoriale è una procedura civilistica, prevede un'udienza di audizione in cui compaia il ricorrente con l'avvocato e un interprete. Questa volta è l'interessato a doverlo procurare e a farsi carico della spesa. Se il giudice si pronuncia con un decreto di rigetto dell'istanza la persona richiedente asilo avrà delle possibilità differenti a seconda del momento in cui è stato presentato il ricorso in primo grado. Infatti, se quest'ultimo risale al periodo precedente il 17 agosto 2017, giorno in cui sono entrate in vigore le disposizioni del Decreto Minniti-Orlando⁸¹, il ricorrente a fronte di un rigetto di primo grado potrà fare ricorso alla Corte d'Appello e, a fronte di un secondo rigetto, anche in Cassazione. Chi, invece, ha presentato ricorso al Tribunale Ordinario dopo il 17 agosto 2017 non ha più diritto al secondo grado d'appello, ma in caso di rigetto di primo grado può solamente ricorrere in Cassazione. Nel tentativo, quindi, di semplificare e di snellire la procedura si è di fatto posto una limitazione al principio del "giusto processo"⁸² togliendo un grado di appello e lasciando il ricorso in Cassazione che pone all'individuo delle difficoltà oggettive date *in primis* dalla spesa economica che questo implica. Il decreto Minniti-Orlando ha inoltre previsto un rito speciale per il primo grado che prevede l'utilizzo della presunta videoregistrazione dell'audizione presso la Commissione territoriale in sostituzione dell'udienza di audizione con il contraddittorio. Di fatto, questa disposizione fatica tutt'oggi ad essere attuata. Il decreto ha previsto, infatti, la possibilità di lasciare invariata la dinamica di conduzione dell'intervista grazie alle clausole di esclusione delle nuove modalità qualora non fosse possibile fare la videoregistrazione,

⁸⁰ Art. 35 e 35-bis d. lgs. 25/2008, *Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.* (GU Serie Generale n.40 del 16-02-2008).

⁸¹ L. 46/2017, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 febbraio 2017, n.13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.* (GU n.90 del 18-4-2017).

⁸² Art. 111 Cost.

nel caso di motivata richiesta e quando il giudice ritenga la trattazione in sentenza essenziale ai fini della decisione e quando l'impugnazione si fonda su elementi non dedotti in Commissione.⁸³

Il riconoscimento dello status di rifugiato, sia che avvenga da parte della Commissione territoriale, sia che dopo il ricorso avverso la decisione della stessa, comporta il rilascio di un permesso di soggiorno della durata di cinque anni.⁸⁴ Questo tipo di permesso è rinnovabile alla scadenza e dà diritto al titolare di svolgere attività lavorativa, autonoma e subordinata,⁸⁵ di iscriversi al sistema sanitario nazionale e di aver accesso ai sussidi e prestazioni socio-assistenziali, come quelle dell'Inps, l'assegno sociale, gli alloggi popolari.⁸⁶ Il rifugiato può anche chiedere il ricongiungimento familiare senza condizioni⁸⁷. Infatti, solitamente lo straniero regolarmente soggiornante che intende chiedere il ricongiungimento familiare deve presentare domanda fornendo delle garanzie riguardo le possibilità alloggiative ed economiche. Per i rifugiati questo non si applica. Può avere accesso allo studio e al pubblico impiego. Ha diritto a presentare domanda per la cittadinanza italiana con i tempi dimezzati. Infatti, dopo cinque anni di dimostrabile residenza sul territorio nazionale può chiedere la cittadinanza italiana o il permesso europeo per lungo soggiornanti.

Il riconoscimento della protezione sussidiaria comporta al rilascio di un permesso di soggiorno della durata di cinque anni che può essere rinnovato alla scadenza a fronte di una

⁸³ Art. 6 d.l. 13/2017, *Disposizioni per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.* (GU n.40 del 17-2-2017).

⁸⁴ Art. 23 co. 1 d. lgs. 251/2007 *Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.* (GU Serie Generale n.3 del 04-01-2008).

⁸⁵ Art. 25 d. lgs. 251/2007 *Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.* (GU Serie Generale n.3 del 04-01-2008).

⁸⁶ Art. 27 d. lgs. 251/2007 *Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.* (GU Serie Generale n.3 del 04-01-2008).

⁸⁷ Art. 22 d. lgs. 251/2007 *Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.* (GU Serie Generale n.3 del 04-01-2008).

verifica della sussistenza dei motivi per i quali era stato rilasciato. Consente lo svolgimento dell'attività lavorativa e la conversione in permesso per studio e per lavoro se vengono rispettati i prerequisiti.⁸⁸ I titolari di protezione sussidiaria, come quelli di status di rifugiato, hanno diritto “al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria”.⁸⁹ Anche in questo caso il titolare può chiedere il ricongiungimento familiare in Italia senza essere tenuto a dimostrare i requisiti alloggiativi e reddituali richiesti per i titolari di altri tipi di permessi di soggiorno.⁹⁰

Ai titolari della protezione internazionale, intesa sotto le due forme del rifugio e della protezione sussidiaria, è consentito di viaggiare anche fuori il territorio nazionale. Coloro che sono in possesso di un permesso di soggiorno per asilo la Questura rilascia un titolo di viaggio, valido cinque anni e rinnovabile, secondo il modello allegato alla Convenzione di Ginevra. Di questo diritto può avvalersi anche il titolare di protezione sussidiaria quando sussistono “fondate ragioni” che non gli consentono “di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza”.⁹¹

Con le modifiche apportate dal decreto sicurezza potrà essere rilasciato un permesso di soggiorno per “protezione speciale” nel caso in cui la Commissione rilevi il rischio di persecuzione o il rischio di tortura in conformità con il vincolo del principio di *non refoulement*⁹². Ha validità annuale, consente di lavorare, alla scadenza può essere rinnovato se la Commissione valuta che ci siano ancora i presupposti, ma non può in nessun caso

⁸⁸ Art. 23 co. 2 d. lgs. 251/2007 *Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.* (GU Serie Generale n.3 del 04-01-2008).

⁸⁹ Art. 27 d. lgs. 251/2007 *Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.* (GU Serie Generale n.3 del 04-01-2008).

⁹⁰ Art. 22 d. lgs. 251/2007 *Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.* (GU Serie Generale n.3 del 04-01-2008).

⁹¹ Art. 22 d. lgs. 251/2007 *Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.* (GU Serie Generale n.3 del 04-01-2008).

⁹² Art. 19 co. 1 d. lgs. 286/1998, *Testo unico sulle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.* (GU n.191 del 18-8-1998 – Suppl. Ordinario n.139)

essere convertito in permesso per lavoro.⁹³ Il d.l. 113/2018, poi convertito nella legge 132/2018, prevede delle alternative di regolarizzazione alla abrogata protezione umanitaria pur limitandone e differenziando le casistiche. Il permesso per cure mediche è rilasciato “agli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza”. Viene richiesto direttamente al Questore dall’interessato oppure la Commissione può segnalare al Questore l’esistenza di tali presupposti a fronte dell’esame della domanda di protezione internazionale presentata dall’interessato. La sua validità non può superare l’anno ed è pari a quanto attestato dalle certificazioni medico- sanitarie, è rinnovabile finché esistono le condizioni e le certificazioni utili a provarle. È valido solo sul territorio nazionale, ma non è specificato se consente l’attività lavorativa e se è convertibile in permesso di lavoro. Questo dà la possibilità al Questore di interpretare la norma in senso restrittivo e quindi di non consentire tali facoltà.⁹⁴

Il permesso per calamità è rilasciato quando “il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza”. Anche questo, come il precedente, viene rilasciato dal Questore e non necessita di passare attraverso l’iter della richiesta d’asilo. Tuttavia, qualora l’interessato fosse un richiedente protezione internazionale, la Commissione può segnalare il caso al Questore competente. Ha validità di sei mesi, vale solo sul territorio nazionale, consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro.⁹⁵

Il decreto Salvini introduce una tipologia di documento di natura premiale: il permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile. Si rivolge a chi ha esposto “la propria vita a manifesto pericolo: per salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo; per impedire o diminuire il danno di un grave disastro pubblico o privato; per ristabilire l’or-

⁹³ Art. 32 co. 3 d. lgs. 25/2008, *Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.* (GU Serie Generale n.40 del 16-02-2008).

⁹⁴ Art. 19 co. 2 lett. d-bis d. lgs. 286/1998 *Testo unico sulle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.* (GU n.191 del 18-8-1998 – Suppl. Ordinario n.139)

⁹⁵ Art. 20-bis d. lgs. 286/1998 *Testo unico sulle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.* (GU n.191 del 18-8-1998 – Suppl. Ordinario n.139)

dine pubblico, ove fosse gravemente turbato, e per mantenere forza alla legge; per arrestare o partecipare all'arresto di malfattori; per progresso della scienza od in genere per bene dell'umanità; per tenere alti il nome e il prestigio della Patria"⁹⁶. È concesso su autorizzazione del Ministro dell'Interno su proposta del Prefetto, ha validità di due anni, è rinnovabile, consente di svolgere attività lavorativa ed è convertibile in permesso per lavoro.⁹⁷

Il d.l. 113/2018 prevede inoltre che alcune tipologie di permesso, che prima portavano la dicitura "motivi umanitari", siano ora rilasciati con il motivo "casi speciali". Rientrano sotto queste categorie il permesso di soggiorno per protezione sociale, per vittime di violenza domestica e per sfruttamento lavorativo.

Il primo è rilasciato dal Questore, anche su proposta o con parere favorevole del Procuratore della Repubblica quando "siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti"⁹⁸ o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio"⁹⁹. Lo stesso tipo di permesso può essere dato anche allo straniero che ha commesso reati da minore, ha terminato l'espiazione della pena detentiva, dando prova di partecipazione ai programmi di assistenza ed integrazione sociale.¹⁰⁰ Ha durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per più tempo se occorre un periodo maggiore per motivi di giustizia, consente di lavorare e di studiare e può essere convertito in permesso per lavoro o per studio.¹⁰¹

Il permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica viene rilasciato quando siano "accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di un cittadino straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità". Per violenza domestica si intende

⁹⁶ Art. 3 l. 13/1958, *Norme per la concessione di ricompense al valore civile*. (GU n.29 del 3-2-1958)

⁹⁷ Art. 42-bis d. lgs. 286/1998 *Testo unico sulle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*. (GU n.191 del 18-8-1998 – Suppl. Ordinario n.139)

⁹⁸ Art. 3 l. 75/1958, *Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui*. (GU n.55 del 4-3-1958).

Art. 380 DPR 447/1988, *Approvazione del codice di procedura penale*. (GU n.250 del 24-10-1988 – Suppl. Ordinario n.92)

⁹⁹ Art. 18 co. 1 d. lgs. 286/1998, *Testo unico sulle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*. (GU n.191 del 18-8-1998 – Suppl. Ordinario n.139).

¹⁰⁰ Art. 18 co. 6 d. lgs. 286/1998, *Testo unico sulle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*. (GU n.191 del 18-8-1998 – Suppl. Ordinario n.139).

¹⁰¹ Art. 18 co. 4 d. lgs. 286/1998, *Testo unico sulle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*. (GU n.191 del 18-8-1998 – Suppl. Ordinario n.139).

“uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”¹⁰². Ha durata di un anno, consente di svolgere attività lavorativa, può essere convertito in permesso per lavoro o per studio.¹⁰³ Come per il primo tipo di permesso per casi speciali (art. 18) è rilasciato dal Questore, anche su proposta delle autorità giudiziarie e la vittima può essere segnalata come potenziale titolare di questa forma di protezione, qualora entri in contatto con funzionari pubblici impiegati in operazioni di polizia, indagini oppure nei servizi socio-assistenziali.

Il terzo “caso speciale” è il permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo si riferisce ai casi in cui i lavoratori irregolarmente soggiornanti occupati siano in numero superiore a tre, o siano minori in età non lavorati va, o siano sottoposti ad altre condizioni di particolare sfruttamento¹⁰⁴. Il permesso di soggiorno ha durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per un periodo maggiore se necessario alla definizione del procedimento penale, consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro.¹⁰⁵

Nell’ordinamento italiano esiste anche la possibilità di ricorrere al cosiddetto “asilo costituzionale”. L’art.10 co.3 della Costituzione prevede, infatti, il riconoscimento dell’asilo allo straniero a cui non sia garantito nel suo Paese l’effettivo esercizio di una delle libertà garantite dalla Costituzione italiana o di diritti inviolabili previsti da norme o trattati internazionali sottoscritti dall’Italia. La garanzia di questi diritti è data ad esempio dagli artt. 2, 3, 29 della Costituzione in merito alle gravi condizioni di povertà e alle discriminazione di genere, l’art. 32 sulla tutela della salute, l’art.34 riguardo al diritto all’istru-

¹⁰² Art. 18-bis co. 1 d. lgs. 286/1998, *Testo unico sulle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*. (GU n.191 del 18-8-1998 – Suppl. Ordinario n.139).

¹⁰³ Art. 18-bis co. 1-bis d. lgs. 286/1998, *Testo unico sulle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*. (GU n.191 del 18-8-1998 – Suppl. Ordinario n.139).

¹⁰⁴ Art. 603-bis co. 3 DPR 447/1988, *Approvazione del codice di procedura penale*. (GU n.250 del 24-10-1988 – Suppl. Ordinario n.92)

¹⁰⁵ Art. 22 co. 12 quater-sexies d. lgs. 286/1998, *Testo unico sulle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*. (GU n.191 del 18-8-1998 – Suppl. Ordinario n.139).

zione, l'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo sul divieto di pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e l'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo in riferimento al diritto al rispetto della vita privata e familiare. La persona richiedente asilo, quindi, ha diritto ad appellarsi tramite ricorso al Tribunale ai sensi dell'art. 10 co.3 della Costituzione anche qualora le sia stato negato il riconoscimento della protezione internazionale e di quella speciale.¹⁰⁶

La direttiva accoglienza

La direttiva accoglienza n. 33 del 2013¹⁰⁷ riguarda il diritto della persona ad essere accolta per tutto il tempo necessario all'esame della sua richiesta di protezione internazionale. È stata recepita nell'ordinamento italiano tramite il decreto legislativo n. 142 del 2015.¹⁰⁸ Lo scopo di questa direttiva è quello di perseguire un tentativo di armonizzazione delle misure di accoglienza, garantendo uno standard quanto più comune, in modo da limitare la migrazione interna all'Unione europea dove non prevista di persone richiedenti asilo in cerca di soluzioni di accoglienza più affini alle loro esigenze. Le disposizioni in merito all'accoglienza si applicano anche ai cosiddetti "casi Dublino", ovvero a quei richiedenti protezione internazionale soggetti al procedimento per verificare quale sia lo Stato membro dell'Unione europea competente all'esame della loro richiesta di protezione internazionale. Questo tipo di iter è previsto dal cosiddetto "Regolamento Dublino III" n. 604 del 2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, che si basa generalmente sul concetto di "Stato di primo approdo", ovvero il primo Stato europeo in cui il richiedente asilo mette piede, come competente all'esame della richiesta. A differenza di una direttiva, il regolamento europeo non ha bisogno di essere recepito dall'ordinamento giuridico nazionale,

¹⁰⁶ Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI), *Le principali novità sui permessi di soggiorno introdotte dal decreto legge n. 113/2018. Scheda per operatori*, novembre 2018. Disponibile a: <https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/sicurezza-immigrazione-decreto-scheda-operatori/>. Ultima consultazione: 18/05/2019.

¹⁰⁷ ¹⁰⁷ Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante *norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale*. (GU dell'Unione europea del 29-6-2013, L. 180/96)

¹⁰⁸ D. lgs. 142/2015, *Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale*. (GU Serie Generale n.214 del 15-09-2015).

ma al contrario entra in vigore in ogni Stato membro e “ha portata generale. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile”.¹⁰⁹

Il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia è ad oggi possibile grazie ad una collaborazione tra enti e istituzioni a più livelli¹¹⁰, con forme di coordinamento nazionale, regionale, provinciale, comunale e grazie al lavoro di entri privati come associazioni e cooperative sociali. Il decreto di recepimento della direttiva prevede l’esistenza di centri governativi di prima accoglienza per le esigenze impellenti e “per l’espletamento delle operazioni necessarie alla definizione della posizione giuridica”.¹¹¹ A queste strutture si affiancano i centri di accoglienza straordinaria “nel caso in cui è temporaneamente esaurita la disponibilità di posti” all’interno dei centri sopraccitati o “a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti”. L’istituzione di questi è su indicazione del Prefetto e sono chiamate a soddisfare le “esigenze essenziali di accoglienza”¹¹².

Un richiedente asilo che ha formalizzato la domanda di protezione internazionale ha diritto alle misure di accoglienza quando “risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari”¹¹³. Sono previsti progetti particolarizzati per coloro che vivono situazioni specifiche di vulnerabilità come “i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime di tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all’orientamento sessuale o all’identità di genere, le vittime di mutilazioni

¹⁰⁹ Art. 288, Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

¹¹⁰ Art. 8 d. lgs. 142/2015, *Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.* (GU Serie Generale n.214 del 15-09-2015).

¹¹¹ Art. 9 d. lgs. 142/2015, *Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.* (GU Serie Generale n.214 del 15-09-2015).

¹¹² Art. 11 d. lgs. 142/2015, *Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.* (GU Serie Generale n.214 del 15-09-2015)

¹¹³ Art. 14 d. lgs. 142/2015, *Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.* (GU Serie Generale n.214 del 15-09-2015)

genitali femminili”¹¹⁴. Ogni richiedente asilo ha diritto all’iscrizione al sistema sanitario nazionale e i minori hanno diritto all’accesso all’istruzione¹¹⁵, può lavorare legalmente trascorsi sessanta giorni dalla formalizzazione della domanda¹¹⁶. Il decreto Salvini ha apportato delle modifiche rispetto allo svolgimento di attività su base volontaria socialmente utili alle comunità locali in cui sono situati i centri d’accoglienza, previste per i richiedenti asilo nella fase di accertamento della domanda, restringendo tale possibilità solo ai titolari di protezione internazionale¹¹⁷. Questo è uno dei segnali della volontà politica, espressa più recentemente con la legge 132/2018, di circoscrivere l’integrazione o ciò che la facilita esclusivamente a chi è già stato riconosciuto come titolare di protezione internazionale, considerando invece superflua l’integrazione per chi è in attesa di un esito definitivo anche a fronte di mesi o di anni di attesa.

Partendo da queste basi normative si procede ora alla descrizione della declinazione concreta del diritto all’accoglienza all’interno del sistema italiano, delineando dove possibile i cambiamenti apportati negli ultimi anni dalle politiche nazionali in merito alle misure di accoglienza. Questo sarà utile per collocare in un quadro quanto più chiaro e definito il servizio di accompagnamento e tutela legale entro cui si svolgono i colloqui di preparazione all’audizione presso la Commissione territoriale e, quindi, di raccolta delle memorie.

¹¹⁴ Art. 17 co.1 d. lgs. 142/2015, *Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.* (GU Serie Generale n.214 del 15-09-2015)

¹¹⁵ Art. 21 d. lgs. 142/2015, *Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.* (GU Serie Generale n.214 del 15-09-2015)

¹¹⁶ Art. 22 d. lgs. 142/2015, *Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.* (GU Serie Generale n.214 del 15-09-2015)

¹¹⁷ Art. 22-bis d. lgs. 142/2015, *Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.* (GU Serie Generale n.214 del 15-09-2015)

2. Il sistema di accoglienza per persone richiedenti asilo in Italia

L'accoglienza in Italia

Per le persone che fanno domanda di protezione internazionale che si trovano in condizioni di indigenza sono previste delle misure di accoglienza, finanziate dalla Stato, per il periodo necessario all'esame e alla determinazione di tale richiesta.

Se a livello ideale fornire vitto, alloggio e il necessario a chi scappa da situazioni di guerre e violenze risponde al codice dell'ospitalità, a livello pratico si può vedere come questo principio del vivere comune sia andato ad assumere sempre più dei connotati legati ad una visione securitaria e detentiva. In Italia questo passaggio si può notare nei fatti del marzo 1991 con l'arrivo contemporaneo e massiccio di navi di profughi albanesi, dirette principalmente a Brindisi e ad Otranto¹¹⁸. L'Italia si trovò impreparata sia da un punto di vista legislativo, sia da quello organizzativo. Infatti, la legge Metelli del 1990 prevedeva che si giungesse sul territorio nazionale con un visto. Dopo un'attesa di alcuni giorni, durante i quali le imbarcazioni rimasero in mare, arrivarono i soccorsi e si diede loro la possibilità di raggiungere i porti. Di fronte alla domanda se sia giusto accoglierli o respingerli verso il Paese di provenienza, gli italiani risposero con l'accoglienza, mobilitandosi, aprendo le porte delle loro case. I sindaci chiusero le scuole per settimane e le destinarono all'accoglienza. I profughi albanesi, grazie all'aiuto della gente del posto, uscirono dai porti e diventò così difficile rintracciarli. Per ovviare a ciò vennero impiegate le forze dell'ordine in ogni porto e fuori dalle scuole, istituendo la prassi di dover chiedere e ottenere il permesso per uscire. Iniziarono ad emergere dunque degli elementi custodiali improvvisati. L'immagine mediatica di queste persone era quella, appunto, di "profughi", di "fratelli albanesi", priva, almeno apparentemente, di caratteri razzisti sistemici. Bastarono pochi mesi, però, perché il linguaggio utilizzato attorno ad una situazione analoga cambiasse traiettoria: da "fratelli albanesi" diventarono "cavallette del mare". Un secondo grosso sbarco dell'agosto 1991 mise in luce il cambiamento dalla dimensione ospitale dell'accoglienza a quella della detenzione governativa. I profughi che arrivarono a Bari

¹¹⁸ Pini V., *Vent'anni fa lo sbarco dei 27.000. Il primo grande esodo dall'Albania*, La Repubblica, Roma, 6 marzo 2011. Disponibile a: https://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2011/03/06/news/1991_il_primo_grande_esodo_dall_albania_verso_l_italia-13263392/. Ultima consultazione in data 06/06/2019.

in quella seconda tornata vennero collocati e rinchiusi all'interno dello stadio di Bari. Il riferimento a questi avvenimenti storici risulta utile per capire la dualità presente nel sistema italiano di accoglienza in cui, chi lo vive quotidianamente, si trova a cercare un equilibrio tra queste due anime. I centri di accoglienza nelle loro varie forme presentano delle caratteristiche comuni a quelle che in sociologia vengono definite istituzioni totali o semi-totalizzanti. Le persone richiedenti protezione internazionale vivono in una dimensione di forte distanza sociale, l'interessato ha poca consapevolezza delle decisioni che lo riguardano direttamente e la sua persona si configura come un membro di un gruppo sociale omogeneo, agli occhi dell'istituzione, per la mera posizione giuridica. Colui che nel mondo esterno era un lavoratore, aveva un ruolo, un'autonomia, si ritrova intrappolato in un "processo di disculturazione"¹¹⁹, psicologicamente spogliato dell'allenamento nell'affrontare la vita quotidiana. Il sé viene per certi aspetti profanato, ridotto, mortificato anche attraverso l'obbligo alla ricostruzione e verbalizzazione del proprio passato come mezzo per "guadagnarsi" il diritto al soggiorno. La stessa limitazione amministrativa della libertà di movimento è di fatto arbitraria: una persona richiedente asilo che si allontana dal centro assegnatole perde il diritto all'accoglienza.¹²⁰

La legge Puglia¹²¹, promulgata al tempo degli sbarchi dall'Albania, dava la possibilità ai prefetti della regione Puglia di aprire centri temporanei per un periodo limitato a far fronte all'emergenza di sbarchi sulle coste salentine e di impiegare i militari per la loro gestione. Questi centri avevano come scopo l'identificazione dei profughi e la loro espulsione. Si possono ricondurre qui le basi di quelli che in tempi più recenti vengono definiti *hotspot* o punti di crisi, dove i migranti vengono portati subito dopo il soccorso in mare o, più in generale, quando vengono intercettati all'ingresso sul territorio nazionale. Fungono da centri di primo soccorso, assistenza e talvolta di pre-identificazione.

¹¹⁹ Goffman E., *ASYLUMS. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Torino, Edizioni di Comunità, 2001.

¹²⁰ Art. 23 d.lgs. 142/2015, *Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale*. (GU Serie Generale n.214 del 15-09-2015).

¹²¹ Decreto legge 451/1995, Ripubblicazione del testo del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n.255 del 31 ottobre 1995), convertito, senza modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: "Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forza armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia" (GU Serie Generale n. 303 del 30-12-1995).

Occorre fare una precisazione in merito ai centri di accoglienza. In questo elaborato con questo termine si intendono le strutture di prima e seconda accoglienza in cui la permanenza è dettata dal bisogno dell'interessato a fronte dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza e a cui il beneficiario può rinunciare, se ritiene opportuno, senza che ciò abbia un impatto diretto sulla determinazione della sua richiesta di protezione internazionale. L'art. 6 del decreto legislativo n.142 del 2015 prevede, però, la possibilità che la persona richiedente asilo venga trattenuta presso dei centri appositi in alcuni casi. Ad esempio, può essere trattenuto qualora sia stata disposta l'espulsione nei suoi confronti, costituisca un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, vi siano "fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione".¹²²

L'ordinamento italiano ha previsto, almeno fino all'entrata in vigore del decreto Salvini n. 113/2018, l'esistenza di un sistema di accoglienza per i richiedenti asilo di stampo governativo, gestito dagli enti locali e su adesione volontaria, chiamato Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar)¹²³. Si declina in modi diversi a seconda del tipo di beneficiario e delle diverse progettualità. In particolare i progetti ordinari erano previsti per richiedenti protezione internazionale e titolari senza particolari esigenze, mentre per i minori stranieri non accompagnati sono previste delle comunità dedicate, così come per le persone con disagio mentale o disabilità già conclamate. Per quest'ultime lo Sprar mette a disposizione l'assistenza medica e quella psichiatrica necessaria. L'obiettivo di questo tipo di sistema è quello di un'accoglienza emancipante che consenta ai beneficiari di avviare un percorso personale di inserimento socio-economico, in vista della riconquista della loro autonomia. Aspira a fare ciò attraverso gli aspetti materiali del

¹²² Art. 6 d.lgs 142/2015, *Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.* (GU Serie Generale n.214 del 15-09-2015).

¹²³ D.M. 10 agosto 2016, *Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).* (GU Serie Generale n.200 del 27-08-2016).

vitto e dell'alloggio, i servizi alla persona, l'accompagnamento legale, l'orientamento socio-lavorativo e dei percorsi individuali. Il Comune che sceglie di aderire richiede il finanziamento al Ministero dell'Interno. Una volta accettato, il Servizio Centrale, che si fa garante di un monitoraggio qualitativo del progetto, si attiva per quello che gli compete e il Comune può poi indire un bando per la co-progettazione. Teoricamente avrebbe dovuto essere questo il sistema ordinario di accoglienza, supportato dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. Di fatto, però, ha costituito una forma residuale e straordinaria per il limite dei posti a disposizione, mentre nella prassi sono diventati ordinari i centri di accoglienza straordinari (CAS)¹²⁴, istituiti tramite bandi prefettizi a cui partecipano enti privati. Lo scopo è quello di fornire un'accoglienza emergenziale e temporanea, ma di fatto la maggior parte del sistema di accoglienza sono Cas, il cui monitoraggio qualitativo è a carico delle Prefetture. Non vi è, quindi, un passaggio obbligato con l'ente territoriale interessato e solitamente vige la discrezionalità da parte della Prefettura competente che può disporre di termini e condizioni di questo sistema. Quest'ultima può operare tramite affidamento diretto ad enti privati, associazioni, ma solitamente si passa da concorsi pubblici o bandi. Le associazioni o le cooperative sociali partecipano facendo un'offerta tecnica *per die pro capite*. Fino all'entrata in vigore del decreto sicurezza questa quota ammontava circa a 35 euro e garantiva, oltre alla copertura di vitto e alloggio, anche quella di spese sanitarie, corsi di alfabetizzazione, orientamento socio-lavorativo e accompagnamento legale. Dall'autunno 2018, invece, il tetto è stato abbassato di 10-15 euro circa, a seconda delle dimensioni del centro, prevedendo una copertura per il vitto e l'alloggio, ma poco o nulla per le spese sanitarie e relative all'integrazione. Anche il sistema ordinario dello Sprar è stato riformato e rinominato Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (Siproimi), ponendo come requisito di accesso il fatto di essere già titolari di un titolo di protezione internazionale, escludendo così dalle misure di accoglienza i titolari di protezione umanitaria e i richiedenti asilo. Ad oggi il Siproimi si rivolge a rifugiati, titolari di protezione sussidiaria e a chi necessita di urgenti o indispensabili cure mediche, a chi risulta vittima di tratta, di violenza domestica, di grave sfruttamento lavorativo, a chi non può rientrare nel proprio Paese a causa di calamità o a chi ha compiuto atti di particolare valore civile, oltre ai

¹²⁴ Art. 11 d. lgs. 142/2015, *Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU n.214 del 15-9-2015)*.

minori stranieri non accompagnati per i quali vengono riservati percorsi dedicati a motivo della loro condizione. Questa riforma segna un forte discrimine riguardo al diritto all'integrazione che viene attribuito e supportato a livello istituzionale esclusivamente per quelle persone destinate a rimanere sul territorio nazionale, i titolari di protezione internazionale, riservando a coloro che invece sono in attesa temporanea della definizione della loro domanda solo servizi di prima accoglienza e di assistenza.¹²⁵

In Italia ad oggi il sistema che promuove un'accoglienza qualitativamente alta è lo Sprar/Siproimi. Dagli standard e linee guida tracciate dal Servizio centrale hanno potuto prendere spunto negli anni anche gli operatori e i professionisti che lavorano nei centri di accoglienza straordinari, compatibilmente con le risorse disponibili, con il fine di rispondere ai bisogni emancipanti che le persone accolte lì esprimevano.

È in questa tensione verso il “modello Sprar” che si colloca il senso del servizio di tutela e di accompagnamento legale che non sia un mero espletamento di pratiche e scadenze burocratiche, ma un aiutare la persona a prendere consapevolezza della propria posizione giuridica, dei propri diritti e doveri e ad acquisire autonomia nella gestione di quel che ne deriva, come gli appuntamenti, i rapporti con le istituzioni e il rinnovo dei documenti. Il colloquio viene qui inteso come un dispositivo che ha senza dubbio l'obiettivo di dare alla persona gli strumenti per essere quanto più pronta all'audizione, ma che non si limita a fornire un servizio: l'attenzione è posta sulla persona, sulla rilevanza della sua storia personale e la necessità che essa venga verbalizzata in un ambiente che ne garantisca il rispetto, la sospensione di giudizio e la valorizzazione.

Questo può avvenire in un contesto di accoglienza che, oltre a fornire vitto e alloggio, ponga il proprio focus sull'individuo accolto. In Italia il sistema che più si avvicina a ciò è lo Sprar, per questo si proseguirà ora con la descrizione del contenuto di questi progetti.

¹²⁵ Gabinetto Ministro - ARCHIVIO DI GABINETTO - Prot. Uscita N.0083774 del 18/12/2018. Circolare del Ministero dell'Interno con oggetto: *Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.*

Il sistema Sprar/Siproimi

Lo Sprar/Siproimi ha come base un approccio olistico nella presa in carico della persona nella sua interezza, prendendo in considerazione ogni sfaccettatura della sua identità. Per far ciò è prima di tutto necessario che gli operatori siano sempre predisposti all'ascolto per poter leggere i bisogni individuali, sia espressi, sia taciuti. La complessità del lavoro rende necessaria la presenza di un'équipe multidisciplinare che sappia tener insieme competenze, capacità, ruoli, modalità di organizzazione eterogenee e qualificate, lavorando in gruppo per un unico percorso di inclusione sociale personalizzato. È importante che questa équipe sappia interagire con il contesto locale in cui si trova: le reti dei servizi e le comunità. Il progetto prevede interventi di accoglienza in nove diverse aree: mediazione linguistica e culturale, l'accoglienza materiale, l'orientamento e accesso ai servizi del territorio, la formazione e riqualificazione professionale, l'orientamento e l'accompagnamento all'inserimento lavorativo, abitativo e sociale, l'orientamento e accompagnamento legale e la tutela psico-socio-sanitaria. Un'équipe che funziona ha una percezione comune della finalità degli interventi, sa valorizzare le differenze, codificare e condividere procedure efficaci di lavoro. Data la varietà degli ambiti di intervento risulta quanto più necessaria una suddivisione chiara dei ruoli, basata sulle competenze utili per ricoprirli e armonizzata grazie al lavoro di un coordinatore. Alcune delle figure professionali che dovrebbero esserci sono: assistente sociale, educatore professionale, psicologo, operatori con competenze specifiche sull'iter giuridico. La riunione d'équipe su base periodica e fissa è uno strumento fondamentale per la buona riuscita del lavoro e per il benessere degli operatori e dei beneficiari. Serve per programmare ed organizzare il lavoro, per promuovere il confronto e la condivisione, per mettere in luce i problemi e punti di forza, contribuendo, nella diversità degli interventi, a mantenere un'unica direzione. Le riunioni e le occasioni di condivisione tra operatori, assieme alla supervisione, costituiscono la miglior prevenzione al rischio di *burn-out* a cui è esposto chi lavora nel sociale in contesti di pressione e di grande impiego di energie emotive.

Le strutture ricettive privilegiate dal sistema SPRAR sono gli appartamenti, perché più funzionali alla realizzazione degli obiettivi. Tuttavia, sono ammessi anche i centri collettivi che non devono, però, ospitare più di trenta persone. La vita all'interno di un appartamento consente infatti di bilanciare l'esigenza di assistere e proteggere il beneficiario

con quella di favorirne un'autonomia nella quotidianità, favorendone l'auto-organizzazione. Ad ogni partecipante al progetto è richiesto di firmare un patto d'accoglienza e un regolamento della casa e a firmare la presenza giornaliera su un registro apposito. Le spese relative al vitto, all'alloggio, all'abbonamento per i trasporti pubblici, biancheria, prodotti per l'igiene e la pulizia sono a carico del sistema di accoglienza. Il beneficiario, sia nei progetti Sprar, sia nei Cas, riceve una somma pari a 2,50 euro al giorno, il cosiddetto *pocket money*, per le piccole spese personali che esulano dai beni e servizi previsti dal progetto. Uno degli obiettivi prioritari è l'apprendimento della lingua italiana come parte essenziale del processo di integrazione. Devono essere garantite un minimo di dieci ore settimanali di scuola di alfabetizzazione di lingua italiana anche in questi contesti territoriali in cui non è possibile accedere a corsi e scuole esterne come il CPIA. Se così fosse, il servizio dovrà essere fornito all'interno del progetto. L'apprendimento della lingua costituisce la pietra miliare per favorire l'orientamento in tutti gli altri ambiti di interesse: lavorativo, abitativo, sociale, scolastico, legale. Non è compito dell'ente ospitante trovare lavoro o soluzioni abitative, ma si pone l'obiettivo di fornire un quadro informativo generale sulle tematiche in materia di lavoro e sulle modalità di accesso. Dati gli ostacoli che gli stranieri trovano nell'accedere ai mercati immobiliari, i progetti Sprar possono prevedere degli aiuti in termini di contributi per l'alloggio, per l'arredamento oppure un contributo *una tantum* per l'uscita o la mediazione con agenzie immobiliari e reti del territorio per trovare soluzioni intermedie come, ad esempio il *co-housing*¹²⁶ o il "portierato sociale"¹²⁷. Solitamente il bisogno lavorativo viene manifestato fin da subito ed è un elemento che contribuisce a favorire l'integrazione e il benessere psicologico della persona. Per questo specifico ambito di intervento è fondamentale che vengano sviluppate da parte dell'équipe multidisciplinare delle azioni integrate che prevedano innanzitutto l'apprendimento della lingua italiana, l'orientamento legale e riguardo ai servizi presenti sul territorio e la condizione di psico-fisica con eventuali prese in carico a fronte dell'emergere di vulnerabilità. Gli strumenti che l'équipe può avere per aiutare il beneficiario ad integrarsi lavorativamente sono le proposte di certificazione delle competenze,

¹²⁶ Il *co-housing* è una sperimentazione che consiste nel costituire dei gruppi di convivenza in risposta a bisogni differenti che troverebbero parziale soluzione nella composizione di un nucleo abitativo (es.: persone anziane autoctone con giovani italiani o rifugiati)

¹²⁷ Per "portierato sociale" si intende "la messa a disposizione di un appartamento per comunità di coabitazione che, a fronte di una riduzione del canone di locazione, dedicano settimanalmente e in maniera volontaria alcune ore per servizi al condominio e ai suoi abitanti".

del riconoscimento dei titoli di studio, delle qualifiche professionali, le proposte di formazioni specifiche, di attivazione dei tirocini e tutto ciò che ha a che fare con le azioni propedeutiche alla ricerca di un impiego, quindi la stesura del *curriculum vitae* e la preparazione al colloquio di lavoro.

Un altro aspetto molto importante e che qualifica questo tipo di accoglienza è la presa in carico sanitaria della persona. Predisporre la presenza di almeno un operatore referente per l'aspetto sanitario permette di aiutare l'interessato a prendere consapevolezza e a muoversi all'interno dei servizi esistenti per favorire la sua salute e per trovare le risposte più adeguate ai suoi bisogni sanitari, in cui rientrano anche quelli della presa in carico psicologica e psichiatrica. Ogni richiedente asilo ha il diritto all'iscrizione al sistema sanitario nazionale, all'assegnazione di un medico curante, come qualsiasi cittadino italiano. Tuttavia, spesso insorgono problemi di natura amministrativa proprio per il perfezionamento dell'iscrizione per cui serve presentare il permesso di soggiorno, una certificazione di domicilio e il codice fiscale. Il rinnovo della tessera sanitaria va a pari passo con quello del permesso di soggiorno. Di conseguenza i ritardi della Questura nel rinnovo del documento possono comportare talvolta dei problemi per l'accesso effettivo alle prestazioni sanitarie. L'aspetto medico-sanitario della vita di una persona richiedente asilo o, più generalmente, di uno straniero, e il suo approccio ad esso sono spesso influenzati dalla cultura d'origine che include una medicina diversa da quella occidentale che la nostra società tende a vedere come universale. Risulta perciò fondamentale l'ausilio della mediazione linguistico-culturale sia a favore dell'interessato, sia dell'équipe e del personale medico¹²⁸.

Tra le azioni per l'accoglienza integrata sono di particolare rilievo quelle volte al sostegno legale e all'informativa riguardante la procedura di riconoscimento della protezione internazionale. Con ciò si intende tutto ciò che viene messo in campo per supportare i beneficiari in termini di orientamento e informazione sui vari passaggi da affrontare, i rapporti con le istituzioni, il ricorso alla giustizia, i propri diritti e doveri e la produzione di

¹²⁸ Servizio centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, *Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria*, Roma, Agosto 2018.

documentazione e prove utili che possano supportare la richiesta di protezione internazionale. Il ruolo dell'operatore legale è di supporto ai beneficiari, i quali sono i veri protagonisti delle proprie questioni burocratico-legali in cui sono coinvolti. L'équipe e soprattutto chi è incaricato di questo aspetto può informare, accompagnare, supportare, aiutare, consigliare, tenendo pur sempre la giusta distanza che permetta all'interessato di prendere decisioni in autonomia e fare le scelte che crede più opportune. Le caratteristiche necessarie per svolgere questo ruolo non sono necessariamente legate alla professione dell'avvocato, ma piuttosto ad una formazione specifica, all'esperienza maturata sul campo con persone richiedenti protezione internazionale e ad un'alta propensione all'ascolto e al dialogo. Le competenze di base a cui si fa riferimento sono la familiarità con la normativa di riferimento, con le procedure e prassi concernenti la domanda di protezione internazionale e con i meccanismi giurisdizionali.

Gli attori istituzionali con si interfacciano beneficiari e operatori legali sono vari.

La Questura è deputata a formalizzare la domanda, al rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno cartaceo e del permesso di soggiorno elettronico in presenza di un decreto di accoglimento della domanda, al rilascio del titolo di viaggio per i titolari di protezione internazionale e, in casi residuali, alla notifica della data di convocazione presso la Commissione territoriale e l'esito della domanda.

La Prefettura, ovvero l'ufficio territoriale del governo, si fa carico della prima accoglienza e assistenza delle persone richiedenti asilo, ne verifica l'insufficienza dei mezzi di sussistenza come prerequisito per aver accesso alle misure di accoglienza, verifica la disponibilità dei posti e dispone ingressi, trasferimenti e revoche delle misure di accoglienza.

La Commissione territoriale, l'organo predisposto ad esaminare la domanda del richiedente, di solito ha sede nell'edificio della Prefettura.¹²⁹

Nel prossimo capitolo ci si propone di descrivere il lavoro dell'operatore socio-legale nella sua specifica funzione "ponte" tra la Commissione e il richiedente, ovvero quella di aiutare l'interessato ad arrivare quanto più consapevole ed emotivamente e psicologicamente pronto all'audizione.

¹²⁹ Servizio centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, *Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria*, Roma, Agosto 2018.

CAPITOLO III

Raccontarsi ed ascoltarsi

Come già anticipato, gli standard descritti dettano le linee guida dello Sprar/Siproimi. La maggior parte dei richiedenti protezione internazionale all'interno di progetti di accoglienza è però inserita in centri di accoglienza straordinari, dove, ad oggi e in seguito alle modifiche apportate dalla legge n.132/2018, hanno diritto essenzialmente al vitto e all'alloggio secondo le disposizioni prefettizie. Tutto ciò che riguarda la salute, l'orientamento legale, lavorativo, abitativo, l'apprendimento della lingua italiana è a carico del richiedente o degli enti privati e di volontariato che vogliono e possono prendersene cura. Nonostante la disponibilità di mezzi economici e di conseguenza delle risorse sia cambiata, restano pressoché invariati i bisogni delle persone richiedenti protezione internazionale. Per questo, soprattutto tra gli addetti ai lavori, risulta determinante per la qualità dell'accoglienza continuare ad interrogarsi e a mettere in campo risorse creative per rispondere, nei limiti del possibile, alle esigenze delle persone che si accolgono.

In questo capitolo si procederà all'analisi delle Linee guida alla conduzione di colloqui con persone richiedenti asilo, già pubblicate da enti quali Unhcr, Easo, Servizio Centrale dello Sprar/Siproimi, Immigrazione. Al di là delle indicazioni operative sulla conduzione pratica del colloquio, si ritiene fondamentale che i soggetti coinvolti, *in primis* l'operatore socio- legale, siano consapevoli dell'*hummus* su cui si fondano i contenuti del colloquio: l'esperienza della migrazione e del trauma e la dimensione culturale. Per questo motivo verranno proposti degli spunti riguardanti il trauma e la mediazione linguistico-culturale.

1. Il colloquio in preparazione all'audizione presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale

Il colloquio individuale è uno degli strumenti più utilizzati nella relazione d'aiuto e diventa realmente efficace nel momento in cui si adatta alle specifiche esigenze delle persone coinvolte, quando è personalizzato in tutti i suoi aspetti: dal *setting*, alle modalità

comunicative, dall'approccio alle tecniche relazionali. L'elemento chiave è che chi conduce ne abbia ben chiaro lo scopo e quindi la tipologia che intende proporre. Per quanto riguarda quello in questione è necessario porre la massima attenzione all'esperienza soggettiva del contesto e il comportamento non verbale di tutti i soggetti del colloquio. Quest'ultimo spesso complica le dinamiche e la lettura delle stesse, perché è in gran parte determinato culturalmente ed include la prossemica, la percezione dello spazio e delle distanze che determinano la vicinanza, l'invasione o l'intimità, le espressioni del volto, in particolare il contatto visivo e gli aspetti paraverbali del linguaggio.

Il setting

Con questo termine si intendono sia il luogo fisico, sia il contesto e il contorno che viene dato al colloquio e alla relazione. Nel *setting* sono compresi i ruoli dati e sentiti dai presenti, è uno spazio sia fisico, sia emotivo. Va adattato a seconda della situazione, della persona e del colloquio. In linea generale è importante che il colloquio si svolga in un luogo adibito a quello scopo. Questo contribuirà a riconoscere l'importanza di quel momento e, di conseguenza, della persona per cui è stato organizzato. È bene che sia un posto luminoso, con almeno una finestra che possa essere percepita come aperta e protetta contemporaneamente. La presenza di una scrivania o di un tavolo è auspicabile, perché permette di mantenere delle distanze funzionali all'interessato per non sentirsi invaso nella sua sfera personale, ma anche per familiarizzare con il *setting* materiale che potrebbe trovare in Commissione. Può essere percepita quindi come protezione o rievocare un contesto di interrogatorio. In ogni caso è importante evitare i segni di autorità (le sbarre alle finestre, l'esposizione dell'interessato ad una fonte diretta di luce, chiudere a chiave le porte). Anche i rumori, soprattutto se molesti e improvvisi, le interruzioni vanno evitati. Che le persone lascino o entrino nella stanza oltre ad avere un impatto negativo sul colloquio può mettere dubbi all'interessato sull'effettiva riservatezza di quello che dice, minando di conseguenza l'alleanza di fiducia che sta alla base della buona riuscita della preparazione all'audizione. Appendere un cartello avvisando che il colloquio è in corso

può essere un espediente molto semplice in grado di prevenire l'avvenire di questi inconvenienti.¹³⁰

La scelta del linguaggio

L'utilizzo e la scelta del linguaggio danno un primo e fondamentale *imprinting* al colloquio. Nella scelta legata a ciò va considerata *in primis* la situazione personale del richiedente asilo. Ad esempio, la sua pregressa scolarizzazione o la familiarità con l'esistenza di un apparato burocratico-giuridico. Per facilitare e garantire la trasmissione delle informazioni nelle modalità più opportune è bene in ogni caso sforzarsi di esplicitare un concetto con parole e periodi brevi e chiari, in modo da aiutare il mediatore a fare al meglio il suo lavoro. La frustrazione e il conseguente istinto alla rassicurazione possono avere esiti negativi nella conduzione del colloquio. Di fronte all'indeterminatezza dell'esito dell'audizione e, di conseguenza, delle prospettive future nella vita della persona richiedente asilo, è opportuno vigilare su quello che si dice in funzione rassicurante, perché se non aderente alla realtà dei fatti, rischia di produrre illusioni o aspettative che, oltre a non essere utili di per sé, possono compromettere anche definitivamente la relazione. Abitare quest'incertezza assieme alla persona, fornire un quadro il più chiaro possibile della rosa delle possibilità favorisce la consapevolezza e una relazione di fiducia quanto più paritaria nel riconoscersi entrambi soggetti ad un sistema che si può influenzare solo in parte. Nella relazione duale, così come nel colloquio, la reciprocità gioca un ruolo determinante e i comportamenti delle persone coinvolte si influenzano a vicenda. Per questo motivo è necessario che l'operatore, così come il mediatore, abbiano coscienza delle proprie modalità di espressione.¹³¹ L'attenzione e l'apertura all'ascolto passano, ad esempio, dal contatto oculare. Sebbene esso in alcune culture assuma un significato diverso rispetto a quello attribuitogli in Italia, fa capire all'interlocutore che si trova di fronte ad un ascoltatore attivo. Il contatto visivo va mantenuto con la persona interessata, anche mentre parla il

¹³⁰Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, *Intervistare i richiedenti asilo*, Roma, s.d.. Disponibile a: <https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/6intervistare-i-richiedenti-asilo.pdf>. Ultima consultazione: 10/07/2019.

¹³¹De Moraes V., *Il colloquio nella relazione d'aiuto rivolta a rifugiati, richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale (R.A.R.)*, Collana Relazione d'aiuto, 2016. Disponibile a: www.inmigrazione.it. Ultima consultazione: 28/06/2019.

mediatore. Nel tentativo di ridurre la distanza comunicativa, che naturalmente si crea tramite l'utilizzo della mediazione, le domande vanno poste e indirizzate direttamente al richiedente. L'atteggiamento di apertura passa anche tramite la postura del corpo: quanto più si è rilassati, naturali e attenti tanto più si comunicherà rassicurazione e si indurrà la persona a comunicare. Lo stesso vale per la successione delle domande che, pur tenendo presente della struttura dell'audizione, dovrebbe seguire il più possibile l'andamento del racconto e non uno schema predefinito. Il silenzio è un elemento altrettanto importante e non interromperlo significa saper rispettare i tempi della persona. Per questo motivo è generalmente sconsigliato intervenire aggiungendo una domanda restrittiva per indurre la persona a rispondere.¹³²

Può venire spontaneo nel corso del colloquio rielaborare con parole proprie quello che è stato detto dal richiedente asilo. Questa modalità può avere degli effetti negativi se si cerca di dare un'interpretazione secondo delle categorie precostituite, che hanno le loro radici nella cultura e nelle teorie epistemologiche di chi interpreta, ma non necessariamente in quella dell'interessato. È funzionale invece la tecnica della riformulazione, per la quale si cerca di riportare con altre parole ed in maniera più concisa quello che l'altro ha già comunicato o per verificare un concetto, un'informazione. Le tecniche utilizzabili sono molteplici. Una delle più frequenti è la *risposta eco* che consiste nel ripetere le ultime parole dette dall'altro e di porsi in continuità con il discorso espresso, favorendo il proseguimento della narrazione o l'approfondimento dell'elemento ripreso. Un altro metodo è la *riformulazione riflesso* che consiste nell'utilizzare parole equivalenti introdotte da locuzioni come “così secondo te...”, “tu vuoi dire che...”. La *riformulazione riassunto* si ha quando si riassume e ripete quello che è essenziale per l'altro, mentre la riformulazione come alternativa di figura-sfondo è un'operazione di tipo psicologico e quindi da lasciare in carico a questo tipo di professionalità, in cui si esprime in altri termini qualcosa che inizialmente non era stato preso in considerazione dall'interessato, introducendo nel

¹³²Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, *Intervistare i richiedenti asilo*, Roma, s.d.. Disponibile a: <https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/6intervistare-i-richiedenti-asilo.pdf>. Ultima consultazione: 10/07/2019.

campo della consapevolezza ciò che fino a poco prima risiedeva nel campo dell'inconscio.¹³³ Se dopo aver rivisto ed evidenziato le discrepanze nella storia o tra testimonianze scritte e verbali rimangono delle contraddizioni è consigliabile non spingere il richiedente a fornire un'ulteriore spiegazione, ma tener presente che potrebbe esserci qualcosa che la persona non vuole o è incapace di dire.¹³⁴ Entra in campo la necessità da parte di chi guida il colloquio di essere cosciente e di accettare che la persona possa non essere in grado o disposta a dare dettagli in merito ad alcuni eventi traumatici.¹³⁵

Un'attenzione particolare va posta alle cosiddette *check-questions*, ovvero a quelle domande a cui la persona può essere sottoposta in sede di audizione, che “a livello transnazionale presentano elementi ricorrenti simili”. Con ciò si intende, ad esempio, quella gamma di interrogativi volti a verificare che il richiedente conosca e quindi vi sia realmente stato, una città, piuttosto che un quartiere, oppure informazioni che ci si aspetta che un cittadino di quel Paese abbia nel suo bagaglio di conoscenze. Sebbene sia opportuno rendere consapevole l'interessato dell'eventualità che la Commissione ponga anche questo genere di richieste, sono generalmente proprio queste le domande potenzialmente meno chiare al richiedente. Il rischio è quello di minare il rapporto di fiducia, o l'alleanza *ad hoc*, insinuando il dubbio di non credere a ciò che viene narrato.¹³⁶

L'operatore socio-legale

Il modello Sprar sottolinea più volte quanto sia importante che all'interno dell'équipe multidisciplinare siano ben chiari i ruoli e sia prevista una o più figure apposite che si occupino dell'accompagnamento e della tutela legale. L'operatore che segue la persona richiedente asilo nella sua quotidianità e che lo affianca nell'affrontare le problematiche

¹³³De Moraes V., *Il colloquio nella relazione d'aiuto rivolta a rifugiati, richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale (R.A.R.)*, Collana Relazione d'aiuto, 2016. Disponibile a: www.inmigrazione.it. Ultima consultazione: 28/06/2019.

¹³⁴Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, *Intervistare i richiedenti asilo*, Roma, s.d.. Disponibile a: <https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/6intervistare-i-richiedenti-asilo.pdf>. Ultima consultazione: 10/07/2019.

¹³⁵Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, *La guida pratica dell'Easo: il colloquio personale*, s.l., dicembre 2014. Disponibile a: <https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/EASO-Practical-Guide-Personal-Interview-IT.pdf>. Ultima consultazione: 10/07/2019.

¹³⁶Sorgoni B., *Chiedere asilo. Racconti, traduzioni, trascrizioni*, s.l., 2013. Disponibile a: <https://www.le-dijournals.com/ojs/index.php/antropologia/article/view/188>. Ultima consultazione: 10/07/2019.

ad essa collegate, come le questioni sanitarie, la ricerca del lavoro o l'apprendimento della lingua, sono solitamente coloro con i quali, all'interno dell'équipe, il richiedente ha un rapporto di maggior confidenza e su cui, di conseguenza, talvolta si sente libero di sfogare la rabbia e la frustrazione rispetto al tempo dell'attesa e al suo vissuto personale. Per non compromettere la relazione "educativa", appesantirla, e contemporaneamente per garantire la riservatezza e l'obiettività è fondamentale che la figura dell'operatore legale sia diversa rispetto a quella appena citata. Tuttavia, ciò non significa che non debba esserci una relazione tra il richiedente e l'operatore legale. Al contrario, una relazione di base all'interno dei confini di competenza, favorisce la presa di cura del richiedente anche nel momento della narrazione del suo vissuto personale. Spesso è utile chiarire, come premessa al colloquio, i ruoli dei presenti prendendo le distanze dalle associazioni che potrebbe aver fatto la persona richiedente asilo nei confronti dell'operatore legale. Con ciò si intende sottolineare l'importanza di esplicitare il fatto di essere comuni cittadini che fanno come lavoro l'operatore legale, lo psicologo, l'avvocato, il mediatore, ma che non lavorano alle dipendenze dello Stato e della Commissione, né degli organi della polizia.

L'operatore si interessa prima alla persona che ha di fronte e solo in funzione di questo al servizio che offre. La centralità del singolo e non del suo problema permette di porsi in un atteggiamento di apertura ed accoglienza propedeutico ad ogni altro aspetto della relazione. Porre domande aperte, avere la pazienza e l'attenzione di ascoltare anche quello che sembra non essere rilevante ai fini dell'audizione in Commissione contribuisce a far passare il messaggio che alla base di quel colloquio vi sia una volontà di presa di cura della persona nella sua totalità e unicità.¹³⁷ L'operatore legale, ma in generale il personale coinvolto nel colloquio di preparazione, deve vigilare per non incorrere in due eccessi: da una parte l'apparire o essere giudicante e/o distante dall'interessato, dall'altra l'essere troppo affettuoso e/o amichevole.¹³⁸

Vi è poi un lavoro che il professionista che si occupa dei colloqui di raccolta delle memorie deve fare su se stesso. Durante la preparazione al colloquio è opportuno chiedersi

¹³⁷De Moraes V., *Il colloquio nella relazione d'aiuto rivolta a rifugiati, richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale (R.A.R.)*, Collana Relazione d'aiuto, 2016. Disponibile a: www.inmigrazione.it. Ultima consultazione: 28/06/2019.

¹³⁸Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, *Intervistare i richiedenti asilo*, Roma, s.d.. Disponibile a: <https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/6intervistare-i-richiedenti-asilo.pdf>. Ultima consultazione: 10/07/2019.

quali atteggiamenti, pregiudizi o pensieri potrebbero contaminare la propria obiettività e provvedere per arginarli. Ascoltare con regolarità storie di vissuti atroci e traumatici ha un impatto sulla psiche di chi ascolta, sicuramente influenzato dal livello di empatia e di sensibilità. Per poter fare questo lavoro in modo obiettivo, funzionale e sano per sé e per gli altri è auspicabile che, in particolare l'operatore legale, impari ad ascoltare i propri segnali, a controllare le proprie emozioni, riconoscendole ed esprimendole nelle modalità più opportune. Questo tipo di mansione espone ad un'alta predisposizione al *burn-out*. Perciò, è importante che vengano adottati alcuni accorgimenti strategici. Il primo è il pensare e vivere il proprio lavoro all'interno di una dimensione d'équipe: chi conduce il colloquio non è da solo a portare il peso di quella storia, del vissuto della persona di cui si prende cura, ma esegue un compito che gli è stato affidato da un gruppo di lavoro, vero mandante del servizio di accompagnamento legale. In quest'ottica si inserisce il dispositivo della supervisione, ovvero un momento, solitamente a cadenza mensile, in cui, con l'aiuto di uno psicologo, psicoterapeuta o pedagogo, l'équipe ha l'occasione di esprimere, condividere e metabolizzare il proprio vissuto emotivo rispetto all'operatività. Inoltre, è consigliabile che i colloqui di raccolta delle memorie vengano tenuti da due professionisti, oltre al mediatore. Questo permette ad uno di concentrarsi in modo particolare sulle informazioni a livello contenutistico che vengono date e all'altro di soffermarsi maggiormente sulla lettura delle componenti non verbali. Avere la possibilità dopo il colloquio di condividere quello che è emerso e quello che si è notato permette, ancora una volta, sia di alleggerire il carico psicologico, sia di fornire alla persona un doppio punto di vista qualificato. Anche il mediatore può aver bisogno di questo supporto e, per questo motivo, è opportuno dedicare alla fine del colloquio con la persona richiedente asilo un tempo congruo in cui il mediatore si senta libero di far notare ciò che ha rilevato e di darle spiegazione, sia di esternare ciò che emotivamente gli ha suscitato il racconto.¹³⁹

¹³⁹Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, *La guida pratica dell'Easo: il colloquio personale*, s.l., dicembre 2014. Disponibile a: <https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/EASO-Practical-Guide-Personal-Interview-IT.pdf>. Ultima consultazione: 10/07/2019.

La sospensione del giudizio

L'operatore socio-legale così come il mediatore o lo psicologo presenti al colloquio si pongono in un atteggiamento non giudicante, né dal punto di vista morale o valoriale, né da quello valutativo. La sospensione del giudizio implica anche il mettere in conto che la persona con cui abbiamo a che fare possa non essere onesta nel raccontare il suo vissuto, omettere o deviare alcune memorie per lasciarne affiorare altre. Può, più o meno volutamente, ricordare e verbalizzare fatti e vissuti che si discostano dalla realtà. Nonostante ciò, bisogna tener presente che il compito dell'operatore legale è quello di fornire strumenti utili alla consapevolezza del richiedente al momento dell'audizione, non quello di cercare o accertare la verità. L'orecchio attento del professionista può evidenziare dissonanze e contraddizioni che potrebbero indurre la Commissione a non credere al richiedente a causa della mancanza di coerenza interna ed esterna al racconto e farle presenti all'interessato. Tuttavia, se la persona richiedente asilo percepisce che l'operatore non crede alla sua storia questo può compromettere innanzitutto la relazione di cura, ma ancor più la riuscita dell'intervista presso la Commissione territoriale. Così facendo, invece di offrire uno spazio e un tempo di consapevolezza si rischia di acuirne l'insicurezza e la disinformazione. È necessario vigilare per non inciampare in dinamiche e atteggiamenti inquisitori, evitando, ad esempio, di fare domande utili all'operatore per capire meglio, ma irrilevanti al fine dell'audizione, cercando così di forzare i tempi della persona.¹⁴⁰ Affermare ciò, tuttavia, è ben diverso dal difendere il diritto alla bugia che è deontologicamente e moralmente scorretto. L'audizione in Commissione è pur sempre un evento ufficiale che verte al riconoscimento di un diritto a fronte di una condizione specifica. Sebbene possano essere talvolta sollevati dubbi sulla legittimità di certe decisioni di rigetto della domanda, ingannare il sistema cercando di ottenere risultati pilotati e operando delle forzature a lungo andare può compromettere le garanzie che esso offre a coloro che dovrebbero esserne realmente titolari.

¹⁴⁰De Moraes V., *Il colloquio nella relazione d'aiuto rivolta a rifugiati, richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale (R.A.R.)*, Collana Relazione d'aiuto, 2016. Disponibile a: www.inmigrazione.it. Ultima consultazione: 28/06/2019.

Raccontare vissuti traumatici

Nel farsi prossimi al vissuto traumatico della persona è bene considerare l'esistenza, oltre della memoria narrativa a cui si aspira ad avere accesso per il raggiungimento degli obiettivi del colloquio, anche di una memoria di diverso tipo. La memoria traumatica si fonda su dei ricordi vivi, che si manifestano con dei sintomi più o meno evidenti, di cui il proprietario ignora l'esistenza. Dal punto di vista della salute mentale della persona è indubbio che recuperare quel ricordo, ma ciò non è detto che sia un bene per la persona farlo in un contesto non terapeutico come quello del colloquio in preparazione all'audizione in Commissione. Per questo motivo è importante che chi accoglie le memorie di una persona con un vissuto traumatico sia consapevole dell'esistenza di memorie di diversa natura e sia preparato ad intercettare una e/o l'altra con le relative conseguenze. Sono lo psicologo o lo psichiatra le figure professionali deputate all'accoglimento delle memorie traumatiche. Risulta opportuno, qualora si abbia la percezione che esse possano emergere nel racconto delle memorie narrative in preparazione all'audizione, che all'operatore che si occupa dell'accompagnamento legale si affianchi uno psicologo/psichiatra.¹⁴¹

Il lavoro di riordino delle memorie, siano esse narrative o traumatiche, oltre ad essere funzionale alla narrazione stessa, permette alla persona di alleggerirsi, di ricostruire una continuità che sembrava persa all'interno della confusione narrativa. Dà all'individuo la percezione che ci fosse un ordine prima e che ciò abbia un legame con quello che vive ora. In questo senso la diagnosi del disturbo post-traumatico da stress, di cui si tratterà nella prossima sezione, ha avuto il merito di reintrodurre e certificare la realtà degli eventi che hanno originato il trauma. Il racconto frammentario e sconnesso dei richiedenti asilo e rifugiati vittime di tortura, spesso ricco di contraddizioni, intollerabili all'orecchio occidentale, porta a mettere in dubbio la veridicità dei vissuti narrati. La ricerca quasi ossessiva di prove oggettive come garanzie di verità del racconto rischia sia di mettere a repentaglio la relazione tra professionista ed interessato, ma anche di far scivolare chi in realtà vorrebbe prendersi cura della vittima, nella stessa trappola tesa dai carnefici. Questo atteggiamento, che in parte viene riscontrato personalmente dal richiedente asilo in sede di audizione o in fase di ricorso avverso alla decisione della Commissione, riproduce

¹⁴¹Beneduce R., *Archeologie del trauma. Un'antropologia del sottosuolo*, Laterza, Bari, 2010.

quella crisi di verità che costituisce il nucleo più imperscrutabile del trauma che si origina dall'instabilità della percezione netta e della descrizione di esperienze estreme come quella, ad esempio, della tortura. Il lavorare perché venga riconosciuta l'autorevolezza della parola del richiedente asilo, spesso si scontra con il paradosso per il quale essa viene più spesso sostituita dall'autorevolezza della parola dell'esperto che certifica l'esistenza del loro vissuto, in parte però svalutandone implicitamente la parola della persona. A ciò si aggiunge ciò che Caruth definisce come il "paradosso dei sopravvissuti", ovvero il confronto forzato e senza tregua con l'incomprensibilità della loro condizione.¹⁴²

È importante che i colloqui relativi ai propri vissuti traumatici siano coordinati tra i vari professionisti che operano nell'accoglienza, in modo da evitare la sovraesposizione alle memorie traumatiche, possibilmente in locali che garantiscano da una parte la riservatezza e dall'altra che mettano la persona a proprio agio, facendola sentire accolta e protetta. L'accompagnamento legale in preparazione all'audizione deve prevedere, soprattutto per le persone vittime di violenza e tortura, un supporto da parte del personale medico e una collaborazione con l'operatore socio-legale per contenere lo stress e le possibili reazioni emotive.¹⁴³

È probabile che le persone vogliano tenere per sé il dolore e l'angoscia, che abbiano paura a condividere informazioni, che tengano nascosti quei dettagli ritenuti capaci di influenzare negativamente la stima altrui nei loro confronti. Così il colloquio può far scattare reazioni d'ansietà potenzialmente sfocianti in comportamenti aggressivi. In questi casi bisogna tener conto che la partecipazione al colloquio è del tutto volontaria e, qualora venga a mancare la volontà del richiedente di essere lì, è opportuno interromperlo o riprogrammarlo.

¹⁴²Beneduce R., *Archeologie del trauma. Un'antropologia del sottosuolo*, Laterza, Bari, 2010.

¹⁴³Ministero della Salute, *Linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale*, (GU Serie Generale n.95 del 24-04-2017).

La raccolta delle memorie tra scrittura ed oralità

Una persona richiedente protezione internazionale può presentare una propria memoria personale, scritta al momento della formalizzazione della domanda di protezione internazionale presso la Questura competente per il territorio in cui si trova oppure prima dell'audizione con la Commissione territoriale. Secondo quanto riportato nei manuali Sprar, gli obiettivi sarebbero da una parte quello di presentare la storia del richiedente mettendone in luce e chiarendo le motivazioni che l'hanno portato a lasciare il proprio Paese, dall'altra quello di comprovare le dichiarazioni rese dal richiedente¹⁴⁴. Sebbene questo possa sembrare un modo logico ed efficace, in realtà è molto insidioso ed è facile che complichino la situazione emotiva e legale del richiedente. Chi proviene da un vissuto migratorio e traumatico, o anche solo culturalmente diverso da quello italiano ed europeo, non sempre riesce a fornire e narrare gli eventi in una maniera comprensibile all'orecchio occidentale che lo ascolta. L'importanza di citare episodi, luoghi, date, di illustrare la progettualità di una scelta sono elementi che talvolta si danno per scontati, ma che per molte persone africane, ad esempio, risultano come una forzatura alla propria memoria e alla propria narrazione. Anticipare una versione scritta della storia può essere controproducente, perché si potrebbe rivelare imprecisa o incoerente con quanto dichiarato dal richiedente, andando a compromettere la credibilità di quanto porta. La dolorosa ricostruzione dei ricordi a cui collabora l'operatore legale, generalmente, è più naturale che avvenga in forma orale, perché rimane in una dimensione relazionale che favorisce la verbalizzazione o l'esternazione del vissuto, più della forma scritta, la quale richiama, invece, all'ambito burocratico e del diritto.

Le modalità con cui viene esaminata la richiesta di protezione internazionale delle persone richiedenti asilo in Italia, sulla base delle dichiarazioni fatte dall'interessato, presuppongono l'universalità della funzione narrativa. La facoltà di trasmettere in sequenza eventi e vissuti della vita personale, utilizzando categorie, registri e modi differenti è considerato essenziale per dare senso all'esperienza vissuta. Tuttavia, questa capacità non è universale

¹⁴⁴Servizio centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, *Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria*, Roma, Agosto 2018.

come si pretende, ma culturalmente e socialmente determinata. La coerenza dell'esperienza vissuta e la continuità tra passato, presente, futuro porta talvolta ad una contrapposizione stridente tra le aspettative di chi ascolta e il vissuto narrato. Il ripetersi di azioni di raccolta delle storie e delle memorie porta con sé il rischio piuttosto comune di depotenziarle e svuotarle di significato, a discapito della loro stessa coerenza e credibilità. Chi racconta è spesso costretto a selezionare o fornire informazioni e dettagli in funzione delle aspettative, generando così, anche una serie di problemi di natura morale relativamente alla responsabilità e alla verità storica. Parallelamente emerge la debolezza di un'istituzione che vede la narrazione come pilastro della prova, riconoscendo implicitamente alla persona richiedente asilo il potere di manipolarla. Allo stesso tempo, la preoccupazione quasi ossessiva per i cosiddetti "falsi rifugiati" si collega all'importanza che viene attribuita ad altri elementi, come la salute, le cicatrici fisiche e, quindi le certificazioni mediche che vengono considerate maggiormente credibili. Inoltre, la ricostruzione degli eventi è spesso focalizzata al *hic et nunc* come punto di partenza e segue più facilmente traiettorie spaziali anziché quelle temporali. È importante considerare che la cornice istituzionale in cui sono inserite le possibilità narrative influenza e per certi versi dà forma alla stessa narrazione finale.¹⁴⁵

Il metodo proposto dal manuale Sprar che consiste in più colloqui che portino alla produzione scritta delle memorie, magari in lingua madre e poi tradotte in italiano, funziona per le persone richiedenti asilo con un'istruzione alta e una formazione "occidentocentrica", che hanno già fatto un percorso di rielaborazione del trauma e di presa di consapevolezza del proprio vissuto. Nella realtà quotidiana odierna in Italia queste persone rappresentano una percentuale irrisoria rispetto alla totalità di coloro che si trovano nei centri di accoglienza. L'operatore legale, a fronte di uno o più colloqui di preparazione, può suggerire a chi ne ha le capacità di stendere una linea del tempo degli eventi utilizzabile come traccia mentale per il richiedente durante l'audizione. A questa funzione possono servire anche gli appunti che chi conduce il colloquio prende: evidenziare punti da approfondire, imprecisioni, contraddizioni, *gap* temporali. Tuttavia, tutto ciò che viene scritto durante il colloquio è bene che rientri all'interno di un accordo preso con l'interessato prima di iniziare. Dichiarare apertamente che tutto ciò che verrà detto e scritto rimarrà

¹⁴⁵Sorgoni B., *Chiedere asilo. Racconti, traduzioni, trascrizioni*, s.l., 2013. Disponibile a: <https://www.le-dijournals.com/ojs/index.php/antropologia/article/view/188>. Ultima consultazione: 10/07/2019.

riservato e consegnare all'interessato gli appunti presi può contribuire a mantenere salda l'alleanza e a non introdurre dubbi sull'impegno alla riservatezza. Parte dell'accompagnamento consiste nella preparazione di un fascicolo in cui includere tutta la documentazione rilevante ai fini della credibilità della storia come certificati medici, documenti, foto, certificati del Paese di origine, ogni documento che possa comprovare le dichiarazioni rese e dimostrare l'attendibilità del richiedente.

La preparazione all'audizione può consistere in una sorta di simulazione, riproducendo il *setting* dell'audizione in Commissione, quindi con gli operatori dietro la scrivania che prendono il ruolo di commissari, uno dei quali prende appunti su quanto viene detto, e la presenza di un interprete. Si possono proporre come linee guida le quattro macro aree di domande che verranno fatte in Commissione: l'eventuale correzione delle generalità del C3, le condizioni di vita nel Paese di origine e il contesto di provenienza, le ragioni che hanno determinato la fuga e il viaggio per arrivare in Italia e i rischi attuali nel caso di un rimpatrio. Sostenere il richiedente nella ricostruzione del proprio passato e nella sua padronanza è un'operazione complessa, proprio perché la confusione della memoria è una delle caratteristiche principali di quanti hanno subito violenze estreme, conflitti, persecuzioni o violazioni dei propri diritti. È compito dell'operatore, o dello psicologo se presente, valutare caso per caso se sia opportuno per una persona ripercorrere gli eventi vissuti. In alcuni casi può essere prioritario contenere la sfera emotiva del richiedente asilo, cercando di tranquillizzarlo in vista dell'audizione, lasciandogli spazio e tempo per raccontarsi in un secondo momento.¹⁴⁶ In realtà, nei limiti del possibile, questa accortezza è auspicabile averla con ogni richiedente asilo. Per questo motivo, nella gestione ottimale della preparazione, bisognerebbe prevedere un colloquio di informativa in cui si danno le informazioni utili per affrontare l'audizione, anticipando già, se il richiedente acconsente, che verrà fissato un altro incontro esclusivamente per la raccolta delle memorie. Facendo ciò si dà il tempo alla persona di metabolizzare le informazioni e le indicazioni fornite in vista della narrazione.

¹⁴⁶Servizio centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, *Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria*, Roma, Agosto 2018.

Le persone richiedenti asilo LGBTI

Le persone LGBTI richiedenti protezione internazionale presentano solitamente delle attenzioni specifiche nella preparazione all'audizione. Spesso scappano da violenze di matrice omo-transfobica, che rientrano nelle violenze di genere, come atti discriminatori o persecutori, fisici e psicologici, che possono avere per le modalità, la frequenza e la specificità, un impatto determinante sulla salute psicofisica della persona. È fondamentale che la persona LGBTI richiedente asilo sia consapevole del suo diritto ad essere riconosciuta come rifugiato a causa delle persecuzioni fondate sull'identità di genere e l'orientamento sessuale. Spesso la difficoltà sorge nel fare emergere e verbalizzare questa identità. In alcuni Paesi l'omosessualità è punita dalla legge con sanzioni, carcere e pena di morte, ma in molti più Paesi è lo stigma sociale, l'isolamento e il disconoscimento da parte della propria famiglia a costituire elementi sufficienti per spingere la persona a vivere la propria identità nel segreto. Con l'arrivo sul territorio europeo e la fine del rischio per la propria incolumità fisica non è detto che termini anche la paura legata all'esprimere liberamente la propria identità sessuale. Talvolta la sola presenza della comunità straniera immigrata nel territorio in cui vive il richiedente funge da deterrente: si teme di ritrovarsi addosso lo stesso stigma da cui si è scappati o che la fuga di notizie raggiunga il gruppo sociale di appartenenza in patria. Questo elemento viene definito "omo/transfobia interiorizzata", ovvero "l'introiezione di una rappresentazione negativa del proprio orientamento sessuale e identità di genere influenzata dal contesto culturale, sociale e religioso di provenienza". Le difficoltà nel rielaborare il trauma, esternare il proprio vissuto personale richiedono personale sensibile e formato.¹⁴⁷ Particolare attenzione va posta alla scelta del mediatore: il fatto che provenga dallo stesso contesto culturale può fungere da blocco invece che da facilitatore per i motivi appena enunciati. In casi come questi può essere opportuno valutare di utilizzare una lingua veicolare comune per fare il colloquio. Promuovere l'incontro con le organizzazioni e gruppi di mutuo-aiuto LGBTI presenti sul territorio risulta opportuno sia per un sostegno psicologico, sociale e relazionale al richiedente asilo, sia per favorire la presa di coscienza della libertà e del diritto all'espressione

¹⁴⁷Ministero della Salute, *Linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale*, (GU Serie Generale n.95 del 24-04-2017)

della propria identità sessuale. Inoltre, alcune associazioni come il circolo *Pink Refugees*¹⁴⁸ di Verona forniscono anche un servizio specifico di accompagnamento e tutela legale dei partecipanti al gruppo. La collaborazione tra il personale dei centri di accoglienza e chi opera all'interno di queste organizzazioni, se focalizzato sulla promozione della persona interessata, costituisce un elemento di supporto organico.

Le donne richiedenti asilo

Le donne richiedenti protezione internazionale rappresentano un altro gruppo sociale particolarmente vulnerabile per cui è opportuno avere riguardo sia nella preparazione all'audizione, sia nell'intervista stessa presso la Commissione. In fase preparatoria al colloquio è utile che chi lo condurrà abbia informazioni aggiornate sulla condizione della donna e dei suoi diritti nel Paese d'origine: i suoi diritti in merito al divorzio, all'affidamento dei figli, all'interruzione volontaria della gravidanza, alla proprietà; i diritti politici, la libertà di scelta nel contrarre matrimonio, il diritto all'istruzione, al lavoro. Spesso la persecuzione nei confronti delle donne è in qualche modo collegata alla trasgressione degli standard e delle norme sociali e alla violenza sessuale. Buona parte delle donne che arrivano oggi in Italia come richiedenti asilo hanno vissuto violenze sessuali nel contesto di provenienza e/o durante il viaggio. Talvolta ciò viene utilizzato come una vera e propria strategia pianificata di guerra, in quanto compromette i legami familiari su cui si basano buona parte delle società coinvolte. Per la portata traumatica di tali eventi è comune che vi sia un'incapacità o una tendenza ad evitare di parlarne. Un'accortezza da avere durante la preparazione all'audizione consiste nel coinvolgere esclusivamente personale femminile: dall'operatrice sociale alla mediatrice, all'ostetrica o ginecologa, qualora vi fosse la necessità di produrre documentazione medica (ad esempio in casi di mutilazione genitale femminile o di danni legati alle violenze). Quest'attenzione solitamente viene tenuta anche in sede di audizione presso la Commissione territoriale. Tali problematiche vanno affrontate da personale formato e le domande andrebbero poste in modo discreto ed indiretto, rispettando il limite di accesso posto dall'interessata e, comunque, senza mai forzare la comunicazione. Nei casi in cui la richiesta di protezione internazionale della donna in

¹⁴⁸Associazione "*Pink Refugees*": <http://www.circolopink.it/>

questione sia legata ad un nucleo familiare può succedere che la Commissione interpellasse solo il capofamiglia se è lui il diretto obiettivo della persecuzione. Sarebbe opportuno, invece, che venissero intervistati anche gli altri componenti per accertare se vi siano gli estremi per il riconoscimento della protezione internazionale ai soggetti, indipendentemente dal loro legame affettivo o familiare. Comunemente emergono discrepanze tra quello che viene dichiarato dagli uomini della famiglia, rispetto a quello narrato dalle donne. Questo non è necessariamente legato ad un occultamento dei fatti o alla falsità delle dichiarazioni. Semplicemente in molte culture le informazioni in termini di eventi e dinamiche politiche, militari, sociali, in ogni caso appartenenti al mondo maschile, sono precluse alla componente femminile della società o della famiglia.¹⁴⁹

La Commissione: l'onere della prova condivisa e il credibility assessment

Uno dei compiti più importanti e difficili svolti dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale è stabilire la credibilità delle dichiarazioni dell'intervistato. Ciò non va confuso con il valutare la sufficienza della prova, ma si riferisce ai criteri legali dell'onere e dello standard della stessa. Commissario e intervistato condividono l'obbligo di accertare e valutare tutti i fatti rilevanti. La flessibilità di questo onere si ha quando il timore alla base della richiesta è relativo ad avvenimenti futuri non dimostrabili nell'attualità, le circostanze della fuga rendono impossibile reperire la documentazione utile o quando le lacune e le incongruenze del racconto danno prova dell'esistenza della paura o del trauma. La prova che un richiedente asilo fornisce dovrebbe dimostrare una verosimiglianza o una probabilità ragionevole di persecuzione, ma non è ragionevole richiedere prove per la conferma della richiesta d'asilo. Il grado di minuzia e precisione da richiedere all'intervistato anche in termini di informazioni va definita ed adattata a seconda della persona. I fattori rilevanti all'accertamento della credibilità sono

¹⁴⁹Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, *Intervistare i richiedenti asilo*, Roma, s.d.. Disponibile a: <https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/6intervistare-i-richiedenti-asilo.pdf>. Ultima consultazione: 10/07/2019.

innanzitutto la coerenza interna, cioè quella che si riferisce alle dichiarazioni fatte, e la coerenza esterna, ovvero la concordanza con i fatti conosciuti.¹⁵⁰

L'esame della domanda è quindi improntato sull'onere della prova condiviso tra la Commissione e il richiedente e il principio di cooperazione tra i due: da una parte vi è il dovere della persona richiedente asilo di presentare e comprovare gli elementi fattuali; dall'altra il dovere del funzionario di svolgere l'indagine e ricercare la documentazione atta all'accertamento dei fatti. Vengono valutati i cosiddetti elementi significativi della domanda. Con ciò si intendono: i fatti pertinenti e le leggi che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione, le dichiarazioni e la documentazione pertinenti, il rischio passato o presente di subire persecuzioni o danni gravi, le condizioni personali del richiedente, l'eventualità che le attività svolte dopo avere lasciato il Paese lo esponano a persecuzione o danno grave e l'eventualità che, da quanto dichiara o documenta, potrebbe fare ricorso alla protezione di un altro Paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino. Se alcuni elementi o aspetti delle dichiarazioni non sono suffragati da prove possono comunque essere considerati veritieri se la Commissione ritiene che il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, abbia prodotto tutti gli elementi in suo possesso e fornito idonea motivazione della mancanza di altri elementi significativi, abbia fatto dichiarazioni coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche e che, in generale, sia considerato attendibile. Un altro elemento è la tempestività nella presentazione della domanda e un giustificato motivo di fronte ad un eventuale ritardo.¹⁵¹

Nelle procedure di valutazione delle domande di protezione internazionale vengono utilizzate delle informazioni sui Paesi di origine, dette COI (*Country of Origin Information*). Servono a fornire nozioni necessarie a corroborare le dichiarazioni del richiedente e a stabilirne la credibilità della situazione antecedente alla sua fuga, ma anche di quella presente e futura, specialmente in relazione al rischio di persecuzione, tortura e trattamenti

¹⁵⁰Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, *Intervistare i richiedenti asilo*, Roma, s.d.. Disponibile a: <https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/6intervistare-i-richiedenti-asilo.pdf>. Ultima consultazione: 10/07/2019.

¹⁵¹Art. 3 d.lgs 251/2007 *Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi e apolidi, della qualifica del rifugiato e di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. (GU n.3 del 4-1-2008)*

inumani o degradanti.¹⁵² L'operatore legale e chi si occupa della preparazione del colloquio ha il compito di considerare l'esistenza di queste informazioni di riferimento e di renderne consapevole anche il richiedente. Una volta ricostruita la storia attraverso la raccolta delle memorie è opportuno cercare riscontri obiettivi, cioè eventi e circostanze che possano dare credibilità al racconto. Le fonti COI possono essere di varia origine: analisi politiche, antropologiche, umanitarie, relazioni delle organizzazioni in difesa dei diritti umani. Devono ovviamente garantire imparzialità, neutralità, trasparenza, tracciabilità, ma allo stesso tempo devono garantire la protezione del richiedente. A questo proposito alcuni siti di riferimento sono: *Refworld*¹⁵³, curato dall'Unhcr, consente di avere informazioni specifiche su ogni Paese, *Ecoi.net*¹⁵⁴, il sito della Croce Rossa austriaca che fornisce informazioni sui Paesi di provenienza e *Humanrights.gov*¹⁵⁵ del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti che dà accesso ai report sulle violazioni dei diritti umani in tutto il mondo. Altri ancora sono *Asylumlaw.org*¹⁵⁶, *ReliefWeb*¹⁵⁷ o *AllAfrica.com*¹⁵⁸. Lo studio delle COI è auspicabile che venga fatto dall'operatore legale stesso prima e in preparazione al colloquio di raccolta delle memorie.

È importante che la Commissione sia informata riguardo a casi particolari di vulnerabilità non solo per richiedere la presenza di personale altro durante l'audizione, ma soprattutto per mettere il commissario nella condizione di poter impostare nel modo migliore l'intervista. Generalmente le certificazioni che possono essere prodotte per l'audizione sono quelle di stampo psicologico e/o psichiatrico, in cui si informa della difficoltà che il richiedente può manifestare nella ricostruzione degli eventi o dell'impossibilità per il richiedente di sostenere l'audizione o di stampo medico per accertare malattie croniche o stati invalidanti che richiedono cure specifiche, prolungate e continuative, che verrebbero compromesse con un eventuale rimpatrio. Inoltre, è auspicabile anticipare una richiesta

¹⁵²Art. 8 co. 3 d.lgs 25/2008 *Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.* (GU n.40 del 16-2-2008)

¹⁵³www.refworld.org

¹⁵⁴European Country of Origin Information, <https://www.ecoi.net>

¹⁵⁵<http://www.humanrights.gov/dyn/countries.html>

¹⁵⁶<http://www.asylumlaw.org/>

¹⁵⁷<https://reliefweb.int/>

¹⁵⁸<https://allafrica.com/>

formale alla Commissione per avere commissari e/o interpreti di un determinato sesso nei casi in cui ciò possa prevenire che il richiedente si senta a disagio o minacciato.¹⁵⁹

¹⁵⁹Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, *La guida pratica dell'Easo: il colloquio personale*, s.l., dicembre 2014. Disponibile a: <https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/EASO-Practical-Guide-Personal-Interview-IT.pdf>. Ultima consultazione: 10/07/2019.

2. Il ruolo del mediatore

Interrogarsi sul ruolo del mediatore e del traduttore è un'esigenza fondamentale per chi nei diversi contesti desidera mettersi in reale dialogo con persone immigrate. La prima barriera, quella più evidente, che porta a cercare un aiuto esterno alla relazione duale tra operatore e utente è quella linguistica. I dispositivi della traduzione o dell'interpretariato si utilizzano per ridurre il rischio di malintesi o per comunicare in modo soddisfacente con persone con cui non si ha in comune una lingua veicolare. È funzionale per le comunicazioni semplici. Su questo primo evidente bisogno si fonda poi anche il dispositivo della mediazione linguistico-culturale. Passando a interazioni più complesse che si prefiggono come obiettivo anche quello di indurre cambiamenti o nuove consapevolezze, la mera traduzione della lingua diventa insufficiente. Ecco quindi la necessità di impiegare un mediatore, che oltre ad avere la padronanza delle lingue coinvolte, sia in grado di intervenire in un ambito più ampio e indefinito, che considera intrecciate anche le relazioni storicamente determinate, le vicende dolorose, le diffidenze e i sintomi. Tuttavia, come per le persone a cui è rivolto il colloquio, anche i mediatori linguistico-culturali, se visti solo sotto l'ombrello culturale, rischiano di complicare la comunicazione invece di facilitarla. Nessun mediatore è un esperto naturale della propria lingua o cultura, entrambi sono campi di forze ambigui che tengono insieme dinamiche di manipolazione, metamorfosi, occultamento e creazione. Per questo motivo si parla di dispositivo della mediazione messo in atto da una persona competente come elemento necessario per una comunicazione qualitativamente efficace. Una persona non può essere considerata "mediatrice" sulla base del fatto che condivide la stessa cultura, lingua o provenienza dell'interessato. Il ruolo del mediatore, inteso come un professionista che sa "promuovere o innescare riformulazioni di esperienze, negoziazioni di senso", di fatto agisce su entrambi gli interlocutori. Il dispositivo della mediazione opera attorno ai paradigmi della narrazione, della creazione di significati, della traduzione di esperienze e nel governo delle stesse. Bene-duce riassume nel modo seguente le regole fondamentali per l'utilizzo del dispositivo della mediazioni in ambito terapeutico. Esse, tuttavia, risultano ottimali anche in contesti di colloqui di accompagnamento legale. Innanzitutto, è necessario che il professionista che conduce il colloquio rinunci alla dimensione duale della relazione e del dialogo. Questo esercita la pazienza e la testimonianza silenziosa nei momenti di incomprensione. Allo

stesso tempo è necessario che il mediatore o la mediatrice siano persone formate e consapevoli delle proprie dinamiche interne, anche quelle conflittuali legate alla loro migrazione, che siano dotati, dunque, sia delle basi teoriche della traduzione, sia di una consapevolezza emotiva e intellettuale della propria sfera psichica. Operatore e mediatore devono diventare alleati: costruire tra di loro un rapporto di fiducia e rispetto, dandosi vicendevolmente le chiavi di accesso al reciproco ruolo nel colloquio. L'obiettivo di questa relazione è quello di mettere al centro l'interessato, di riconoscerlo e portarlo ad autoriconoscersi come testimone e massimo esperto della sua storia, anche negli aspetti culturalmente determinati.¹⁶⁰

Nel suo libro "Il dialogo transculturale" Mazzetti delinea cinque livelli di incomprensione tra medico e paziente. Questa descrizione può risultare utile anche generalizzata alle altre relazioni di cura delle persone immigrate. Un primo ostacolo è quello prelinguistico che si riferisce alla difficoltà di esprimere i propri vissuti interiori verbalmente, sia per mancanza di consapevolezza dell'esistenza di tali esperienze, sia per la mancanza delle parole che servono ad un orecchio occidentale per comprendere e viceversa. Il secondo livello è quello linguistico, legato alla mancanza concreta della conoscenza di una lingua comune. Uno dei modi più comuni per far fronte a ciò è l'impiego di traduttore che non sempre però sono formati a tale scopo. Il terzo livello è quello metalinguistico e si riferisce alla difficoltà che possono insorgere quando, pur comprendendo reciprocamente la lingua che si sta parlando, entrano in gioco valori simbolici che non sono condivisi e si riferiscono a repertori metaforici differenti. Ad esempio, per alcuni il significato sottostante al cancro è la morte, altri associano ad essa anche problemi come l'anemia che in Occidente non rimandano necessariamente a quel significato. Il quarto stadio è quello della cultura intesa come l'*imprinting* e gli elementi culturali inconsci. Il quinto è il livello metaculturale che tiene insieme le differenze ideologiche, filosofiche e religiose che hanno un impatto nella relazione, di cui si è consapevoli, e che, quindi, possono essere oggetto di negoziazione.¹⁶¹ I problemi semantici rimangono anche quando la persona apprende la lingua veicolare del posto. Paradossalmente possono anche avere maggiore rilevanza, perché l'apparente

¹⁶⁰Beneduce R., *Etnopsichiatria. Sofferenza mentale e alterità fra Storia, dominio e cultura*, Carocci Editore, Roma, 2007, pag. 290-298.

¹⁶¹Mazzetti M., *Il dialogo transculturale. Manuale per operatori sanitari e altre professioni d'aiuto*, Carocci Editore, Roma, 2018, capitolo 3 *I livelli di incomprensione medico-paziente straniero*.

facilità di comunicazione può far distogliere l'attenzione dalla relazione linguistica, creando specifiche difficoltà di reale comprensione.

La presenza del dispositivo della mediazione linguistico-culturale risulta indispensabile per una presa di cura reale ed effettiva della persona anche nei colloqui di informativa legale e di preparazione all'audizione presso la Commissione territoriale. Tuttavia, la presenza stabile del mediatore linguistico-culturale per essere funzionale allo scopo del colloquio non deve essere caricata di aspetti relazionali che sono di competenza dell'operatore. L'operatore non deve essere e sentirsi deresponsabilizzato dall'impegno con l'utente. Talvolta, in casi ben specifici dove si valuta che sia più opportuno che non ci sia una mediazione, la scelta di utilizzare la lingua coloniale tra operatore ed interessato porta il vantaggio di mettere i due in una condizione di parità. Questo può avvenire ad esempio quando si ha a che fare con persone richiedenti asilo omosessuali o, più in generale, persone che vivono una condizione di stigma sociale che potrebbe essere considerata tale anche dal mediatore.

L'ostacolo principe nella relazione transculturale è in ogni caso la sopravvalutazione e la sottovalutazione della differenza culturale. La prima porta a leggere ogni reazione e azione come espressione di un tratto culturale e a depersonalizzarla. L'exasperazione dei tratti culturali può portare a dimenticare che di fronte si ha una persona e non una cultura. È importante tener presente che la persona non è un archetipo del suo mondo culturale di provenienza. La sottovalutazione tende, invece, a negare le specificità dell'ambiente in cui la persona è stata cresciuta e si è formata ed esprime di fatto un atteggiamento etnocentrico.¹⁶²

La presenza fondamentale del mediatore linguistico-culturale in certi contesti dove non è possibile averlo disponibile in tempi brevi porta talvolta a considerare di chiedere aiuto a "mediatori improvvisati" o ad altri ospiti della struttura. È essenziale evitare di ricorrere a queste misure, perché poco professionali e per il rischio di mettere a repentaglio nello

¹⁶²Mazzetti M., *Il dialogo transculturale. Manuale per operatori sanitari e altre professioni d'aiuto*, Carocci Editore, Roma, 2018.

stesso momento più relazioni di cura. Potrebbero incorrere tensioni tra il convocato e il mediatore fai-da-te, fuga di notizie, incomprensioni e dirottamenti del colloquio.¹⁶³

I colloqui in preparazione dell'audizione necessitano dell'aiuto di un mediatore culturale che può facilitare e favorire l'esternazione e la comprensione di ciò che viene vissuto e raccontato dal richiedente. Tuttavia, in sede di audizione non è prevista la presenza di un mediatore, ma quella di un interprete. Entrambi vanno preparati, nel primo caso dall'operatore legale, nel secondo dalla Commissione, affinché siano consapevoli della natura del colloquio, delle sue dinamiche, della terminologia che verrà utilizzata. Quindi nei casi in cui l'interprete o il mediatore non abbiano esperienza nell'ambito è opportuno dare loro anche un quadro generale dell'iter della richiesta di protezione internazionale e assicurarsi che abbia ben presente le regole legate alla riservatezza e alla tutela della privacy. Dovrà essere obiettivo e neutrale, tradurre ciò che viene detto senza migliorarne espressioni o nessi logici perché il discorso risulti più coerente o credibile. In ogni caso se incorrono problemi tra la persona richiedente asilo e il mediatore o interprete, se non si è soddisfatti delle traduzioni fornite o si hanno dubbi sulla professionalità, è bene che il colloquio venga interrotto e riprogrammato in un altro momento con l'ausilio di un altro mediatore o interprete. È importante che entrambi si sentano a loro agio per evitare che chi traduce possa esercitare pressioni sul richiedente e per preservare l'obiettività del colloquio.¹⁶⁴

¹⁶³De Moraes V., *Il colloquio nella relazione d'aiuto rivolta a rifugiati, richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale (R.A.R.)*, Collana Relazione d'aiuto, 2016. Disponibile a: www.inmigrazione.it. Ultima consultazione: 28/06/2019.

¹⁶⁴Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, *Intervistare i richiedenti asilo*, Roma, s.d.. Disponibile a: <https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/6intervistare-i-richiedenti-asilo.pdf>. Ultima consultazione: 10/07/2019.

3. Il trauma

Parlare di trauma e di persone richiedenti asilo è difficile quanto essenziale per una presa di cura consapevole di questa gente che arriva sulle nostre coste, ai nostri sportelli, presso i nostri centri d'accoglienza da viaggi ed esperienze di vita complesse, articolate e spesso traumatiche. Pietro Bartolo, il medico che da oltre venticinque anni soccorre e accoglie le persone immigrate che arrivano a Lampedusa, nel suo libro scrive:

Curare le ferite del corpo è il mio lavoro. Fare del mio meglio per alleviare il dolore. Uno dei miei crucci, però, è quello di non possedere gli strumenti per curare le ferite dell'anima. [...] Quasi mai ci poniamo la questione della debolezza, della fragilità emotiva, dei traumi interiori di chi arriva nel nostro Paese in cerca di aiuto. È come se, magari involontariamente, li considerassimo esseri umani con una psiche differente dalla nostra, meno meritevole di attenzione. Il ruolo degli psicologi, invece, nell'assistenza a chi fugge da fame e guerre, è assolutamente indispensabile.¹⁶⁵

Il trauma e l'etnopsichiatria

Innanzitutto è necessario dare una definizione di cosa si intende quando si utilizza la parola 'trauma'. Il dizionario la definisce come "un turbamento dello stato psichico prodotto da un avvenimento dotato di notevole carica emotiva"¹⁶⁶. Viene generalmente definito come un evento naturale o relazionale che comporta un vissuto di terrore e di angoscia, uniti ad un senso di impotenza e di inermità. L'evento traumatico genera una risposta emotiva di nullificazione, la mente fatica a pensarlo e ad elaborarlo anche a posteriori. Se questi traumi sono stati subiti da mano umana sono ancora più gravi ed insopportabili: vanno a minare la fiducia che l'essere umano ha verso i suoi simili¹⁶⁷. La tortura si configura quindi come "ogni comportamento intenzionale, qualunque siano i metodi utilizzati,

¹⁶⁵Bartolo P., Tilotta L., *Lacrime di sale*, Milano, Mondadori Libri, 2016.

¹⁶⁶Enciclopedia Treccani, 'trauma'

¹⁶⁷Lalli N, De Stefano B., *Il trauma psichico tra biologia; cultura e psicodinamica*, Società Italiana di Psichiatria – Seconda Conferenza Tematica Nazionale. Roma, 2005. Disponibile a: <http://www.nicola-lalli.it/pdf/traumapsichicoostress.pdf>. Ultima consultazione: 19/06/2019.

che ha il fine di distruggere il credo, le convinzioni della vittima per privarla della struttura di identità che la definisce come persona”¹⁶⁸. Le esperienze traumatiche riconducibili alla tortura portano con sé una complessità maggiore che esige una considerazione particolare e una formazione apposita per poter essere elaborate. Questo tipo di esperienze, in cui si includono anche le violenze estreme come quelle di tipo sessuale, sono purtroppo comuni tra le persone richiedenti asilo. I dati divulgati dal Ministero della Salute nel 2017 rivelano che il 25-30% delle persone richiedenti asilo e rifugiate hanno subito torture. Rientrano in quelli che sono definiti “traumi estremi”, ovvero “traumi di natura interpersonale, ripetuti o prolungati nel tempo, subiti in regime di coercizione o di impossibilità alla fuga”. Una percentuale di queste persone che va dal 33 al 75%, sopravvissuta a ciò, sviluppa un disturbo psicopatologico che avrà degli effetti anche sulle generazioni future. Per questo si parla di tortura transgenerazionale.¹⁶⁹ Inoltre, si può facilmente ipotizzare che i numeri reali siano maggiori, data la difficoltà a far emergere questi vissuti. Se il trauma provoca una discontinuità nei confini corporei, provocando una rottura nell’involucro protettivo del corpo, la tortura persegue in modo sistematico questo fine. Attacca i fondamenti sociali, culturali, corporei e anche l’esperienza temporale del cosiddetto “tempo morale”. Le attività psichiche sono caratterizzate da un eccesso di consapevolezza e angoscia.¹⁷⁰ Chi lavora con rifugiati e richiedenti asilo si rende spesso conto che la violenza di Stato, quella politica organizzata, va a pari passo con quella legata a motivi a nostri occhi futili o quanto meno stravaganti.¹⁷¹

Negli anni la psicologia e la psichiatria occidentali si sono interrogate sulle relazioni tra disturbi o disagi psichici e la cultura. Emergono principalmente due filoni di pensiero. Il primo è quello che contempla le manifestazioni patologiche connesse agli aspetti culturali e quindi considera anche il fatto che possa essere interpretato come patologico ciò che in

¹⁶⁸SPRAR, *Le dimensioni del disagio mentale nei richiedenti asilo e rifugiati*, Roma, 2010. Disponibile a: http://www.sprar.it/wp-content/uploads/2016/06/Le_dimensioni_del_disagio_mentale_-_Cittalia_2010.pdf. Ultima consultazione: 19/06/2019.

¹⁶⁹Ministero della Salute, *Linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale*, (GU Serie Generale n.95 del 24-04-2017)

¹⁷⁰Améry scrive: “Chi è stato torturato resta tale. La tortura è un marchio indelebile anche quando clinicamente non sono riscontrabili tracce oggettive. Nessuna rimozione è possibile. Si può forse rimuovere una voglia sulla nostra pelle? Si può procedere ad un intervento di chirurgia plastica, ma la pelle che verrà trapiantata al suo posto non è la pelle nella quale un essere umano possa sentirsi a suo agio”.

¹⁷¹Beneduce R., *Archeologie del trauma. Un’antropologia del sottosuolo*, Laterza, Bari, 2010.

altre culture non lo è. L'altro sostiene che le patologie siano le stesse, indipendentemente dalla cultura di riferimento, cambiano, però, le manifestazioni di queste.

Prima di affrontare nello specifico la traumaticità del processo migratorio è necessario soffermarsi sulle basi teoriche che portano a definirlo scientificamente come tale e che si fondano sull'etnopsichiatria ed etnopsicanalisi. Ciò permette di comprendere meglio il collegamento tra salute mentale e processo migratorio. Emil Kraepelin, uno psichiatra tedesco, già nell'800 si pose il quesito del legame tra cultura e malattia mentale e, in seguito alla visita in altri centri per malati mentali in Malesia, riscontrò che i pazienti ricoverati in quegli ospedali presentavano delle caratteristiche simili a quelli tedeschi. Determinò così l'universalità delle manifestazioni psicopatologiche, senza però interrogarsi se le somiglianze potessero essere dovute piuttosto alle analogie tra le strutture in cui queste persone venivano trattate.¹⁷² Un altro contributo importante lo diede George Devereux, psichiatra e antropologo della prima metà del '900, che spostò la riflessione sul metodo. Egli faceva derivare il modo di apprendere la realtà sociale dalla cultura di appartenenza e presupponeva l'esistenza nell'individuo di un "inconscio etnico". Individuava l'esistenza di "disturbi etnici", strutturati e determinati nella loro natura e intensità dalla cultura. Concepeva quindi la sostanziale interdipendenza tra il disturbo, la persona e il contesto socio-culturale di appartenenza. In ogni realtà emergono con più frequenza alcuni stati di tensione caratteristici, come, per esempio, le strategie da mettere in atto per la risoluzione dei disturbi stessi. Sostenne, infatti, che "l'etnopsichiatria ci insegna che, singolarmente, nelle situazioni di stress, la cultura fornisce essa stessa, all'individuo indicazioni sulle modalità di impegno abusivo", cioè modelli di cattiva condotta, come se il gruppo indicasse all'individuo come fare ciò che non dovrebbe essere fatto.¹⁷³ Fu lui a fondare il paradigma della multidisciplinarietà epistemologica, teorizzando la necessaria alleanza tra etnologia, sociologia, antropologia e psicanalisi. Definì così le regole del metodo complementarista per cui coesistono diverse letture dello stesso fenomeno, ciascuna esaustiva per il suo ambito, ma parziale per quello altrui.¹⁷⁴ Tobie Nathan, allievo di Devereux, condivideva con il suo maestro il concetto di "disturbo etnico" a cui veniva asse-

¹⁷²Coppo P., *Tra psiche e culture. Elementi di etnopsichiatria*, Bollati Boringhieri, Torino, 2003.

¹⁷³Devereux G., *Saggi di etnopsichiatria generale*, Armando editore, Roma, 1978, p.47.

¹⁷⁴Coppo P., *Tra psiche e culture. Elementi di etnopsichiatria*, Bollati Boringhieri, Torino, 2003, p. 33

gnato tradizionalmente un nome, una teoria eziologica e una terapia. Questo perché accanto alla determinazione di una patologia o di uno stato di follia vi è sempre e comunque una diagnosi effettuata da un terzo. Quindi Nathan ribadì l'importanza di intersecare modelli e tecniche diverse per creare un ponte tra sintomatologia e cultura e, così facendo, poter aiutare il paziente a trovare una dimensione propria all'interno dei suoi riferimenti originari, riconoscendoli e legittimandoli. Ciò permetterebbe di evitare che essi vadano perduti come conseguenza del trapianto migratorio¹⁷⁵.

Ernesto De Martino è un autore italiano che, servendosi dell'etnografia, utilizzò l'espressione "psichiatria culturale" per indicare la connessione e il condizionamento che c'è tra i disturbi mentali e l'appartenenza socio-culturale. Ritene che vi sia un simbolismo mitico-rituale preciso con cui si manifestano i disordini mentali e che questi simboli abbiano una funzione terapeutica sulla cui base si sviluppano le analogie tra magia e religione, riti terapeutici e medicina, scienza e mitologia. Da questa lettura multidisciplinare si evince che la mancanza o l'insufficienza di strumenti culturali efficaci rende difficile o impossibile il superamento della crisi sociale, ovvero dello stesso disturbo psichico¹⁷⁶. Come De Martino, anche Risso, psichiatra svizzero, studiò gli immigrati provenienti dal Sud d'Italia e gli ostacoli nell'adattamento al contesto di arrivo prettamente urbano. Si concentrò, dunque, sul nesso tra psicopatologia e sostrato culturale di origine. La paura di perdere la propria identità originaria o di metterla a repentaglio nel nuovo contesto porta l'individuo a ricostruire per sé un sistema di idee, modi di porsi e interpretazioni che siano funzionali al suo senso di appartenenza al mondo di origine. Ecco, quindi, che per comprendere i quadri psicopatologici che si manifestano è necessario conoscere il contesto di provenienza e riconoscerli come espressione di una profonda frattura tra vecchio e nuovo mondo¹⁷⁷.

Gli accenni fatti agli studi di questi psichiatri permettono di rilevare l'interconnessione che vi è tra salute mentale e cultura e costituiscono il punto di partenza per dare una nuova interpretazione ai fenomeni psicopatologici, considerando anche l'aspetto culturale di essi, e per una rinnovata riflessione sui servizi a cui queste persone si rivolgono. Allo

¹⁷⁵Nathan T., *Principi di etnopsicoanalisi*, Bollati Boringhieri Editore, Torino, 1996.

¹⁷⁶De Martino E., *La terra del rimorso. Contributo a una storia religiosa del Sud*, Edizione Il Saggiatore, Milano, 2009.

¹⁷⁷Risso M, Boker W., *Sortilegio e delirio. Psicopatologia delle migrazioni in prospettiva transculturale (1964)*, Edizione Liguori, Napoli, 1992.

stesso modo, se nel dialogo tra operatore e immigrato non si considerano gli schemi culturali di appartenenza, che entrambi portano, si rischia di esacerbare le incomprensioni sia sulla condizione esistenziale della persona, sia su quella psicopatologica. Esacerbare le distanze implica inoltre un aumento dell'isolamento e della stigmatizzazione, ulteriori ostacoli alla guarigione, allo sviluppo e all'inserimento sociale della persona.

Il trauma e la migrazione

Chi arriva nel nostro territorio oggi via terra o via mare è potenzialmente sottoposto a stress e traumi che vanno ben oltre quello dato dall'abbandono di un contesto di provenienza e l'integrazione in uno nuovo. Molti dei passaggi del viaggio hanno dei tratti traumatici evidenti e drammatici. Si pensi ad esempio, all'attraversamento del deserto, i campi di detenzione libici, i lunghi tratti a piedi nascondendosi sui Balcani. Questo tipo di viaggi mettono a repentaglio sia la vita fisica del migrante, sia l'integrità psichica. La struttura psichica interiore è sostenuta dalla cultura. Ecco, quindi, che la cultura di origine riveste un ruolo determinante sul senso di continuità interiorizzato rispetto al proprio contesto socio-culturale. Per questo motivo la frattura esiste indipendentemente dal motivo della migrazione o dai *push and pull factors*: accomuna ogni migrante, perché non si rapporta solo in relazione al contesto esterno, ma soprattutto alla realtà intrapsichica, interna al sé. De Micco sostiene che questo fenomeno coinvolga anche le generazioni successive a quelle emigrate e che vada ad acuire gli aspetti legati alla vulnerabilità psichica¹⁷⁸.

È possibile categorizzare il trauma sulla base delle fasi migratorie. Il trauma pre-migratorio è legato alle condizioni che hanno causato la partenza: la guerra, le persecuzioni, i disastri naturali oppure le gravi indigenze economiche. Dal punto di vista psicologico vi è una differenza a seconda della natura della migrazione. Infatti, quando la scelta della migrazione è legata ad una volontà individuale che mira a raggiungere un miglioramento della qualità della propria vita, ritenuta insufficiente nel contesto di provenienza, si parla di migrazione volontaria. Quando, invece, risulta essere un cammino obbligato a causa di

¹⁷⁸De Micco V., *Trauma migratorio*, Società Psicoanalitica Italiana, SPIPEDIA, 2017. Disponibile a: <https://www.spiweb.it/spipedia/trauma-migratorio/>. Ultima consultazione: 19/06/2019.

vissuti di violenza, repressione, umiliazione a cui i migranti sono sottoposti nella loro quotidianità si parla di migrazione forzata. Chi vive questa situazione condivide un passato traumatico e pericoloso per l'integrità psichica e culturale¹⁷⁹. Tuttavia, è necessario precisare che nella maggior parte dei casi riguardanti le persone richiedenti asilo presenti sul territorio italiano oggi, la distinzione tra migrazione volontaria e forzata non è così netta. Anche chi può essere partito in modo volontario si trova spesso a continuare il proprio viaggio forzatamente.

Le difficoltà intrinseche al viaggio, come la detenzione, lo sfruttamento, la tortura, possono aver portato a danni fisici e psichici che, talvolta, possono avere delle ripercussioni sulla salute psichica del migrante ben maggiori di quelle date dal trauma pre-migratorio. Queste possono essere terreno fertile per i cosiddetti traumi migratori. Un effetto comune è il danno alle capacità cognitive. Le persone smettono di pensare in modo efficace, di riconoscere e discernere i propri stati emotivi dando loro un significato appropriato. È spesso questa difficoltà a determinare l'incapacità di apprendere la lingua del luogo ospitante, perché le energie di chi soffre di patologie post-traumatiche sono impiegate nella lotta contro sé stessi nel combattere le proprie emozioni e i propri ricordi.¹⁸⁰

Non vanno nemmeno sottovalutati gli effetti sulla psiche che possono avere le nuove sfide che attendono l'immigrato sul suolo ospitante. L'apprendimento della lingua, l'inserimento nel tessuto sociale e culturale, la ricerca di un lavoro, i documenti e la scarsità economica possono costituire difficoltà che si configurano qualche volta in veri e propri traumi, definibili come post-migratori. Tra le cause dell'incertezza si evidenziano l'attesa e la difficoltà nel costruire una prospettiva solida per se stessi e per la propria famiglia, sia quella rimasta in patria, sia quella convivente, la fatica nel trovare un lavoro dignitoso e continuativo e la preoccupazione in merito ai tempi di attesa e all'esito della propria richiesta di protezione internazionale¹⁸¹. Sono tutti da considerare come fattori di rischio

¹⁷⁹SPRAR, *Le dimensioni del disagio mentale nei richiedenti asilo e rifugiati*, Roma, 2010. Disponibile a: http://www.sprar.it/wp-content/uploads/2016/06/Le_dimensioni_del_disagio_mental_e_-_Cittalia_2010.pdf. Ultima consultazione: 19/06/2019.

¹⁸⁰ Mazzetti M., *Il dialogo transculturale. Manuale per operatori sanitari e altre professioni d'aiuto*, Carocci Editore, Roma, 2018, pag. 192.

¹⁸¹Giacco D, Priebe S., *Mental health care for adult refugees in high-income countries*, *Epidemiology and Psychiatric Sciences*, 2018.

per l'insorgere o l'emergere di patologie psichiatriche o l'acuirsi della vulnerabilità¹⁸². La presenza di altri connazionali può essere un fattore protettivo, ma anche un ostacolo all'integrazione dell'immigrato e delle generazioni a venire nel caso in cui il gruppo sia troppo chiuso¹⁸³. Viene definita "ritraumatizzazione secondaria"¹⁸⁴ l'effetto che la difficoltà nell'adattamento può avere sulla stabilità psicofisica dell'immigrato e può andare a peggiorare la sintomatologia già esistente. Si fa riferimento anche al mancato, tardivo, precario o inadeguato accesso all'accoglienza. Per questo sarebbe importante segnalare i soggetti particolarmente vulnerabili accolti in strutture collettive al Sprar/Siproimi, perché vengano trasferiti in tempi brevi.

L'accumulo dei traumi nelle varie fasi del processo migratorio viene descritto come "effetto migrante esausto" che comporta un carico di sofferenza fisica e psichica notevole e può determinare, a lungo andare, un aumento della predisposizione alle infezioni e alle malattie croniche, dovute all'insorgere di reazioni psico-neuro-endocrino-immunologiche.¹⁸⁵ Lo "stress da transculturazione" definisce, invece, in modo complessivo l'impatto dei fenomeni che interessano il migrante nel passaggio da una terra ad un'altra. Gli aspetti che possono contribuire a formare questo stress hanno a che vedere con la lingua, il corpo, lo status sociale e la crisi etica. Di fronte ai cambiamenti alcuni si difendono arroccandosi nelle proprie posizioni di partenza e rifiutando quindi le novità, altri con un iper-adattamento alla nuova realtà che sconfina nella rinuncia al proprio passato. Questo tipo di difese possono essere messe in atto, più o meno consapevolmente, anche dagli operatori che si trovano a lavorare con la popolazione immigrata. Un elemento decisivo che pro-

¹⁸²Priebe S, Giacco D, El-Nagib R., *Public health aspects of mental health among migrants and refugees: a review of the evidence on mental health care for refugees, asylum seekers and irregular migrants in the WHO European Region*, Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2016.

¹⁸³Tarsitani L., Biondi M., *Le migrazioni e le nuove sfide per la salute mentale*, Rivista di Psichiatria, Roma, 2016; 51(2): 45-46. Disponibile a: [http://www.rivistadipsichiatria.it/r.php?v=2246&a=24192&l=326044&f=allegati/02246_2016_02/fulltext/01-Editoriale-TARSI-TANI%20\(45-46\).pdf](http://www.rivistadipsichiatria.it/r.php?v=2246&a=24192&l=326044&f=allegati/02246_2016_02/fulltext/01-Editoriale-TARSI-TANI%20(45-46).pdf). Ultima consultazione: 19/06/2019.

¹⁸⁴Ministero della Salute, *Linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale*, (GU Serie Generale n.95 del 24-04-2017).

¹⁸⁵Ministero della Salute, *Linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale*, (GU Serie Generale n.95 del 24-04-2017)

tegge la salute mentale dell'immigrato, aiutandolo a sopportare lo stress da transculturazione, è l'esistenza di un progetto migratorio. Tuttavia, per la condizione stessa di richiedente asilo, è difficile che questo tipo di popolazione immigrata arrivi con un progetto migratorio, dato che esso è in realtà costituito dalla necessità di salvarsi la vita.¹⁸⁶ In un'ottica di tutela del benessere psicofisico della persona è auspicabile che, ove sia possibile e nei modi più opportuni, si aiuti l'individuo a costruirsi un progetto migratorio, sia che esso abbia come tappa ultima l'Italia, sia che sia funzionale al proseguimento del viaggio.

Buona parte delle persone richiedenti asilo e rifugiati vivono una sofferenza psicologica, manifestando segni sufficienti per fare una diagnosi psichiatrica che spesso riconduce come sintomatologia al disturbo post-traumatico da stress.¹⁸⁷ Questo disturbo, più comunemente detto PTSD (*Post-traumatic stress disorder*) veniva utilizzato per indicare la sindrome di cui soffrivano i veterani del Vietnam che avevano assistito, subito, perpetrato violenze fortemente traumatizzanti. A questa diagnosi si aggiungono anche stati depressivi, ansiosi, dissociativi, disturbi di dissociazione o legati alla personalità che possono portare a comportamenti antisociali.¹⁸⁸ L'assunto teorico su cui si basa è che “un trauma psicologico possa fissarsi in una traccia mnemonica irreversibile, in grado di interferire con il funzionamento psichico normale dell'individuo”¹⁸⁹.

Il disturbo post traumatico da stress (PTSD) si manifesta tendenzialmente con “Episodi in cui la persona rivive l'evento traumatico sotto forma di ricordi intrusivi (*flashback*), sogni od incubi; persistente sfondo di intorpidimento e ottundimento emozionale, distacco dalle altre persone, diminuita reattività al mondo circostante, anedonia ed evitamento delle attività e delle situazioni che ricordano il trauma; generale stato di iperattivazione vegetativa con ipervigilanza, esagerazione delle reazioni di allarme ed insonnia”¹⁹⁰. Successivamente, questo disturbo è stato affiancato nella classificazione al *Complex-PTSD*, detto anche CPTSD, che viene tradotto come “disturbo post-traumatico da stress

¹⁸⁶ Mazzetti M., *Il dialogo transculturale. Manuale per operatori sanitari e altre professioni d'aiuto*, Carocci Editore, Roma, 2018.

¹⁸⁷Nosè M., Turrini G., Imoli M., Ballette F., Ostuzzi G., Cucchi F., Padoan C., Ruggeri M., Barbui C., *Prevalence and Correlates of Psychological Distress and Psychiatric Disorders in Asylum Seekers and Refugees Resettled in an Italian Catchment Area*, J Immigr Minor Health, 2018.

¹⁸⁸*Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-III)*, American Psychiatric Association, 1980.

¹⁸⁹Coppo P., *Tra psiche e culture. Elementi di etnopsichiatria*, Bollati Boringhieri, Torino, 2003, p.241.

¹⁹⁰World Health Organization, *International Classification of Diseases. 10th Revision (ICD-10)*, Geneva, Switzerland World Health Organization, 1996.

con dissociazione”, proprio perché ai classici sintomi del PTSD si aggiungono quelli della depersonalizzazione, derealizzazione, assorbimento immaginativo e disturbi mnesici e cognitivi.¹⁹¹ Ne conseguono la tendenza alla re-vittimizzazione, la perdita del senso di sicurezza e del sé e i disordini relazionali. Questo disturbo sembra essere associabile alle situazioni traumatiche e ripetitive, come i genocidi, o all’esperienza della tortura. Non è raro che al CPTSD diagnosticato tardivamente si affianchino in un nesso causale ripetuti e prolungati fallimenti del richiedente asilo nel suo percorso di integrazione e di riacquisizione della propria autonomia. La tendenza è infatti ad un peggioramento verso la cronicità laddove la diagnosi o gli interventi terapeutici non siano stati fatti in modo corretto.¹⁹²

Nei rifugiati sono spesso presenti disturbi psicosomatici, come i dolori muscolari o la mancanza di appetito. Non sempre è facile individuare quale degli eventi che ai nostri occhi possono sembrare traumatici siano percepiti tali dall’interessato e quindi associabili al trauma. La difficoltà di accesso alle cure, combinata a quella di fare la diagnosi, rendono problematica la presa in carico di queste persone. Emergono anche barriere di tipo culturale che associano i disturbi allo stigma, a credenze religiose e le cure alla medicina alternativa. Vi sono barriere strutturali come quella della lingua e psicologiche, legate a traumi e vergogne. Per questo motivo risulta importante identificare precocemente il disagio attraverso un accompagnamento psicologico fin dall’arrivo. Questo è nell’interesse non solo di chi viene accolto, ma anche della società accogliente. È, infatti, poco realistico pensare che l’individuo possa attivare le proprie risorse ed energie per integrarsi nella realtà di arrivo quando le stesse sono limitate o bloccate da disagi psicologici. L’intervento base che si può fare a questo fine è la narrazione della propria storia personale.

Risulta necessario precisare che a fronte di queste situazioni bisogna prestare attenzione all’utilizzo della psicopatologia emergenziale come via per la psichiatrizzazione di vissuti che in realtà interrogano l’intero gruppo sociale e che potrebbero non riguardare propria-

¹⁹¹World Health Organization, *International Classification of Diseases. 11th Revision (ICD-11)*, Geneva, Switzerland World Health Organization, 2019.

¹⁹²Ministero della Salute, *Linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale*, (GU Serie Generale n.95 del 24-04-2017)

mente competenze mediche. Spesso accogliere la sofferenza, senza ridurla, riconoscendole il suo significato, è più efficace e costituisce un approccio più opportuno e delicato.¹⁹³ A questo riguardo l'antropologo ed etnopsichiatra Roberto Beneduce solleva l'ipotesi che la diagnosi di disturbo post-traumatico da stress, legata al concetto di trauma e fatta in modo quasi sistemico, possa contribuire a naturalizzare ed oggettivare il dolore prodotto dalla violenza e le sue conseguenze psichiche. Il rischio sarebbe quello di occultarne la verità storica e i dilemmi etico-politici che essa solleva e, in ultima analisi, di legittimarne inconsapevolmente sia l'oblio, sia di legittimare i soprusi e la violenza, considerandoli parte integrante della vita quotidiana di alcuni angoli, a noi remoti, del mondo. Il modello teorico del PTSD, privato di una visione sistemica di insieme, si presta a quello che l'autore definisce come "imperialismo culturale e colonizzazione della sofferenza", proponendo o imponendo modelli al trauma e alla cura. Uno dei limiti del PTSD deriva appunto dal pensare che possano esistere delle risposte standardizzate al trauma. Il fatto di sentirsi vittima va riconosciuto come un'implicita richiesta di giustizia che sussiste indipendentemente dalla possibilità concreta o meno di vedersi riconosciute le colpe dei carnefici¹⁹⁴.

Nel 2017 il Ministero della Salute ha rilasciato delle Linee guida per l'assistenza ai rifugiati vittime di torture, stupri o altre forme gravi di violenza in cui ha delineato dei possibili percorsi utili a questo fine. Il punto di partenza è l'individuazione precoce di persone che possono essere state soggette a questo tipo di esperienze traumatiche e a questo proposito propone un programma basato su tre livelli. Il primo ha come obiettivo la segnalazione dei richiedenti che si presume possano essere stati vittime di violenze estreme al medico o allo psicologo competente per quel centro di accoglienza. Risulta importante che il personale qualificato che si relaziona con queste persone nei vari aspetti dell'accoglienza riceva una formazione specifica per il riconoscimento di alcuni semplici segnali comportamentali, relazionali, di comunicazione verbale e non. Il secondo livello inizia con la presa in carico per alcuni colloqui da parte del medico o psicologo della struttura della persona richiedente asilo segnalata. Questi professionisti, servendosi anche di strumenti propri del loro mestiere, valuteranno le singole situazioni provando a disporre il grado di vulnerabilità, la probabilità che il soggetto abbia vissuto effettivamente torture e violenze estreme e le azioni conseguenti. È importante che, a prescindere dai contenuti,

¹⁹³Coppo P., *Tra psiche e culture. Elementi di etnopsichiatria*, Bollati Boringhieri, Torino, 2003, p. 245

¹⁹⁴Beneduce R., *Archeologie del trauma. Un'antropologia del sottosuolo*, Laterza, Bari, 2010.

chi conduce il colloquio abbia un atteggiamento di ascolto e centrato sull'empatia, che crei, dunque, un *setting* e un'atmosfera in grado di facilitare l'emersione e la verbalizzazione della sofferenza. Ad esempio, un'accortezza da avere è quella di incaricare dell'accoglienza delle donne il personale femminile, sensibile alla violenza di genere. Le persone che in questa fase risultano bisognose di interventi specifici saranno segnalate tempestivamente al sistema sanitario nazionale che avvierà percorsi multidisciplinari integrati.¹⁹⁵ Bisogna in ogni caso tener conto del limite dell'esperienza umana com'è definita nei manuali diagnostici, perché spesso essa si riferisce a quella maschile o al massimo ad un'esperienza comune tanto agli uomini, quanto alle donne.¹⁹⁶

Nell'affrontare aspetti psicologici della persona richiedente asilo risulta opportuno utilizzare un metodo "complementarista", cioè servirsi simultaneamente dell'antropologia per decodificare il senso collettivo, l'esterno, e la psicanalisi o più in generale gli strumenti di assistenza psicologica, per decodificare il contenuto, l'interno. È importante aver quanto più chiara questa distinzione, affinché quello che appartiene al contesto culturale rimanga proprio di quella logica e non venga invece trasformato o mescolato in qualcosa di interno da analizzare dal punto di vista psicologico e vice versa: non tutto quello che risulta difficile decifrare può essere ricondotto alla dimensione culturale. Riconoscere il livello culturale, sospenderne il giudizio di fronte alle rappresentazioni che la persona offre sulla base della cultura di provenienza aiuta l'operatore sia a instaurare un'alleanza con l'interessato, sia a comprenderne i bisogni reali. Stare alle regole culturali della persona e dare riconoscimento alla sua identità permette di creare un dialogo, un'alleanza, uno scambio che hanno il potere di aumentare l'efficacia dell'intervento stesso.¹⁹⁷ Vi sono alcuni principi della pratica transculturale che possono essere ritenuti come pilastri nell'affiancamento alla gestione del trauma e, parimenti, nel tentativo di fare emergere, anche verbalmente, i tratti traumatici delle esperienze di vita personali. La prima colonna

¹⁹⁵Ministero della Salute, *Linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale*, (GU Serie Generale n.95 del 24-04-2017).

¹⁹⁶Beneduce R., *Archeologie del trauma. Un'antropologia del sottosuolo*, Laterza, Bari, 2010.

¹⁹⁷Moro M. R., *L'approccio transculturale e il metodo complementarista*, Seminario introduttivo alla clinica transculturale, Ospedale San Carlo e San Paolo di Milano, settembre 2000. Disponibile a: http://www.didaweb.net/mediatori/articolo.php?id_vol=850. Ultima consultazione: 14/06/2019.

è quella dell'universalità psichica, intesa contemporaneamente come principio etico, filosofico e tecnico. L'incontro terapeutico, la condivisione di un vissuto anche psicologico è possibile in virtù dell'appartenenza comune al genere umano. Le rappresentazioni che altre persone hanno della realtà hanno lo stesso valore delle rappresentazioni scientifiche a cui solitamente un professionista, proveniente da un contesto occidentale, si affida. Per questo motivo non si tratta di accettare o rispettare quelle che spesso vengono definite come "credenze" altrui, ma bensì di riconoscere che nella relazione con la persona tutte le rappresentazioni hanno lo stesso valore in quanto sono funzionali al bisogno identitario e di autoaffermazione del sé. La sfida sta nel cercare di creare rappresentazioni comuni entro cui poter incontrare l'altro e lavorare.¹⁹⁸

Il secondo pilastro riguarda la codifica culturale, propria sia della persona richiedente asilo, sia dei professionisti con cui si interfaccia. Il primo canale attraverso cui si manifesta è quello della lingua, la quale porta con sé una serie di categorie con cui è possibile leggere il mondo e la realtà. È un sistema complesso che varia appunto a seconda della lingua e che porta spesso a non trovare corrispondenza di categorie e delle rappresentazioni che da esse scaturiscono. Un errore può essere quello di cercare di sovrapporre modelli categorici che non sono sovrapponibili. Le parole, dunque, limitano la nostra rappresentazione del mondo interno ed esterno, quindi la prima codifica culturale che ogni persona fa è proprio quella della lingua, come strumento attraverso cui viene tradotto ciò che si sente. A ciò si aggiunge una codifica che si può definire come esistenziale, cioè riguardante la rappresentazione del mondo.

Uno degli esempi più lampanti che mostrano questa differenza è l'immagine di corpo e spirito nel mondo occidentale. Indipendentemente dalla definizione che si utilizza, ad esempio anima, spirito, psiche, si tende a separare questa dimensione da quella del corpo. L'idea alla base è che siano due entità separate che interagiscono, appartengono, di conseguenza, a due categorie distinte. Questo modo di concepire l'essere umano differisce da quella più comunemente condivisa nei contesti culturali di provenienza delle persone richiedenti asilo. È molto più frequente che corpo e spirito siano esattamente la stessa

¹⁹⁸Moro M. R., *I principi della clinica transculturale. L'universalità psichica*, Seminario introduttivo alla clinica transculturale, Ospedale San Carlo e San Paolo di Milano, settembre 2000. Disponibile a: http://www.didaweb.net/mediatori/articolo.php?id_vol=851. Ultima consultazione: 14/06/2019.

cosa, spesso addirittura incorporando anche la famiglia e di conseguenza il gruppo sociale. Ecco quindi parte della spiegazione della difficoltà che alcuni trovano nel riuscire a distinguere un malessere che qui si definirebbe come fisico, da uno psichico. Rientra nella codifica culturale anche il modo con cui una persona affronta il dolore e la morte.¹⁹⁹ Nelle culture africane, ad esempio, come non vi è una netta distinzione tra corpo e anima, non vi è nemmeno quella tra il mondo esterno e l'individuo. Di conseguenza i disturbi legati al sé vengono solitamente percepiti come un contagio metafisico che ha un'influenza sulla totalità del mondo.²⁰⁰ Per potersi avvicinare alla comprensione è necessario operare su se stessi un decentramento, indirizzandosi verso il centro dell'altra persona, prendersi il rischio, funzionale all'intervento, di mettere da parte i propri punti di riferimento.²⁰¹ Sebbene la migrazione non debba essere necessariamente dolorosa è di per sé un'esperienza traumatica nel senso che è un cambiamento così profondo che produce degli effetti diretti sull'interiorità della persona e talvolta anche sul suo funzionamento psichico. La maggior parte degli interventi che possono essere fatti sulle persone immigrate riguardano proprio il tentativo di trasformare l'effetto traumatico in una risorsa per l'adattamento nel nuovo mondo. In molte situazioni la sofferenza è così profonda da rendere molto difficile anche questo tentativo. Succede specialmente quando il senso della migrazione che la persona si dà è ambivalente. Le tempistiche e le modalità di recupero variano a seconda dell'individuo. Spesso il trauma dell'esilio richiama traumi subiti in precedenza e li fa riemergere. È comune ritrovare questo concetto anche nella vita quotidiana della persona richiedente asilo nei centri di accoglienza: la ricomparsa di un trauma del passato che genera sofferenza nella vita attuale. Inoltre il dolore può essere legato alla dinamica della trasmissione di valori, usi e costumi che, nel momento in cui contrastano con quanto trasmette l'ambiente esterno, genera insicurezza rispetto al valore effettivo di ciò che si

¹⁹⁹Moro M. R., *I principi della clinica transculturale. La codifica culturale*, Seminario introduttivo alla clinica transculturale, Ospedale San Carlo e San Paolo di Milano, settembre 2000. Disponibile a: http://www.didaweb.net/mediatori/articolo.php?id_vol=852. Ultima consultazione: 14/06/2019.

²⁰⁰Beneduce R., *Archeologie del trauma. Un'antropologia del sottosuolo*, Laterza, Bari, 2010.

²⁰¹Moro M. R., *I principi della clinica transculturale. La codifica culturale*, Seminario introduttivo alla clinica transculturale, Ospedale San Carlo e San Paolo di Milano, settembre 2000. Disponibile a: http://www.didaweb.net/mediatori/articolo.php?id_vol=852. Ultima consultazione: 14/06/2019.

conosce. Il trauma, quindi, è trasversale a ciò che qui viene definito esilio²⁰², alla migrazione e alle sue conseguenze.²⁰³

Nel saggio *Archeologie del trauma* Roberto Beneduce porta la riflessione sul trauma e sul dolore come elemento che può costituire un vero e proprio legame tra le diverse culture. Inoltre, riconoscere al dolore solo la dimensione soggettiva significa sostenere la sua incompatibilità con il mondo. Non sempre oggettivarlo nella narrazione e nella testimonianza porta a tenere insieme queste due dimensioni. L'esperienza della violenza e della tortura causa non di rado un acuirsi dell'incertezza del confine tra mondo interno ed esterno, tra dolore fisico ed esistenza psichica, colpendo anche la capacità narrativa e, quindi, distorcendo profondamente la parola. Nell'avvicinarsi al vissuto traumatico della persona occorre tener presente della distinzione tra memoria narrativa e memoria traumatica. Quest'ultima infatti è costituita dal ricordo di cui il proprietario ignora l'esistenza, ma che opera nella sua interiorità e si manifesta attraverso dei sintomi. Sebbene sia necessario per la salute della persona che questo ricordo venga recuperato occorre che chi accoglie le memorie di una persona con un vissuto traumatico abbia consapevolezza e che sia preparata ad intercettare una e/o l'altra memoria con le sue conseguenze.²⁰⁴

L'esperienza del trauma e del dolore come legame tra diverse culture è l'ottica che risulta funzionale nel momento in cui un professionista dell'accoglienza si trova a toccare con mano le sofferenze e i traumi espressi, anche semplicemente con il linguaggio non verbale, da una persona richiedente asilo. La persona immigrata non è una cultura o un'identità rigida, ma una vita in evoluzione. L'incontro con essa e con il suo dolore è innanzitutto l'incontro con una persona, solo in questo modo si può evitare il rischio di cadere nella sopravvalutazione delle differenze culturali.²⁰⁵

²⁰²Marie Rose Moro utilizza questo termine, tradotto dal francese, per sottolineare la componente nostalgica che sottende ogni migrazione, indipendentemente dal fatto che essa sia traumatica.

²⁰³Moro M. R., *I principi della clinica transculturale. Il trauma dell'esilio*, Seminario introduttivo alla clinica transculturale, Ospedale San Carlo e San Paolo di Milano, settembre 2000. Disponibile a: http://www.didaweb.net/mediatori/articolo.php?id_vol=853. Ultima consultazione: 14/06/2019.

²⁰⁴Beneduce R., *Archeologie del trauma. Un'antropologia del sottosuolo*, Laterza, Bari, 2010.

²⁰⁵Mazzetti M., *Il dialogo transculturale*, Carocci Editore, Roma, 2018.

4. Come arrivano le persone richiedenti asilo in Italia?

Le persone richiedenti protezione internazionale che arrivano in Italia provengono per la maggior parte dal continente africano, in particolare dall’Africa sub-sahariana, e dall’Asia/Europa orientale. Nella maggior parte dei casi giungono sul suolo europeo senza un visto di ingresso e, quindi, in una posizione di solo momentanea irregolarità. Infatti, secondo quanto sancito dal diritto internazionale con il principio di *non-refoulement*, non appena manifestano, anche solo verbalmente, la volontà di fare domanda di protezione internazionale, diventano persone non espellibili per tutto il tempo necessario allo Stato di arrivo per esaminare la richiesta.²⁰⁶ Un’altra parte di coloro che presentano domanda di asilo sono persone già presenti sul territorio da anni, da sempre irregolari o che, magari, sono state regolari per un periodo, ma che per diversi motivi non sono riuscite a rinnovare il permesso di soggiorno. Pochi altri giungono in Italia regolarmente, provvisti di passaporto e di un visto di ingresso e presentano domanda di protezione direttamente alla polizia aeroportuale o nella città di arrivo. Si inseriscono in questo gruppo, ad esempio, coloro che arrivano tramite i corridoi umanitari, grazie ad accordi intergovernativi promossi da enti non-statali come Caritas italiana, Comunità di Sant’Egidio e Unhcr²⁰⁷. Tolti questi casi residuali, la maggior parte degli immigrati che arrivano in Italia o in Europa con l’intenzione di fare domanda di protezione internazionale compiono veri e propri viaggi della speranza, fatti di violenze, soprusi, pericoli, respingimenti, reclusioni, debiti da pagare; esperienze che violano la dignità umana e che purtroppo, spesso, ne compromettono il benessere psicofisico.

Nel linguaggio mediatico si parla di “rotta mediterranea” e di “rotta balcanica” per far riferimento alla provenienza dei due maggiori flussi, quello africano e quello asiatico. Tuttavia, è bene tener presente che questa denominazione è semplicistica e non tiene conto della complessità della storia migratoria personale di chi arriva e della continua e costante mutabilità dei percorsi, che rende impossibile fotografarli o dare loro un’imma-

²⁰⁶ Si veda cap. 1.1

²⁰⁷ Caritas Italiana (a cura di), *Oltre il mare. Primo rapporto sui corridoi umanitari in Italia e altre vie legali e sicure di ingresso*, Roma, aprile 2019. Disponibile a: https://www.caritas.it/caritasitaliana/allegati/8149/Oltre_il_Mare.pdf. Ultima consultazione 17/10/2019.

gine statica. Nel tentativo di ampliare l'orizzonte per avvicinarlo al reale, ma nella consapevolezza di operare una semplificazione si preferisce qui definirle come “rotte mediterranee” e “rotte balcaniche”. Quanto segue non ha l'obiettivo di essere esaustivo o di delineare un quadro geo-politico chiaro e completo, ma di fornire alcuni elementi utili a chi conduce i colloqui di raccolta delle memorie delle persone richiedenti protezione internazionale in termini di consapevolezza di ciò che possono aver vissuto.

“The game”, ovvero le rotte balcaniche

The game, una sorta di roulette russa che ti permette, se ne esci vivo, di tentare la fortuna in Europa: è chiamato così il tentativo di attraversare la frontiera con la Croazia, ultimo di molti ostacoli all'accesso nell'Unione europea. Il *game* raramente avviene una volta per tutte, spesso è fatto di molti e ripetuti tentativi, di tratti a piedi, altri nascosti nei camion, in macchina, scappando e nascondendosi dalla polizia. Questo succede nella maggior parte dei casi a causa dei cosiddetti *push-backs*, i respingimenti illegittimi operati dalle forze dell'ordine dei Paesi di transito, senza un giusto processo, di un individuo o di un gruppo di persone verso un Paese terzo, spesso anch'esso di transito.²⁰⁸ Questa pratica contravviene chiaramente al principio di non respingimento, ma viene comunque praticata in Stati quali l'Ungheria e la Croazia, le cui posizioni sono ancora più gravi, data la loro appartenenza all'Unione europea. Come rilevato da alcune Ong presenti sul territorio, la Croazia in particolare commette un'ulteriore irregolarità: foto segnala coloro che vengono arrestati nel tentativo di passare il confine con la Slovenia, in modo che, qualora riuscissero ad oltrepassarlo e a recarsi in altri Paesi europei verrebbero rimandati nel Paese europeo di primo approdo, responsabile di esaminare la domanda di protezione internazionale, secondo la Convenzione di Dublino. Una volta rimandati sul territorio croato verrebbero a loro volta rispediti in Serbia. Questo è ovviamente illegale: non si possono respingere persone richiedenti asilo verso il Paese da cui fuggono o di transito nella fuga, com'è il caso della Serbia. Oltre all'illegittimità del respingimento in sé le testimonianze raccolte da chi è sul campo portano alla luce metodi disumani utilizzati

²⁰⁸ Border Violence Monitoring Network, *Illegal Push-backs and Border Violence Reports, Balkan Area*, Settembre 2019. Disponibile a: <https://www.borderviolence.eu/category/monthly-report/>. Ultima consultazione 17/10/2019.

dalla polizia croata e da quella ungherese, come ad esempio l'impiego di cani addestrati per attaccare i migranti che tentano di attraversare i confini. Le cosiddette K9, unità di polizia adibite al trasporto e all'impiego dei cani, li utilizzano come mezzi di deterrenza per spaventare, ferire e intimidire le persone, viste non come portatrici di diritti, ma come bersagli. Un'altra pratica di deterrenza è quella impiegata dalla polizia ungherese nei respingimenti verso la Serbia che vede l'impiego dell'acqua come mezzo di tortura per procurare shock termici. Ciò compromette inevitabilmente l'integrità psicofisica della persona e, di conseguenza, la possibilità di continuare il viaggio. A ciò si aggiungono pratiche di detenzione degradanti, ad esempio all'interno di gabbie per animali, o il rifiuto istituzionale di permettere a queste persone di avere accesso alle cure medico-sanitarie.²⁰⁹ Da quanto riportato da attivisti *in loco* in Croazia è comune la pratica di segregare le persone in transito fermate sul suolo croato all'interno di garage che fungono da stabilimenti detentivi informali, in cui le condizioni di vita sono quanto meno precarie. La reclusione in questi posti permette di impedire ai migranti di presentare domanda di protezione internazionale e di procedere in modo, tempi e modalità del tutto discrezionali al loro respingimento al di là del confine con la Bosnia Erzegovina. Il più famoso di questi insediamenti è quello di Korenica.²¹⁰ L'elemento dell'acqua come forma di tortura torna anche nei *push-backs* dalla Croazia alla Bosnia Erzegovina. La ricca presenza di fiumi sul territorio di transito rappresenta già di per sé una difficoltà oggettiva per chi tenta il *game*. Consapevoli di ciò, spesso sono gli stessi poliziotti dediti ai respingimenti a direzionare gruppi di persone ed individui verso le fonti d'acqua, aggravando così la violenza fisica perpetrata.²¹¹ Le conseguenze di questi respingimenti forzati e dell'impedimento della presentazione della domanda di protezione internazionale non porta all'effetto politico sperato, ovvero fermare i flussi, ma conduce, invece, alla continua ricerca di nuovi percorsi, nuove rotte che mettono sempre più a rischio le vite di chi le percorre.²¹²

²⁰⁹ Border Violence Monitoring Network, *Illegal Push-backs and Border Violence Reports, Balkan Area*, Settembre 2019. Disponibile a: <https://www.borderviolence.eu/category/monthly-report/>. Ultima consultazione 17/10/2019.

²¹⁰ Perić I., *Torture garage for migrants*, H-alter, 16 ottobre 2019. Disponibile a: <https://www.h-alter.org/vijesti/torture-garage-for-migrants>. Ultima consultazione 18/10/2019.

²¹¹ Border Violence Monitoring Network, *Illegal Push-backs and Border Violence Reports, Balkan Area*, Settembre 2019. Disponibile a: <https://www.borderviolence.eu/category/monthly-report/>. Ultima consultazione 17/10/2019

²¹² Amnesty International, *Pushed to the edge. Violence and abuse against refugees and migrants along the balkans route*, Londra, 2019. Disponibile a: <https://www.amnesty.it/migrazioni-la-rotta-balcantica/>. Ultima consultazione 18/10/2019.

Il grande afflusso di persone nei vari Stati e nelle zone di confine ha fatto sì che negli anni nascessero dei campi sia informali, sia governativi, per fornire un'assistenza minima, ma anche per contenere e delimitare lo spazio occupato da questi gruppi di persone. Nel corso del 2019 sono state individuate tre rotte principali di ingresso in Europa. La prima e più numerosa è quella che dalla Turchia va verso la Grecia, dove arrivano la maggior parte delle persone aspiranti richiedenti asilo, poi la Spagna, l'Italia e in minima parte Cipro.²¹³ A partire dalla metà del 2018 gli arrivi in Bosnia Erzegovina sono stati consistenti attraverso due percorsi. Il primo dalla Grecia porta verso il nord della Macedonia e della Serbia, toccando principalmente le aree di Zvornik, di Bijeljina e del fiume Drina, che viene attraversato grazie a imbarcazioni posticce come i gommoni. La stazione di Tuzla diventa il primo approdo per la presentazione della domanda di protezione internazionale in un ufficio apposito. Le persone restano accampate in quella zona generalmente per almeno un paio di notti prima di riprendere il viaggio e in loro soccorso vanno esclusivamente gruppi di volontari e membri di organizzazioni volontarie indipendenti. L'altro percorso è quello che dalla Grecia prosegue per l'Albania e il Montenegro, per dirigersi in Bosnia Erzegovina. Anche qui si registrano violazioni dei diritti umani in termini di detenzione e soprusi.

Hadžići, vicino a Sarajevo, e Mostar ospitano i campi di Ušivak e Sokolovac. Oltre a questi due, la zona con il maggior numero di campi ufficiali è quella di Bihać dove si trovano i campi di Miral a Velika Kladuša, Borići, Sedra e Bira. La situazione in questi luoghi è tesa anche in forza dell'opposizione della popolazione e amministrazione locale alla presenza delle persone in transito nel loro territorio. Il grande afflusso di persone ha fatto sì che venisse aperto a Vučjak, letteralmente “la tana del lupo”, un altro campo che si trova sul suolo di una vecchia discarica al confine con la Croazia. Il luogo oltre ad offrire un'assistenza minima e “a cielo aperto” è pericoloso per il rischio di propagazione di epidemie. Pare vi siano circa cinquecento uomini principalmente provenienti dal Pakistan e dall'Afghanistan.²¹⁴ Sebbene la comunità internazionale tramite le dichiarazioni dell'Onu abbia espressamente chiesto la chiusura di questo luogo, l'amministrazione locale rimane ferma

²¹³ Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, *Europe monthly report - August 2019*, Operational Portal Europe situations, 27 settembre 2019. Disponibile a: <https://data2.unhcr.org/en/documents/details/71516>. Ultima consultazione 18/10/2019.

²¹⁴ Faloppa F., *Rotta balcanica: ecco cosa accade ai migranti al confine tra Bosnia e Croazia*, Osservatorio diritti, 18 settembre 2019. Disponibile a: <https://www.osservatoriodiritti.it/2019/09/18/rotta-balcanica-migranti-immigrazione/>. Ultima consultazione 19/10/2019.

sulla sua posizione di “difesa” degli interessi dei suoi cittadini. La presenza di più campi, magari non sovraffollati, permette di tenere queste persone lontane dal centro abitato e quindi dagli occhi della popolazione autoctona.²¹⁵

“Lapa lapa”, ovvero le rotte mediterranee

Lapa lapa è il termine con cui viene informalmente chiamato il gommone su cui le persone richiedenti asilo provenienti da queste rotte attraversano il Mediterraneo centrale per raggiungere l’Europa. *“Fissa fissa”*, “veloce veloce”, è l’esortazione dei trafficanti libici nei confronti dei partenti, mai abbastanza compatti sulle imbarcazioni posticce sovraffollate. Il Paese protagonista di queste rotte è la Libia. Niger, Ciad e Sudan rappresentano i tre punti di ingresso da sud. Le città libiche principalmente coinvolte sono Sebha e Bani Walid come crocevia in mano ai trafficanti e Sabratha, Zawiya e Zuwara come punti di partenza dei barconi per l’Europa.²¹⁶ La situazione in Libia è particolarmente pericolosa per gli immigrati, tanto che quanto vissuto e sperimentato li raggiunge spesso una gravità tale da superare od eguagliare il timore che ha spinto alla fuga dal Paese di origine. All’instabilità geopolitica e al razzismo libico verso gli “africani”, si aggiungono, infatti, le condizioni di detenzione arbitraria e illegittima a cui sono sottoposte le persone in transito. Sono disumane, contemplano forme di tortura e di violenza, ricatti telefonici alle famiglie in patria per estorcere denaro, limitato accesso al cibo, diffusione di malattie, prima fra tutte la tubercolosi. Nei centri di detenzione ufficiali la situazione non è migliore e sono stati registrati parecchi decessi. Secondo quanto riportato dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, in Libia nel 2018 erano presenti circa 4.900 persone nei centri di detenzione ufficiale, di cui almeno 3.650, ovvero il 74%, avevano bisogno di protezione internazionale.²¹⁷ A peggiorare la condizione di chi è fuggito dalla propria

²¹⁵ Corritore N., *Rotta balcanica. La mancata accoglienza*, Osservatorio balcani e caucaso transeuropa, 03 ottobre 2019. Disponibile a: <https://www.balcanicaucaso.org/aree/Bosnia-Erzegovina/Rotta-balcanica-la-mancata-accoglienza-196946>. Ultima consultazione 18/10/2019

²¹⁶ Open migration, *Il corridoio del Mediterraneo centrale*. Disponibile a: <https://openmigration.org/infographic/la-rotta-mediterranea-centrale/>. Ultima consultazione 19/10/2019.

²¹⁷ Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, *Rapporto Viaggi disperati. Rifugiati e migranti in arrivo in Europa e alle sue frontiere. Gennaio – Dicembre 2018*, 30 gennaio 2019. Disponibile a: <https://www.unhcr.it/news/rapporto-viaggi-disperati-nel-2018-persone-al-giorno-morte-nel-tentativo-at-traversare-mediterraneo.html>. Ultima consultazione 19/10/2019.

casa e si ritrova prigioniero in un Paese straniero vi è il protrarsi indefinito della reclusione che segue logiche, tempistiche e vincoli imprevedibili.

Il Niger, uno dei Paesi più poveri della regione, ha un'economia che si basa in buona parte sul transito delle persone verso l'Europa ed è diventato un crocevia per le rotte che, attraversato il deserto del Sahara, raggiungono le città libiche da cui poi continuare il viaggio. Questo fatto ha permesso agli abitanti del luogo di trarre profitto in diversi modi. Ad esempio, meccanici forniscono pezzi di ricambio ai mezzi utilizzati per attraversare il Sahara, alcuni danno passaggi o forniscono beni ed informazioni ai viaggiatori. I trafficanti che sono qui sono spesso giovani guide turistiche che hanno trovato un modo più remunerativo di lavorare. I Paesi europei hanno provveduto a fare accordi con il Niger, così come con il Sudan, nel tentativo di fermare il flusso di migranti prima che potesse raggiungere la Libia.²¹⁸ La sua posizione geo-politica lo pone ai margini dell'Ecowas (Economic Community of West African States), una zona di libera circolazione che include i Paesi da cui provengono buona parte delle persone richiedenti asilo che percorrono queste rotte: Benin, Burkina Faso, Capo Verde, Costa d'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sierra Leone, Senegal e Togo²¹⁹. Grazie ai finanziamenti europei sono state mobilitate esercito e forze dell'ordine per il controllo dei confini e sulla rotta dei migranti. Il messaggio di deterrenza è chiaro: tornate indietro o rischiate la morte. Questo costringe a prendere strade meno controllate, ma anche meno conosciute in una zona desertica in cui un guasto agli "hilos", dei pick-up sovraccarichi di passeggeri che i trafficanti utilizzano per percorrere tratti nel deserto, o la carenza d'acqua possono condurre ad una morte brutale. Il rischio di morte per chi intraprende queste rotte è sempre maggiore sia per il percorso logorante, sia per il progressivo indietreggiare

²¹⁸ Belluccio D., Cecchini C. L., Crescini G., De Vittor F., Fachile S., Gennari L., Leo L., Masera L., Pitea C., *Agadez: frontiera d'Europa. Uno sguardo alle politiche di esternalizzazione della Ue attraverso il caso Niger e l'implementazione della l. 36/2015*, Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione. Disponibile a: <https://www.asgi.it/33632-2/>. Ultima consultazione 20/10/2019.

²¹⁹ Economic Community of West African States. Disponibile a: <https://www.ecowas.int/>. Ultima consultazione 20/10/2019.

di entità internazionali, governative e non, che si occupano del soccorso in mare. La crescente ecatombe nel Mediterraneo è una conseguenza anche della strategia di criminalizzazione delle Ong e delle politiche migratorie europee ed italiane.²²⁰

²²⁰ Amnesty International, *La strage silenziosa dei rifugiati nel mar Mediterraneo: le nostre colpe*, 5 novembre 2019. Disponibile a: <https://www.amnesty.it/giornata-mondiale-rifugiato-strage-mediterraneo/>. Ultima consultazione: 08/11/2019.

Conclusione

Il colloquio per la raccolta delle memorie di una persona richiedente asilo in previsione dell'audizione presso la Commissione Territoriale, pur ponendosi all'interno della relazione d'aiuto, richiede modalità, approcci e competenze ibride che attingono da diversi tipi di colloquio. L'obiettivo che si è voluto perseguire con questo elaborato è l'analisi di un metodo di preparazione e conduzione del colloquio di raccolta delle memorie che si basi su fonti di natura antropologica, psicologica, educativa, sociologica, legale, sulle linee guida già pubblicate a riguardo, nonché sull'esperienza empirica di chi fa questo lavoro.

La convocazione in Commissione è un momento delicato per ogni persona richiedente protezione internazionale. Spesso porta con sé un carico di aspettative e ansie notevole per il futuro che viene, in ogni caso, in parte determinato dall'esito dell'intervista. A ciò si aggiunge il carico emotivo del dover raccontare ad un estraneo eventi, traumi e ragioni della propria vita privata che fanno riaffiorare sofferenze importanti, quelle che Geraci, Mazzetti ed Aragona definiscono come “ferite invisibili”. Per questo motivo, tra gli obiettivi di chi si occupa dell'accompagnamento legale e della tutela dei loro diritti sarebbe opportuno che ci fosse quello di fornire alla persona degli strumenti per affrontare al meglio l'audizione, anche dal punto di vista emotivo e psicologico. Si parte dal presupposto che per fornire questo servizio siano necessarie delle competenze multidisciplinari alla base delle quali vi è l'ascolto attivo. Con ciò si intende uno “spirito che rispetta genuinamente le potenzialità dell'individuo, tiene in considerazione i suoi punti di vista e ha fiducia nelle sue capacità di trovare la propria strada”.²²¹ Lo scopo è aiutare la persona ad arrivare all'audizione presso la Commissione territoriale quanto più consapevole dei propri diritti, doveri e delle dinamiche interne ed esterne. Questo tipo di colloquio viene qui inteso come inserito in una relazione di cura della persona nella sua totalità ed unicità, a cui lavora indubbiamente chi si occupa dell'accompagnamento legale, ma che rientra all'interno del mandato dell'intera équipe del progetto di accoglienza. Di conseguenza, l'operatore, il mediatore o più in generale il professionista che lo conduce deve volgere

²²¹ Faso G., Bontempelli S., *Accogliere rifugiati e richiedenti asilo. Manuale dell'operatore critico*, in *Briciole*, Semestrale del Cesvot – Centro Servizi Volontariato Toscana n. 47, ottobre 2017. Disponibile a: www.cesvot.it. Ultima consultazione 11/10/2019.

la sua attenzione innanzitutto alla persona che ha di fronte e, solo in funzione di questo, al servizio che si intende offrire. Porre al centro il singolo permette di porsi in un atteggiamento aperto e accogliente, propedeutico ad ogni altra finalità pratica. È fondamentale che vi sia una sospensione del giudizio morale, valoriale o valutativo, in quanto non è compito dell'operatore accertare la verità di quanto raccontato dal richiedente. Altrettanto importante è l'astenersi dal fare inquisitorio. Piuttosto, il suo orecchio esperto può aiutare l'interessato a prendere consapevolezza di quelle che possono sembrare discrepanze o contraddizioni nel racconto e, quindi, possibilmente in grado di mettere a repentaglio la credibilità della storia agli occhi della Commissione. Il rischio di incorrere in queste modalità per chi si occupa dell'accompagnamento legale è tutt'altro che remoto, come dimostrano le interviste fatte a Ravenna da Sara Pozzi e riportate in "Etnografia dell'accoglienza".²²² La partecipazione a questa fase preparatoria all'esame della domanda va intesa come volontaria, ovvero è una proposta, un servizio che l'équipe mette a disposizione del beneficiario, ma che presuppone l'adesione libera dell'interessato e la garanzia della riservatezza. Particolare attenzione va posta nell'evitare la sovraesposizione alle memorie traumatiche. Per questo motivo, la presenza di uno psicologo durante il colloquio di raccolta delle memorie è opportuna, soprattutto nei casi in cui sia noto che il percorso migratorio porta con sé traumi. Inoltre, la modalità di esame della domanda di protezione internazionale, così basata sulle dichiarazioni dell'interessato, presuppone di fatto l'universalità della funzione narrativa che è, però, irrealistica. La capacità di narrare eventi con un ordine spazio-temporale, utilizzando certi criteri, categorie e registri considerati opportuni per dare un senso all'esperienza, è culturalmente e socialmente determinata. Talvolta, ciò comporta che per certe persone la narrazione così intesa risulti una forzatura alla propria memoria e alla propria storia. Generalmente, la dolorosa ricostruzione dei ricordi che la persona richiedente asilo opera con l'aiuto dell'operatore legale è più naturale che avvenga in forma orale, perché mantiene una dimensione relazionale che favorisce la verbalizzazione e l'esternazione del vissuto. Ciò che è scritto, invece, rimanda all'ambito burocratico, e inserisce una possibilità in più di divulgazione delle notizie. Dunque, si sconsiglia la produzione di memorie scritte da inviare poi alla Commissione

²²² Pozzi S., *Raccontarci storie* in Sorgoni B., *Etnografia dell'accoglienza. Rifugiati e richiedenti asilo a Ravenna*, CISU Centro d'informazione e Stampa Universitaria di Colamartini Enzo, Roma, 2011.

territoriale o da allegare al modulo di formalizzazione della domanda di protezione internazionale. Il motivo è duplice: innanzitutto potrebbe risultare controproducente, al fine del *credibility assessment*, nel momento in cui le informazioni scritte sono imprecise o in contraddizione con quanto poi dichiarato oralmente dall'interessato; poi possono creare ancora più difficoltà alla persona nell'aprirsi e nel condividere la propria storia. Il dispositivo della mediazione linguistico-culturale è fondamentale, perché, agendo su tutti gli interlocutori, promuove, innesca, aiuta a riformulare esperienze e negoziazioni di senso. Funziona e ne determina una garanzia qualitativa quando non viene caricata di aspetti relazionali, né ricade nella sopravvalutazione o nella sottovalutazione della differenza culturale. Questo aspetto, inteso come possibile ostacolo nella relazione transculturale, viene sottolineato da Mazzetti in merito alla relazione medico-paziente²²³, ma si può applicare ad ogni altro contesto che implica un intervento di mediazione culturale.

È stato dedicato ampio spazio al concetto di trauma e alla sua gestione nell'ambito della presa di cura di persone richiedenti protezione internazionale, sia nel capitolo dedicato alla ricostruzione della letteratura, sia specificatamente nel terzo, dedicato al colloquio. Quindi, si ritiene qui di ribadire solamente due pensieri guida. Il primo è quello sostenuto da Geraci, Mazzetti e Aragona che identificano la migrazione in sé come evento traumatico, foriero di una frattura nell'identità e nella storia della persona immigrata. Parlano poi di "ferite invisibili", ovvero quelle perpetrate con la tortura, la persecuzione per le quali viene proposto un percorso quanto meno di "cicatizzazione".²²⁴ La maggior parte degli interventi che si cerca di fare da un punto di vista terapeutico su queste persone è il tentativo di trasformare l'effetto traumatico in una risorsa per l'adattamento nel nuovo mondo. Il secondo è quello ribadito da Beneduce, il quale sostiene che sia necessario porre molta attenzione nell'utilizzo della psicopatologia emergenziale. Solleva l'ipotesi che la diagnosi di disturbo post-traumatico da stress fatta in modo quasi sistemico possa contribuire a naturalizzare, oggettivare il dolore causato dalla violenza, privandolo però della dimensione politica che lo caratterizza. Il rischio sarebbe quello di occultarne la

²²³ Mazzetti M., *Il dialogo transculturale. Manuale per operatori sanitari e altre professioni d'aiuto*, Carocci Editore, Roma, 2018.

²²⁴ Geraci S., Mazzetti M., Aragona M., *Quando le ferite sono invisibili. Vittime di tortura e violenza: strategie di cura*, Pendragon, 2014.

verità storica, i dilemmi etico-politici, normalizzare la violenza, quasi legittimandola inconsciamente.²²⁵ Invece, la persona immigrata non è un trauma, una cultura, un'identità rigida, ma una vita in evoluzione.

È in evoluzione anche il sistema di accoglienza in cui si inserisce questo tipo di accompagnamento legale. Si è detto, infatti, che il servizio descritto rientra all'interno dell'organizzazione dei centri di accoglienza straordinari e degli Sprar/Siproimi. I limiti economici ed operativi, imposti dai nuovi bandi prefettizi, e quelli di accesso nei progetti Siproimi da parte del Ministero dell'Interno, portano inevitabilmente a dei cambiamenti anche in questo aspetto dell'accoglienza. Altri due dati di fatto che chiamano a ripensare al servizio di tutela ed accompagnamento legale sono i seguenti. Innanzitutto, esistono persone che, terminati tutti i gradi di appello e/o avendo ottenuto ripetutamente il rigetto, reiterano la domanda di protezione internazionale e, qualora ritenuta ammissibile, vengono riconvocati dalle Commissioni territoriali. In secondo luogo, vivono e lavorano regolarmente in Italia persone a cui è stata riconosciuta la protezione umanitaria, *ante* l.132/2018²²⁶, e rilasciato loro un permesso di soggiorno elettronico di massimo due anni, che si trovano a doverlo rinnovare o a chiederne la conversione. Sarebbe interessante già ora, ma ancora di più in futuro, capire come arrivare a tutte queste e altre persone richiedenti asilo che vivono sul territorio italiano e che avrebbero bisogno di accedere ad un servizio di accompagnamento e tutela legale, ma che faticano ad essere intercettate per il fatto di essere fuori dai circuiti dell'accoglienza. Per quanto possano esistere sportelli e associazioni "di strada" che offrono un contributo preziosissimo in termini di promozione reale dei diritti delle persone immigrate²²⁷, questo nuovo assetto geo-umano non può non interrogare coloro che lavorano a stretto contatto con le persone richiedenti protezione internazionale. Garantire loro una consapevolezza dei propri diritti e doveri ed una conoscenza della macchina burocratica italiana, permette non solo di aiutarli a vivere una vita

²²⁵ Beneduce R., *Archeologia del trauma. Un'antropologia del sottosuolo*, Laterza, Bari, 2010.

²²⁶ L. 132 del 2018, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenda nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.* (GU Serie Generale n.281 del 03-12-2018).

²²⁷ Si pensi, ad esempio, all'Associazione "Avvocato di strada Onlus", www.avvocatodistrada.it, agli Sportelli del "Consiglio Italiano per i Rifugiati", www.cir-onlus.org, piuttosto che gli Sportelli "Citt.Imm", www.cittimm.it.

dignitosa in Italia, ma anche, e soprattutto, di favorire la crescita di una società accogliente dove esistano sempre meno cittadini “di serie A” contro cittadini “di serie B”.

Fonti

Riferimenti di legge

- Art. 111 Costituzione italiana
- Art. 13 Carta delle Nazioni Unite
- Art. 288, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- *Convenzione sullo statuto dei rifugiati*, Ginevra, 1951.
- D. l. 13/2017, *Disposizioni per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale*. (GU n.40 del 17-2-2017).
- D. lgs. 109/2012, *Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*. (GU n. 172 del 25-7-2012).
- D. lgs. 18/2014, *Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta*. (GU Serie Generale n.55 del 07-03-2014).
- D. lgs. 25/2008, *Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato*. (GU Serie Generale n.40 del 16-02-2008).
- D. lgs. 251/2007 *Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta*. (GU Serie Generale n.3 del 04-01-2008).
- D. lgs. 251/2007, *Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato*

o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. (GU Serie Generale n.3 del 04-01-2008), art. 3 e 5.

- *D. lgs. 286/1998, Testo unico sulle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. (GU n.191 del 18-8-1998 – Suppl. Ordinario n.139).*
- *D.l. 113/2018, Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. (GU Serie Generale n.231 del 04-10-2018). Convertito nella l. 132/2018.*
- *D.lgs 142/2015, Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. (GU Serie Generale n.214 del 15-09-2015).*
- *D.M. 10 agosto 2016, Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). (GU Serie Generale n.200 del 27-08-2016).*
- *Decreto legge 451/1995, Ripubblicazione del testo del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n.255 del 31 ottobre 1995), convertito, senza modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: “Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forza armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia” (GU Serie Generale n. 303 del 30-12-1995).*
- *Direttiva 2004/83/CE*
- *Direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 10 dicembre 2005 recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della*

- revoca dello status di rifugiato. (GU dell'Unione europea del 13-12-2005, L. 326/13).*
- Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante *norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta. (GU dell'Unione europea del 20-12-2011, L.337)*
 - Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante *procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. (GU dell'Unione europea del 29-6-2013, L. 180/60).*
 - Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante *norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. (GU dell'Unione europea del 29-6-2013, L. 180/96)*
 - DPR 447/1988, *Approvazione del codice di procedura penale. (GU n.250 del 24-10-1988 – Suppl. Ordinario n.92)*
 - Gabinetto Ministro - ARCHIVIO DI GABINETTO - Prot. Uscita N.0083774 del 18/12/2018. Circolare del Ministero dell'Interno con oggetto: *Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata", convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.*
 - L. 102/2009, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. (GU n. 179 del 4-8-2009 – Suppl. ordinario n. 140)*
 - L. 13/1958, *Norme per la concessione di ricompense al valore civile. (GU n.29 del 3-2-1958)*

- L. 130/2008, *Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007. (GU n. 185 del 8-8-2008 – Suppl. Ordinario n. 188)*
- L. 189/2002, *Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo. (GU n. 199 del 26-8-2002 – Suppl. Ordinario n. 173)*
- L. 39/1990, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo. (GU n. 49 del 28-2-1990).*
- L. 40/1998, *Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (GU n. 59 del 12-3-1998 – Suppl. Ordinario n. 40)*
- L. 46/2017, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 febbraio 2017, n.13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. (GU n.90 del 18-4-2017).*
- L. 489/1995, *Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea. (GU n. 270 del 18-11-1995).*
- L. 75/1958, *Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui. (GU n.55 del 4-3-1958).*
- L. 943/1986, *Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine. (GU n.8 del 12-1-1987)*

Articoli

- Amnesty International, *La strage silenziosa dei rifugiati nel mar Mediterraneo: le nostre colpe*, 5 novembre 2019. Disponibile a: <https://www.amnesty.it/giornata-mondiale-rifugiato-strage-mediterraneo/>. Ultima consultazione: 08/11/2019.

- Amnesty International, *Pushed to the edge. Violence and abuse against refugees and migrants along the balkans route*, Londra, 2019. Disponibile a: <https://www.amnesty.it/migrazioni-la-rozza-balkanica/>. Ultima consultazione 18/10/2019.
- Perić I., *Torture garage for migrants*, H-alter, 16 ottobre 2019. Disponibile a: <https://www.h-alter.org/vijesti/torture-garage-for-migrants>. Ultima consultazione 18/10/2019.
- Faloppa F., *Rotta balcanica: ecco cosa accade ai migranti al confine tra Bosnia e Croazia*, Osservatorio diritti, 18 settembre 2019. Disponibile a: <https://www.osservatoriodiritti.it/2019/09/18/rotta-balcanica-migranti-immigrazione/>. Ultima consultazione 19/10/2019.
- Corritore N., *Rotta balcanica. La mancata accoglienza*, Osservatorio balcani e caucaso transeuropa, 03 ottobre 2019. Disponibile a: <https://www.balcanicaucaso.org/aree/Bosnia-Erzegovina/Rotta-balcanica-la-mancata-accoglienza-196946>. Ultima consultazione 18/10/2019
- Open migration, *Il corridoio del Mediterraneo centrale*. Disponibile a: <https://openmigration.org/infographic/la-rozza-mediterranea-centrale/>. Ultima consultazione 19/10/2019.
- Pini V., *Vent'anni fa lo sbarco dei 27.000. Il primo grande esodo dall'Albania*, La Repubblica, Roma, 6 marzo 2011. Disponibile a: https://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2011/03/06/news/1991_il_primo_grande_esodo_dall_albania_verso_l_italia-13263392/. Ultima consultazione in data 06/06/2019.

Siti web

- Economic Community of West African States. Disponibile a: <https://www.ecowas.int/>. Ultima consultazione 20/10/2019.
- European Country of Origin Information, <https://www.ecoi.net>
- <http://www.asylumlaw.org/>
- <http://www.humanrights.gov/dyn/countries.html>
- <https://allafrica.com/>
- <https://reliefweb.int/>

- Ministero dell'Interno, Commissione nazionale per il diritto d'asilo. Disponibile a: <http://www.interno.gov.it/it/ministero/dipartimenti/dipartimento-liberta-civili-e-limmigrazione/commissione-nazionale-diritto-asilo>. Ultima consultazione: 16/05/2019
- www.refworld.org
- Consiglio Italiano per I Rifugiati, www.cir-onlus.org.
- Citt.Imm, www.cittimm.it
- Avvocato di Strada Onlus, www.avvocatodistrada.it

Bibliografia scientifica

- Altin R., Sanò G., *Richiedenti asilo e sapere antropologico. Un'introduzione*, in *Antropologia Pubblica*, 3 (1) 2017, ISSN: 2531-8799.
- Bartolo P., Tilotta L., *Lacrime di sale*, Milano, Mondadori Libri, 2016.
- Belluccio D., Cecchini C. L., Crescini G., De Vittor F., Fachile S., Gennari L., Leo L., Masera L., Pitea C., *Agadez: frontiera d'Europa. Uno sguardo alle politiche di esternalizzazione della Ue attraverso il caso Niger e l'implementazione della l. 36/2015*, Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione. Disponibile a: <https://www.asgi.it/33632-2/>. Ultima consultazione 20/10/2019.
- Beneduce R., *Archeologie del trauma. Un'antropologia del sottosuolo*, Laterza, Bari, 2010.
- Beneduce R., *Etnopsichiatria. Sofferenza mentale e alterità fra Storia, dominio e cultura*, Carocci Editore, Roma, 2007, pag. 290-298.
- Benemei F., Scarselli F., Signorini V., *La storia di Mamadou. Memorie in dialogo sulla frammentazione della vita di un giovane rifugiato* in *Antropologia Pubblica*, 3 (1) 2017, ISSN: 2531-8799.
- Castellano V., *"We only have rights over operators". La riappropriazione del "regime di sospetto" da parte dei richiedenti asilo in un centro di prima accoglienza*, in *Antropologia Pubblica*, 2 (2) 2016, ISSN: 2531-8799
- Coppo P., *Tra psiche e culture. Elementi di etnopsichiatria*, Bollati Boringhieri, Torino, 2003.

- De Martino E., *La terra del rimorso. Contributo a una storia religiosa del Sud*, Edizione Il Saggiatore, Milano, 2009.
- De Micco V., *Trauma migratorio*, Società Psicoanalitica Italiana, SPIPEDIA, 2017. Disponibile a: <https://www.spiweb.it/spipedia/trauma-migratorio/>. Ultima consultazione: 19/06/2019.
- Devereux G., *Saggi di etnopsichiatria generale*, Armando editore, Roma, 1978, p.47.
- Ferraris V., *Se il confine esclude, la giurisdizione non ci potrà salvare. Prime evidenze di uno studio sulle decisioni in materia di protezione internazionale*, in (a cura di) Fabini G., Firouzi Tabar O., Vianello F., *Lungo i confini dell'accoglienza. Migranti e territori tra resistenze e dispositivi di controllo*, Manifestolibri, Castel San Pietro Romano, 2019.
- Geraci S., Mazzetti M., Aragona M., *Quando le ferite sono invisibili. Vittime di tortura e violenza: strategie di cura*, Pendragon, 2014.
- Giacco D, Priebe S., *Mental health care for adult refugees in high-income countries*, *Epidemiology and Psychiatric Sciences*, 2018.
- Goffman E., *ASYLUMS. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Torino, Edizioni di Comunità, 2001.
- Lalli N, De Stefano B., *Il trauma psichico tra biologia; cultura e psicodinamica*, Società Italiana di Psichiatria – Seconda Conferenza Tematica Nazionale. Roma, 2005. Disponibile a: <http://www.nicolalalli.it/pdf/traumapsichicoostress.pdf>. Ultima consultazione: 19/06/2019.
- *Manuale diagnostic e statistico dei disturbi mentali (DSM-III)*, American Psychiatric Association, 1980.
- Mazzetti M., *Il dialogo transculturale. Manuale per operatori sanitari e altre professioni d'aiuto*, Carocci Editore, Roma, 2018.
- Mencacci E., *La sospensione dell'esilio: narrazioni di rifugiati e richiedenti asilo in ambito clinico*, in (a cura di) Maciotti M. I., Valastro O. M., *Memoria Autobiografia Immaginario*, M@gm@ vol.10 n.2, maggio-agosto 2012.
- Moore H. L., *The Subject in Anthropology. Gender, Symbolism, and Psychoanalysis*, Polity Press, Cambridge, 2007.

- Moro M. R., *I principi della clinica transculturale. Il trauma dell'esilio*, Seminario introduttivo alla clinica transculturale, Ospedale San Carlo e San Paolo di Milano, settembre 2000. Disponibile a: http://www.didaweb.net/mediatori/articolo.php?id_vol=853. Ultima consultazione: 14/06/2019.
- Moro M. R., *I principi della clinica transculturale. L'universalità psichica*, Seminario introduttivo alla clinica transculturale, Ospedale San Carlo e San Paolo di Milano, settembre 2000. Disponibile a: http://www.didaweb.net/mediatori/articolo.php?id_vol=851. Ultima consultazione: 14/06/2019.
- Moro M. R., *I principi della clinica transculturale. La codifica culturale*, Seminario introduttivo alla clinica transculturale, Ospedale San Carlo e San Paolo di Milano, settembre 2000. Disponibile a: http://www.didaweb.net/mediatori/articolo.php?id_vol=852. Ultima consultazione: 14/06/2019.
- Moro M. R., *L'approccio transculturale e il metodo complementarista*, Seminario introduttivo alla clinica transculturale, Ospedale San Carlo e San Paolo di Milano, settembre 2000. Disponibile a: http://www.didaweb.net/mediatori/articolo.php?id_vol=850. Ultima consultazione: 14/06/2019.
- Nathan T., *Principi di etnopsicoanalisi*, Bollati Boringhieri Editore, Torino, 1996.
- Nosè M., Turrini G., Imoli M., Ballette F., Ostuzzi G., Cucchi F., Padoan C., Ruggeri M., Barbui C., *Prevalence and Correlates of Psychological Distress and Psychiatric Disorders in Asylum Seekers and Refugees Resettled in an Italian Catchment Area*, J
- Parricchi M., *La dimensione metodologica: metodi e tecniche*, in (a cura di) Ellerani P., *Intercultura come progetto pedagogico*, Pensa MultiMedia Editore, 2014.
- Pinelli B., *Migrare verso l'Italia. Violenza, discorsi e soggettività*, in *Antropologia*, n. 15, *Migrazioni e asilo politico*, 2013.
- Pinelli B., *Silenzio dello Stato, voce delle donne. Abbandono e sofferenza nell'asilo politico e nella sua assenza*, *Antropologia*
- Priebe S, Giacco D, El-Nagib R., *Public health aspects of mental health among migrants and refugees: a review of the evidence on mental health care for refugees, asylum seekers and irregular migrants in the WHO European Region*, Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2016.

- Reggi M., «*Welcome to Marqaan Station* ». *Falliti tentativi d'emigrazione e disagio mentale nella Somalia contemporanea*, in Bellagamba A. (a cura), *Migrazioni dal lato dell'Africa*, Edizioni Altravista, Pavia, 2011.
- Riccio B. (a cura di), *Conversazione con Simona Taliani*, in *Antropologia Pubblica*, 3 (1) 2017, ISSN: 2531-8799.
- Risso M, Boker W., *Sortilegio e delirio. Psicopatologia delle migrazioni in prospettiva transculturale (1964)*, Edizione Liguori, Napoli, 1992.
- Rocci L., *Vocabolario greco-italiano*, Società Editrice Dante Alighieri, Milano-Roma-Napoli-Città di Castello, 1965.
- Ronzitti N., *Introduzione al diritto internazionale*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2013.
- Sorgoni B., *Chiedere asilo. Racconti, traduzioni, trascrizioni*, s.l., 2013. Disponibile a: <https://www.ledijournals.com/ojs/index.php/antropologia/article/view/188>. Ultima consultazione: 10/07/2019.
- Sorgoni B., *Etnografia dell'accoglienza. Rifugiati e richiedenti asilo a Ravenna*, CISU Centro d'informazione e Stampa Universitaria di Colamartini Enzo, Roma, 2011
- Sorgoni B., *Pratiche ordinarie per presenze straordinarie. Accoglienza, controllo e soggettività nei centri per richiedente asilo in Europa*, in *Lares*, Vol. 77, No. 1, *Chiedere Asilo In Europa. Confini, Margini E Soggettività*, pp. 15-34, Casa Editrice Leo S. Olschki s.r.l., gennaio – aprile 2011.
- Sorgoni B., *Storie, dati e prove. Il ruolo della credibilità nelle narrazioni di richiesta di asilo*, Il Mulino-Rivisteweb, Fascicolo 2, luglio-dicembre 2011.
- Tarsitani L., Biondi M., *Le migrazioni e le nuove sfide per la salute mentale*, *Rivista di Psichiatria*, Roma, 2016; 51(2): 45-46. Disponibile a: [http://www.rivista-dipsichiatria.it/r.php?v=2246&a=24192&l=326044&f=allegati/02246_2016_02/fulltext/01-Editoriale-TARSITANI%20\(45-46\).pdf](http://www.rivista-dipsichiatria.it/r.php?v=2246&a=24192&l=326044&f=allegati/02246_2016_02/fulltext/01-Editoriale-TARSITANI%20(45-46).pdf). Ultima consultazione: 19/06/2019.
- Vacchiano F., *Cittadini sospesi: violenza e istituzioni nell'esperienza dei richiedenti asilo in Italia*, in *Annuario Antropologia* n.5, 2005.

- Valtimora A., *La disciplina dell'immigrazione. Commento organico al D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiornato alla L. 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica)*, pp. 7 -12, Napoli, Esselibri – Simone, 2009.
- World Health Organization, *International Classification of Diseases. 11th Revision (ICD-11)*, Geneva, Switzerland World Health Organization, 2019.
- World Health Organization, *International Classification of Diseases. 10th Revision (ICD-10)*, Geneva, Switzerland World Health Organization, 1996.

Report

- Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, *Europe monthly report - August 2019*, Operational Portal Europe situations, 27 settembre 2019. Disponibile a: <https://data2.unhcr.org/en/documents/details/71516>. Ultima consultazione 18/10/2019.
- Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, *Rapporto Viaggi disperati. Rifugiati e migranti in arrivo in Europa e alle sue frontiere. Gennaio – Dicembre 2018*, 30 gennaio 2019. Disponibile a: <https://www.unhcr.it/news/rapporto-viaggi-disperati-nel-2018-persone-al-giorno-morte-nel-tentativo-attraversare-mediterraneo.html>. Ultima consultazione 19/10/2019.
- Border Violence Monitoring Network, *Illegal Push-backs and Border Violence Reports, Balkan Area*, Settembre 2019. Disponibile a: <https://www.borderviolence.eu/category/monthly-report/>. Ultima consultazione 17/10/2019.
- Caritas Italiana (a cura di), *Oltre il mare. Primo rapporto sui corridoi umanitari in Italia e altre vie legali e sicure di ingresso*, Roma, aprile 2019. Disponibile a: [https://www.caritas.it/caritasitaliana/allegati/8149/Oltre il Mare.pdf](https://www.caritas.it/caritasitaliana/allegati/8149/Oltre_il_Mare.pdf). Ultima consultazione 17/10/2019.

Linee guida

- Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, *Intervistare i richiedenti asilo*, Roma, s.d. Disponibile a: <https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/6intervistare-i-richiedenti-asilo.pdf>. Ultima consultazione: 10/07/2019.
- Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI), *Le principali novità sui permessi di soggiorno introdotte dal decreto legge n. 113/2018. Scheda per operatori*, novembre 2018. Disponibile a: <https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/sicurezza-immigrazione-decreto-scheda-operatori/>. Ultima consultazione: 18/05/2019.
- De Moraes V., *Il colloquio nella relazione d'aiuto rivolta a rifugiati, richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale (R.A.R.)*, Collana Relazione d'aiuto, 2016. Disponibile a: www.inmigrazione.it. Ultima consultazione: 28/06/2019.
- Faso G., Bontempelli S., *Accogliere rifugiati e richiedenti asilo. Manuale dell'operatore critico in Briciole*, Semestrale del Cesvot - Centro Servizi Volontariato Toscana n. 47, ottobre 2017. Disponibile a: www.cesvot.it. Ultima consultazione 11/10/2019.
- Ministero della Salute, *Linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale*, (GU Serie Generale n.95 del 24-04-2017).
- Servizio centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, *Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria*, Roma, Agosto 2018.
- SPRAR, *Le dimensioni del disagio mentale nei richiedenti asilo e rifugiati*, Roma, 2010. Disponibile a: http://www.sprar.it/wp-content/uploads/2016/06/Le_dimensioni_del_disagio_mentale_-_Cittalia_2010.pdf. Ultima consultazione: 19/06/2019.

- Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, *La guida pratica dell'Easo: il colloquio personale*, s.l., dicembre 2014. Disponibile a: <https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/EASO-Practical-Guide-Personal-Interview-IT.pdf>. Ultima consultazione: 10/07/2019.

Altro

- Vangelo di Matteo 25,35-40
- Platone, *Le Leggi*, libro quinto.
- Numeri 35,9-29
- Levitico 19,33-34
- Esodo 22,20

Ringraziamenti

Grazie a tutte le donne, uomini e bambini incontrati in questi anni che mi hanno permesso di camminare al loro fianco per un tratto del loro viaggio. Grazie a chi ha condiviso con me la sua storia, le sue paure e i suoi sogni.

Grazie a *Il Samaritano Onlus*, alla *Caritas diocesana veronese* per avermi dato la fiducia e l'opportunità di fare questo lavoro.

Grazie ai colleghi dell'équipe richiedenti asilo e rifugiati per la passione e la professionalità che mettono nelle sfide di tutti i giorni.

Grazie ai volontari che con noi collaborano, testimonianza autentica e viva di una comunità umana accogliente e in cammino.

Un grazie di cuore a Michela, Giacomo e alla *Comunità Sulle Orme*, dove tutto è partito, per le lezioni di umanità e accoglienza e per l'impronta che queste continuano ad avere nella mia vita.